



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma, 4 – 35027 NOVENTA PADOVANA (PD)

Piano di Assetto Territoriale (PAT 2017) del Comune di Noventa Padovana PD

Elaborato adeguato al Decreto di approvazione del
Presidente della Provincia n. 155 del 17 novembre 2017
Comitato Valutazione Tecnica Regionale del 19.10.2017
BUR n. 116 del 01.12.2017

TESTO COORDINATO

Data: 18/04/2018

Amministrazione comunale
Luigi Bisato, *sindaco*
Fabio Borina, *ass. all'Urbanistica*

Progettazione urbanistica – Ufficio Tecnico Comunale

Stefania Friso, *architetto, resp. Settore Urbanistico*
Monica Buson, *architetto, istruttore tecnico*
Mauro Manfrin, *urbanista*

Attività di supporto e collaborazione

Progettazione urbanistica e cartografia
Raffaele Gerometta, *urbanista*
Lisa De Gasper, *urbanista*

Valutazione ambientale strategica
Elettra Lowenthal, *ingegnere*

Valutazione compatibilità idraulica
Lino Pollastri, *Ingegnere*

Collaboratori
Chiara Luciani, *ingegnere*

Indice

Data: 18/04/2018 1

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA	1
Titolo I Norme generali	8
Articolo 1 Finalità e contenuti	8
Articolo 2 Obiettivi generali	9
Articolo 3 Ambito di applicazione, efficacia e attuazione	10
Articolo 4 Elaborati del Piano di assetto del territorio	11
Titolo II Direttive e prescrizioni specifiche	14
Articolo 5 Perequazione urbanistica	14
Articolo 6 Riqualificazione ambientale e credito edilizio	17
Articolo 7 Compensazione urbanistica	19
Articolo 8 Accordi tra soggetti pubblici e privati	21
Articolo 9 Accordi di programma	21
Articolo 10 Intese	21
Titolo III Vincoli, pianificazione territoriale e fasce di rispetto	22
Articolo 11 Beni paesaggistici – Norme generali	22
Articolo 12 Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d’acqua	23
Articolo 12bis Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Zone boscate	25
Articolo 12ter Vincolo idrogeologico e forestale	25
Articolo 13 Terre di usi civici	26
Articolo 14 Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004	26
Articolo 15 Vincolo sismico OPCM 3274/2003	30
Articolo 16 Ambiti naturalistici di livello regionale	31
Articolo 16bis Ambiti paesaggi storici di livello regionale	33
Articolo 17 Centri storici	33
Articolo 18 Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PAI – misure per la compatibilità idraulica degli interventi urbanistici	35
Articolo 19 Idrografia / fasce di rispetto	39
Articolo 20 Viabilità / fasce di rispetto	40
Articolo 21 Elettrodotti / fasce di rispetto	42
Articolo 22 Cimiteri / fasce di rispetto	43

Articolo 23	Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico / servitù	44
Articolo 24	Limiti dei centri abitati	46
Articolo 25	Aree a rischio di incidente rilevante	46
Articolo 25Bis	Ambito ricadente nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia	47
Art. 25 Ter	Allevamenti zootecnici	48
Titolo IV	Invarianti	50
Articolo 26	Invarianti di natura geomorfologica	50
Articolo 27	Invarianti di natura idrogeologica	50
Articolo 28	Invarianti di natura paesaggistica	51
Articolo 29	Invarianti di natura ambientale	52
Articolo 30	Invarianti di natura ambientale – Boschi, parchi, giardini storici e verde pubblico	53
Articolo 31	Invarianti di natura ambientale – Filari e siepi	54
Articolo 32	Invarianti di natura ambientale – Alberi monumentali	54
Articolo 33	Invarianti di natura storico-monumentale e architettonica	56
Titolo V	Fragilità	58
Articolo 34	Compatibilità geologica ai fini urbanistici	58
Articolo 35	Compatibilità geologica ai fini urbanistici – Aree idonee	58
Articolo 36	Compatibilità geologica ai fini urbanistici – Aree idonee a condizione	59
Articolo 37	Compatibilità geologica ai fini urbanistici – Aree non idonee	59
Articolo 38	Aree soggette a dissesto idrogeologico	59
Articolo 39	Corsi d’acqua e specchi lacuali	63
Articolo 40	Invasi dei bacini naturali e artificiali e aree ad essi adiacenti	65
Articolo 41	Aree comprese tra gli argini maestri e il corso d’acqua dei fiumi nelle isole fluviali	66
Articolo 42	Aree boschive o destinate a rimboschimento	67
Articolo 43	Aree di interesse storico, ambientale e artistico	67
Articolo 44	Aree per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e della fauna	68
Titolo VI	Trasformabilità – Norme generali	70
Articolo 45	Dimensionamento e aree per servizi	70
Articolo 46	Trasformazione urbanistica dell’esistente e nuova edificazione	72
Articolo 47	Edilizia ecosostenibile e misure di incentivazione	74
Articolo 48	Attività produttive ai sensi del DPR 160/2010 (SUAP)	77

Articolo 49	Attività produttive in zona impropria	80
Articolo 50	Ambiti territoriali omogenei (ATO)	80
Titolo VII	Trasformabilità – Azioni strategiche	82
Articolo 51	Zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo «A», «B», «C», «D» e «F» del PRG vigente	82
Articolo 52	Aree di urbanizzazione consolidata	82
Articolo 52Bis	Aree di urbanizzazione programmata	84
Articolo 53	Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente residenziale	84
Articolo 54	Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente produttiva	85
Articolo 55	Edificazione diffusa	87
Articolo 56	Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale	91
Articolo 57	Aree di riqualificazione e riconversione	93
Articolo 58	Aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica	95
Articolo 59	Microcentralità	96
Articolo 60	Opere incongrue	97
Articolo 61	Mitigazione visiva	98
Articolo 62	Linee preferenziali dello sviluppo insediativo	98
Articolo 63	Limiti fisici all'espansione	99
Articolo 64	Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza	100
Articolo 65	Viabilità principale	100
Articolo 66	Infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza	101
Articolo 67	Infrastrutture di collegamento in programmazione: mobilità lenta – pista ciclopedonale	102
Titolo VIII	Trasformabilità – Tutela ed edificabilità del territorio agricolo	103
Articolo 68	Territorio agricolo – Definizione	103
Articolo 69	Stralciato	104
Articolo 70	Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola	104
Articolo 71	Territorio agricolo – Edilizia esistente	106
Articolo 72	Territorio agricolo – Tipologie e caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni	107
Articolo 73	Manufatti non più funzionali all'agricoltura	110

Articolo 74	Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale	111
Articolo 75	Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale – Sistema delle ville	113
Articolo 76	Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale – Sistema agricolo-fluviale	113
Titolo IX	Trasformabilità – Valori e tutele culturali	116
Articolo 77	Norme generali inerenti valori e tutele culturali	116
Articolo 78	Categorie d'intervento	117
Articolo 79	Interventi su Beni culturali, Ville venete e Immobili di valore testimoniale	119
Articolo 80	Manutenzione ordinaria	119
Articolo 81	Manutenzione straordinaria	119
Articolo 82	Restauro e risanamento conservativo	121
Articolo 83	Ristrutturazione edilizia di tipo A	122
Articolo 84	Ristrutturazione edilizia di tipo B	122
Articolo 85	Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le ville venete	123
Articolo 86	Pertinenze scoperte da tutelare	124
Articolo 87	Contesti figurativi dei complessi monumentali	125
Articolo 88	Edifici ed aree con vincoli alla trasformazione	127
Articolo 88 bis	Pertinenze scoperte da tutelare di livello comunale	127
Articolo 89	Coni visuali	128
Articolo 90	Opere idrauliche di interesse storico-ambientale	129
Titolo X	Trasformabilità – Valori e tutele naturali	131
Articolo 91	Rete ecologica	131
Articolo 92	Rete ecologica – Stepping Stones	132
Articolo 92Bis	Ambiti di connessione naturalistica	133
Articolo 93	Rete ecologica – Corridoi ecologici principali	135
Articolo 94	Rete ecologica – Corridoi ecologici secondari	135
Articolo 95	Barriere infrastrutturali	136
Articolo 96	Barriere naturali	139
Titolo XI	Disposizioni comuni, transitorie e finali	140
Articolo 97	Entrata in vigore del PAT	140
Articolo 98	Modifiche al PAT senza formale variante	140
Articolo 99	Adeguamento degli elaborati del PAT	141

Allegati alle Norme tecniche		142
Allegato 1	Registro comunale della zona agricola con caratteristica di SAU trasformata in zone con destinazione diversa da quella agricola	142
Allegato 2	Dimensionamento – ATO 1 «Noventa»	142
Allegato 3	Dimensionamento – ATO 2 «Noventana»	143
Allegato 4	Dimensionamento – ATO 3 «Oltrebrenta»	144
Allegato 5	Dimensionamento – ATO 4 «Zona industriale di Padova (ZIP)»	145
Allegato 6	Dimensionamento – ATO 5 «Zona artigianale di Vigonza-Via Julia»	146
Allegato 7	Dimensionamento – Riepilogo per tutto il territorio comunale di Noventa Padovana	147
Allegato 8	Verifica del dimensionamento – ATO 1 «Noventa»	148
Allegato 9	Verifica del dimensionamento – ATO 2 «Noventana»	149
Allegato 10	Verifica del dimensionamento – ATO 3 «Oltrebrenta»	150
Allegato 11	Verifica del dimensionamento – ATO 4 «Zona industriale di Padova (ZIP)»	151
Allegato 12	Verifica del dimensionamento – ATO 5 «Zona artigianale di Vigonza-Via Julia»	152
Allegato 13	Verifica del dimensionamento – Riepilogo per tutto il territorio comunale di Noventa Padovana	153
Allegato 14	Scheda norma – Ambito di trasformazione M/1	154
Allegato 15	Scheda norma – Ambito di trasformazione M/2	158
Allegato 16	Scheda norma – Ambito di trasformazione M/3	161
Allegato 17	Scheda norma – Ambito di trasformazione M/4	164
Allegato 17 bis	Scheda norma – Ambito di trasformazione M/5	166
Allegato 18	Scheda norma – Ambito di trasformazione R/1	169
Allegato 19	Scheda norma – Ambito di trasformazione R/2	172
Allegato 20	Scheda norma – Ambito di trasformazione R/3	174
Allegato 21	Scheda norma – Ambito di trasformazione R/4	176
Allegato 22	Scheda norma – Ambito di trasformazione R/5	178

Titolo I Norme generali

Articolo 1 Finalità e contenuti

1. Il Piano di assetto del territorio (PAT), è uno strumento di pianificazione introdotto con la Legge regionale (LR) n. 11/2004, in seguito richiamata anche con l'espressione «Legge urbanistica regionale» o con la sua abbreviazione «LUR»; costituisce il primo documento del Piano regolatore comunale (PRC), strumento urbanistico che sostituisce il Piano regolatore generale (PRG) ai sensi della precedente legge urbanistica regionale, la LR 61/1985.

2. Il PAT, redatto sulla base di previsioni decennali, ha natura prescrittiva e persegue le seguenti **finalità**:

- a) delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, individuando le «vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale» (articolo 12 «Il Piano regolatore comunale», comma 2, LUR);
- b) definire i criteri strutturali, qualitativi e quantitativi per la redazione del successivo Piano degli interventi (PI), strumento urbanistico che «in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità» (articolo 12 «Il Piano regolatore comunale», comma 3, LUR).

3. Le Norme tecniche, redatte in coerenza con le scelte strategiche e gli obiettivi generali indicati nell'apposito Documento preliminare, definiscono direttive, prescrizioni e vincoli in correlazione con le indicazioni degli elaborati cartografici del PAT.

4. I **contenuti** delle Norme tecniche specificano:

- a) gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- b) il limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa;

- c) la disciplina dei centri storici, delle zone di tutela, delle zone agricole;
- d) le dotazioni minime di servizi;
- e) le linee preferenziali di sviluppo insediativo, le aree di urbanizzazione consolidata, le aree di riqualificazione e conversione;
- f) i contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi;
- g) i criteri per gli interventi di miglioramento, ampliamento, dismissione delle attività produttive in zona impropria;
- h) le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione.

5. La Legge urbanistica regionale istituisce i seguenti tre nuovi strumenti che i piani potranno utilizzare per la gestione del territorio:

- a) la «perequazione urbanistica», finalizzata all'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree;
- b) il «credito edilizio», cioè la possibilità di acquisire un diritto edificatorio, come conseguenza della demolizione di opere incongrue, dell'eliminazione degli elementi di degrado, di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- c) la «compensazione urbanistica», che permette ai proprietari di aree e di edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche attraverso il credito edilizio, su aree e/o edifici, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

Articolo 2 Obiettivi generali

1. Il quadro di riferimento, entro il quale si inserisce il PAT del Comune di Noventa Padovana, si ispira ai principi e agli **obiettivi generali** già delineati nel Documento preliminare, che vengono riportati di seguito:

- a) salvaguardare il territorio dal rischio idrogeologico;
- b) tutelare e valorizzare gli aspetti ambientali e paesaggistici dei corsi d'acqua;
- c) riqualificare l'ambiente tramite il completamento della struttura

- del verde, favorendo lo sviluppo dei corridoi ecologici;
- d) migliorare la leggibilità del territorio valorizzando le emergenze paesaggistiche;
 - e) ampliare le superfici e la qualità del verde pubblico, promuovendo lo sviluppo verso un sistema del verde;
 - f) aumentare le possibilità di ricreazione nello spazio aperto;
 - g) valorizzare il patrimonio storico culturale e i luoghi identitari;
 - h) tutelare e valorizzare il contesto paesaggistico delle ville storiche;
 - i) riqualificare il sistema degli spazi pubblici, in particolare degli spazi identitari;
 - j) migliorare il rapporto tra territorio urbano e infrastrutture viarie;
 - k) riqualificare i bordi dell'edificato, migliorando il rapporto tra gli insediamenti ed il contesto territoriale;
 - l) favorire interventi che garantiscano un miglioramento della qualità del patrimonio edilizio degradato attraverso la riqualificazione o la sostituzione di parti di tessuto urbano;
 - m) promuovere i sistemi di trasporto alternativi (percorsi pedonali, percorsi ciclabili e trasporti pubblici);
 - n) migliorare e adeguare la dotazione di servizi alla crescita demografica e alle mutate esigenze;
 - o) promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.

Articolo 3 Ambito di applicazione, efficacia e attuazione

1. Il presente PAT fissa obiettivi e condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili il cui **ambito di applicazione** coincide con il territorio comunale di Noventa Padovana.

2. Le presenti Norme tecniche, sotto il profilo dell'**efficacia**, propongono direttive, prescrizioni e vincoli. Le direttive, le prescrizioni e i vincoli hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al PAT

3. L'attuazione del PAT si effettua attraverso il Piano degli interventi (PI). Fino all'approvazione della prima Variante al PI, il Piano regolatore generale (PRG) vigente assume valore ed efficacia di PI per quanto compatibile e non in contrasto con il Piano di assetto del territorio.

4. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati dal PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime

dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Articolo 4 Elaborati del Piano di assetto del territorio

1. Il PAT è composto da elaborati di tipo cartografico e di tipo testuale aventi natura prescrittiva, ossia finalizzati a orientare le modalità di trasformazione del territorio come di seguito articolati:

- a) Tavola 1: Vincoli e pianificazione territoriale;
- b) Tavola 2: Invarianti;
- c) Tavola 3: Fragilità;
- d) Tavola 4: Trasformabilità;
- e) Tavola 5: Zona agricola utilizzata;
- f) Relazione tecnica;
- g) Norme tecniche;
- h) Quadro conoscitivo in formato elettronico;
- i) Rapporto Ambientale della VAS;
- j) Allegato A – Approfondimenti valutativi condotti nell'ambito della fase istruttoria;
- k) Allegato B – Approfondimenti in merito al rischio tecnologico;
- l) Allegato C – Approfondimenti in merito alle osservazioni n. 15 e 47 al PAT adottato;
- m) Allegato 1 – Pianificazione comuni limitrofi, Scala 1:10'000;
- n) Allegato 2 – Quadro ambientale di riferimento per la trasformazione del territorio, Scala 1:8'000;
- o) Sintesi non tecnica della VAS;
- p) Tavola S.a: Studia agronomici: Classificazione suolo agricolo;
- q) Tavola S1.b: Studi Agronomici: Zona agricola;
- r) Tavola S1.c: Studia agronomici: Zona agricola utilizzata;
- s) Tavola S2.a: Studi Geologici: Geomorfologia;
- t) Tavola S2.b: Studi geologici: Litologia;
- u) Tavola S2.c: Studi geologici: Idrogeologia;

- v) Tavola S2.d: Studi geologici: fragilità;
- w) Tavola S3.a: valutazione di compatibilità Idraulica: rete idrografica;
- x) Tavola S3. b: Valutazione di compatibilità Idraulica. Rete fognaria;
- y) Relazione agronomica;
- z) Relazione geologica;
- aa) Valutazione di compatibilità idraulica;
- bb) Note di recepimento dei pareri dei consorzi di bonifica e del Genio Civile di Padova;
- cc) Integrazioni alla Valutazione di Compatibilità idraulica conseguenti alla fase istruttoria condotta sulle osservazioni pervenute al PAT adottato - Giugno 2016
- dd) Stato di attuazione del PRG.
- ee) Integrazioni al Rapporto Ambientale:
 - Allegato A Approfondimenti valutativi condotti nell'ambito della fase istruttoria
 - Allegato B Approfondimenti in merito al rischio tecnologico
 - Allegato C Integrazioni al Rapporto Ambientale in accoglimento del Parere Motivato n. 124 del 17 maggio 2016
 - Allegato D Pianificazione comuni limitrofi
 - Allegato E Quadro ambientale di riferimento per la trasformazione del territorio"
- ff) Integrazioni fase istruttoria post-adozione
 - Allegato E Integrazione Relazione Agroforestale
 - Allegato F Tipo e Capacità d'uso dei suoli
 - Allegato G Paesaggio rurale ed elementi costitutivi
 - Allegato Gbis Elementi produttivi strutturali
 - Allegato H Aree di pregio naturalistico: sistema eco-relazionale

2. Le prescrizioni di tipo cartografico sono contenute nei seguenti elaborati, tutti in scala 1:10.000:

- a) Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione territoriale»;
- b) Tavola 2 – «Invarianti»;
- c) Tavola 3 – «Fragilità»;
- d) Tavola 4 – «Trasformabilità»;
- e) Tavola 5 – «Zona agricola utilizzata».

3. Le prescrizioni di tipo testuale sono contenute nelle Norme tecniche del PAT.

4. La simbologia usata nelle tavole è conforme alle «specifiche tecniche per la rappresentazione dei piani, comprensive delle tavole di progetto» di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g) della Legge urbanistica regionale.

5. Ad ogni categoria di intervento e/o indicazione riportata in le-

genda corrispondono uno o più articoli delle seguenti norme. Gli articoli delle presenti Norme tecniche che non hanno corrispondenza con i temi rappresentati cartograficamente hanno lo scopo di chiarire i criteri per la formulazione dei parametri qualitativi e quantitativi che indirizzano gli interventi sul territorio.

6. Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo.

7. In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella VAS, ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invariabili e le limitazioni della trasformabilità.

Titolo II Direttive e prescrizioni specifiche

Articolo 5 Perequazione urbanistica

Descrizione

1. Il PAT stabilisce criteri e modalità per l'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica, perseguendo, ai sensi dell'articolo 35 «Perequazione urbanistica» della LUR, l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

Direttive

2. Per i temi affrontati e disciplinati dal PAT, gli interventi di nuova urbanizzazione, ristrutturazione e/o riqualificazione urbanistica da sottoporre a Piano urbanistico attuativo (PUA), sono definiti in sede di PI con riferimento alle «Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale» (Articolo 56), alle «Aree di riqualificazione e riconversione» (Articolo 57) e alle «Linee preferenziali per lo sviluppo insediativo» (Articolo 62), rappresentate in Tavola 4 – «Trasformabilità», secondo il principio perequativo di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi previsti dal PRG vigente e confermati dal PAT, relativamente ai quali continuano ad applicarsi ai sensi del comma 5bis dell'Articolo 48 della LUR, le Norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG medesimo.

3. Con l'adozione della prima Variante al PI, i criteri perequativi dovranno essere integralmente adeguati al presente articolo. Il PI potrà eventualmente riconfermare i parametri urbanistici previgenti.

3.bis L'intervento perequativo può comportare una cessione di opere, aree o beni, ulteriore alle dotazioni minime di cui all'art. 32 della LUR, nel caso sia collegato ad una premialità volumetrica ulteriore rispetto a quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente, o nel caso essa sia stata concertata all'interno di un accordo pubblico privato che, ai sensi dell'art. 6 della LUR, sia funzionale ad un rilevante interesse pubblico.

4. Gli interventi di cui al comma 3bis devono indicare, senza pregiudizio dei diritti di terzi e coerentemente con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale, la «convenienza pubblica», conseguente alla modifica della destinazione urbanistica o all'incremento della potenzialità edificatoria dei singoli ambiti da sottoporre a PUA,

fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all'articolo 32 «Dotazioni di aree per servizi nei Piani urbanistici attuativi», LUR.

5. Con riferimento al successivo comma 11, lettera d)), per «plusvalore economico» si intende la differenza tra il valore finale degli immobili conseguente alla trasformazione urbanistica operata dal PI ed il valore iniziale degli stessi nel loro stato di effettiva consistenza e di originaria destinazione urbanistica, sommato a tutti i costi di produzione del valore finale, compresi quelli di eventuale bonifica dell'area.

6. La «convenienza pubblica», in linea generale e di principio, va determinata in funzione dell'intervento (nuova urbanizzazione, ristrutturazione e/o riqualificazione urbanistica) e delle sue caratteristiche (situazione di partenza, complessità, tempistica, qualità costruttiva e ambientale, ecc.).

7. Il PI può stabilire criteri ulteriori per la determinazione della «convenienza pubblica» in considerazione dei vantaggi di valore sociale di interesse collettivo difficilmente valutabili in termini economici, tra i quali a titolo di esempio:

- a) risanamenti e bonifiche ambientali;
- b) riqualificazione dell'ambiente sociale;
- c) allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischio di incidente rilevante;
- d) riduzione di problematiche derivanti dall'applicazione di norme sanitarie.
- e) realizzazione di organici ed efficienti interventi di deflusso delle acque di intere zone urbanizzate.

8. Nel caso che il PAT preveda più opzioni localizzative per gli interventi di nuova urbanizzazione, il Comune, con opportuni avvisi pubblici, invita i proprietari degli immobili, nonché gli operatori interessati, a trasmettere proposte di intervento ai sensi dell'articolo 17 «Contenuti del Piano degli interventi (PI)», comma 4, LUR, nei termini previsti nell'avviso medesimo e nel rispetto dei contenuti e delle modalità di cui alle «Prescrizioni» del presente articolo.

9. L'Amministrazione comunale seleziona in sede di PI le proposte di accordo pubblico-privato più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana indicati nell'avviso pubblico, e ne prevede l'attuazione mediante PUA con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6 «Accordi tra soggetti pubblici e privati» della LUR.

10. Le aree e le opere da cedere al Comune potranno essere utilizzate con le seguenti finalità indicate a titolo esemplificativo:

- a) ambiti di utilizzo dei crediti edilizi anche per operazioni di

- compensazione urbanistica;
- b) realizzazione di opere, attrezzature, servizi e infrastrutture pubbliche, bacini di laminazione, ecc. aggiuntivi rispetto agli standard primari e secondari;
- c) realizzazione di edilizia residenziale pubblica;
- d) interventi di compensazione/mitigazione ambientale individuati dalla VAS;
- e) realizzazione di altre tipologie di dotazioni territoriali.

Prescrizioni

11. Per gli interventi di nuova urbanizzazione, da attuare attraverso procedure di evidenza pubblica, il relativo avviso per la formulazione di proposte di accordo pubblico-privato dovrà contenere:

- a) i principali obiettivi di interesse pubblico e gli standard di qualità urbana rapportati con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali che l'Amministrazione comunale intende perseguire nei termini di validità del PI;
- b) il limite quantitativo massimo della zona agricola avente caratteristica di SAU trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola nel rispetto della quantità massima complessiva prevista dal PAT e nei termini di validità del PI;
- c) *stralciato*;
- d) *stralciato*;
- e) lo schema tipo di atto unilaterale d'obbligo da sottoscrivere a cura dei soggetti proponenti, con i seguenti contenuti minimi:
 - 1) definizione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti proponenti e il Comune;
 - 2) modello economico dimostrativo della convenienza pubblica, attraverso l'analisi finanziaria e la valutazione dei risultati dell'investimento, misurata in termini percentuali rispetto al profitto conseguito dal proponente, determinato dal piano finanziario della trasformazione urbanistica dell'ambito territoriale interessato, esclusa la componente edificatoria, con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra eventuali risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
 - 3) garanzie di carattere finanziario;
 - 4) tempi e fasi per la realizzazione del programma;
 - 5) previsione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti;

- f) lo schema tipo della relazione illustrativa della proposta, finalizzata alla rappresentazione del programma sotto il profilo ambientale, urbanistico ed economico, con particolare riguardo ai benefici derivanti al Comune ed ai soggetti proponenti;
- g) i criteri di valutazione delle proposte di accordo pubblico – privato.

12. Prima dell'adozione della prima Variante al PI, da parte del Consiglio comunale, i titolari delle proposte risultate più idonee a soddisfare gli obiettivi di interesse pubblico, gli standard di qualità urbana e la maggior convenienza pubblica devono presentare gli atti unilaterali d'obbligo, registrati e trascritti, con i contenuti innanzi descritti, nonché di una scheda urbanistica che definisca:

- a) ambiti ed interventi previsti;
- b) parametri dimensionali;
- c) elaborati grafici in scala 1:500 rappresentativi delle indicazioni progettuali.

13. La procedura relativa alle proposte selezionate si conclude con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6 «Accordi tra soggetti pubblici e privati»6, LUR.

Articolo 6 Riqualficazione ambientale e credito edilizio

Descrizione

1. Il PAT stabilisce criteri e modalità per l'applicazione dell'istituto del credito edilizio-ai sensi dell'articolo 36 «Riqualficazione ambientale e credito edilizio», commi 3, 4, 5, della LUR, che lo definisce come quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta a seguito della demolizione di opere incongrue, l'eliminazione di elementi di degrado, la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, ovvero a seguito delle compensazioni di cui all'articolo 37 «Compensazione urbanistica» della LUR, disciplinata dall'Articolo 7 «Compensazione urbanistica» delle presenti Norme tecniche.

2. stralciato

3. La misura dei crediti edilizi, espressa in m³ o in m², corrisponde al rapporto tra il valore di mercato dell'immobile da trasformare, maggiorato dell'onere per il ripristino ambientale, e il valore unitario di mercato (euro/m³ o euro/m² edificabile) dell'ambito territoriale individuato per la utilizzazione dei diritti edificatori espressi dal credito

edilizio, incrementata di una percentuale da definire ai sensi delle modalità indicate al successivo comma 6 e seguenti e secondo criteri rapportati all'interesse pubblico.

Direttive

4. Ai fini dell'articolo 36 «Riqualificazione ambientale e credito edilizio» della LUR, il Piano degli interventi (PI) disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi specificati al comma 1 del suddetto articolo della LUR e al successivo comma 6 del presente articolo di queste Norme tecniche nonché, tra questi, gli interventi che determinano un credito edilizio.

5. I crediti edilizi potranno essere spesi prioritariamente all'interno di:

- a) (ai sensi degli articoli Articolo 52, Articolo 54 e Articolo 53 delle presenti Norme tecniche);
- b) (Articolo 56);
- c) (Articolo 57);
- d) altri contesti territoriali esplicitamente previsti a tale scopo dal PAT e dal PI;
- e) ambiti di edificazione diffusa;
- f) aree di trasformabilità individuate dal PAT.

6. Il PAT individua e disciplina le aree in relazione ai quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio nell'ambito delle seguenti fattispecie e finalità:

- a) eliminare elementi contrastanti con i vincoli e la tutela definiti dal PAT e dal PATI;
- b) demolire immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
- c) migliorare la qualità urbana (arredo urbano, piste ciclabili, reti ecologiche, adeguamenti stradali e relativi incroci);
- d) riordinare la zona agricola mediante la demolizione di strutture agricolo-produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola e insediamenti produttivi ubicati in zona impropria da trasferire, ecc.;
- e) ripristinare e riqualificare il territorio dal punto di vista urbanistico, paesaggistico, architettonico e ambientale, mediante l'eliminazione di elementi di contrasto con i vincoli, valori e tutele, fragilità e invariati;
- f) realizzare invasi a cielo aperto per lo smaltimento delle acque piovane e superfici boscate per la realizzazione della rete ecologica;

- g) acquisire al demanio pubblico le aree di «forestazione» relative al «riequilibrio ecologico» derivante dalla perequazione ambientale disciplinata dall'articolo 11 «Perequazione territoriale e ambientale» delle Norme tecniche del PATI della Comunità metropolitana di Padova;
- h) risarcire il vincolo di utilizzo a «forestazione».

7. Eventuali elementi incongrui individuati dal PI, a cui applicare l'istituto del credito edilizio, potranno rientrare in detta fattispecie se di rilevanza non strategica e fatti salvi il dimensionamento del PAT ed i criteri di sostenibilità evidenziati dalla VAS.

8. Per ogni ambito soggetto alla disciplina del credito edilizio il PI prevede una scheda urbanistica che definisca:

- a) la localizzazione dell'intervento, gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
- b) la quantificazione del credito edilizio, da determinarsi ai sensi del presente articolo.

9. I crediti edilizi sono annotati in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 «Contenuti del Piano degli interventi (PI)», comma 5, lettera e), della LUR e riporta:

- a) i dati anagrafici del titolare del credito e di eventuali terzi cessionari;
- b) la quantificazione del credito in relazione alla sede di utilizzo;
- c) i termini temporali di utilizzo.

10. L'attuazione degli interventi cui è connesso il riconoscimento di un credito edilizio avviene nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 11 «Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento» della Legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Articolo 7 Compensazione urbanistica

Descrizione

1. Il PAT stabilisce criteri e modalità per l'applicazione dell'istituto della compensazione urbanistica, che è l'istituto mediante il quale, secondo le procedure di legge, viene permesso ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà

pubblica, previa cessione all'Amministrazione dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.

Direttive

2. L'Amministrazione comunale, in sede di approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica e di inserimento dello stesso nell'elenco annuale delle opere pubbliche, può acquisire il consenso dell'espropriando alla applicazione della compensazione urbanistica.

3. Si applicano le procedure previste dall'articolo 37 «Compensazione urbanistica» della LUR e, per tramite di questo, dagli articoli 7 «Accordo di programma», 20 «Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo» e 21 «Comparto urbanistico»³⁷ della medesima legge regionale; inoltre:

- a) il PI determina la quota di diritti edificatori, con riferimento ai singoli ATO, da riservarsi per finalità compensative;
- b) il PI disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare, e per rendere possibile la commerciabilità dei crediti edilizi provvede, per gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo degli stessi, l'attribuzione alle varie zone omogenee di indici di edificabilità differenziati e un indice minimo e massimo di edificabilità fondiaria;
- c) la quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata, per quantità e destinazioni d'uso, sulla base del principio dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi concessi;
- d) ai soli fini compensativi, per la determinazione del valore degli immobili si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» per le opere private di pubblica utilità;
- e) il PI determina le modalità di connessione tra diritti compensativi ed edificatori, con riferimento a valori unitari standard riferiti alla categoria urbanistica, alla destinazione d'uso ed all'andamento del mercato immobiliare, come valutato ai fini dell'Imposta municipale unica (IMU) e, se del caso, anche con riferimento alle singole microzone catastali.

Articolo 8 Accordi tra soggetti pubblici e privati

Descrizione

1. Riferimento legislativo: LUR, articolo 6 «Accordi tra soggetti pubblici e privati».

Direttive

2. Relativamente ai temi affrontati e disciplinati dal PAT, gli interventi da attuarsi mediante accordi tra soggetti pubblici e privati sono definiti in sede di PI, sulla base di proposte presentate dai privati, nel rispetto degli obiettivi del PAT e, nello specifico, delle «Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale» (Articolo 56), delle «Aree di riqualificazione e riconversione» (Articolo 57) e delle «Linee preferenziali dello sviluppo insediativo» (Articolo 62), rappresentate in Tavola 4 – «Trasformabilità», nonché secondo il principio perequativo di cui all'Articolo 5 «Perequazione urbanistica».

Articolo 9 Accordi di programma

Descrizione

1. Riferimenti legislativi:

- a) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articolo 34;
- b) LUR, articolo 7 «Accordo di programma».

Prescrizioni

2. I rapporti con i privati sono disciplinati da atto unilaterale d'obbligo o da convenzione da allegare all'Accordo di programma.

Articolo 10 Intese

Descrizione

1. Riferimenti legislativi:

- a) Legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», articoli 14 «Conferenza di servizi», 14-bis «Conferenza di servizi preliminare», 14-ter «Lavori della Conferenza di servizi», 14-quater «Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi» e 14-quinquies «Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto»;
- b) LUR, articolo 28 «Intese».

Titolo III Vincoli, pianificazione territoriale e fasce di rispetto

Articolo 11 Beni paesaggistici – Norme generali

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione territoriale».

2. I beni paesaggistici sono tutti quelli sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (CBC), articolo 142 «Aree tutelate per legge».

Direttive

3. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il PI, sulla base delle previsioni del PAT, precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, da quelli ad elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

4. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il PI attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:

- a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.

Prescrizioni e vincoli

5. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal PAT, dalle previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paes-

saggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (CBC).

6. *stralciato*

7. Gli obiettivi di tutela e di qualità paesaggistica contenuti nel PAT sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.

8. Dalla data dell'adozione del PAT le prescrizioni di natura paesaggistica in esso contenuti costituiscono norma di salvaguardia immediatamente applicabile in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici.

9. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni di tutela e qualità paesaggistica sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti, nelle disposizioni di pianificazione urbanistica ed edilizia e devono essere obbligatoriamente applicate nell'ambito dei procedimenti di approvazione di PUA, di rilascio dei titoli abilitativi e della Denuncia di inizio attività (DIA).

Articolo 12 Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione territoriale».

2. Riferimenti legislativi:

- a) D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (CBC), articolo 142 «Aree tutelate per legge»;
- b) Provvedimento del Consiglio regionale del Veneto 28 giugno 1994, n. 940.

3. In ottemperanza al provvedimento di cui al precedente comma 2, lettera b)), sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del sopra citato articolo 142 CBC i seguenti corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di m 150 ciascuna:

- a) fiume Brenta;
- b) canale Piovego.

4. Ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 142 CBC non sono sottoposte a vincolo le aree, ancorché interessate dal provvedimento di cui al comma precedente, che alla data del 6 settembre 1985 erano classificate negli strumenti urbanistici come ZTO di tipo «A» o «B».

Direttive

5. Il PI identifica le aree escluse dalle disposizioni di cui al precedente comma 4.

6. Per l'esatta individuazione della fascia dei 150 metri del vincolo, le fasce laterali ai fiumi, per la lunghezza di 150 metri, vanno calcolate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda, o dal piede esterno dell'argine, quando quest'ultimo espliciti una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria.

Prescrizioni e vincoli

7. Il rilascio dei permessi di costruire e l'assenso alle DIA per interventi da realizzare sui beni di cui al presente articolo, sono subordinati alla preventiva autorizzazione paesaggistica da parte del Comune ai sensi dell'articolo 142 «Aree tutelate per legge» del CBC, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

8. Per i corsi d'acqua evidenziati va mantenuto l'impianto originario senza alterarne il tracciato e le caratteristiche e rafforzando e potenziando le cortine arboree.

9. Le fasce di rispetto sono finalizzate alla tutela dei beni, infrastrutture e servizi e sono definite e regolate dalle specifiche disposizioni vigenti in materia.

10. *stralciato*

11. La rete dei corsi d'acqua va utilizzata preferibilmente come direttrice per i percorsi ciclopedonali e valorizzata a fini ricreativi e per il tempo libero.

12. Per gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di Piano, ricadenti in tutto o in parte nelle fasce di rispetto, sono ammessi, fino alla eventuale utilizzazione pubblica dell'area, solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d'uso.

13. Nelle fasce di rispetto non sono consentite costruzioni in sopra e sottosuolo, che non siano relative all'infrastruttura protetta.

14. *stralciato*

15. Sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabile il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale e di riqualificazione urbana, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.

16. Vanno altresì mantenuti i filari alberati esistenti lungo i corsi

d'acqua; qualora sia necessario accedere al corso d'acqua per garantire la manutenzione idraulica, i filari alberati vanno conservati su almeno una delle due sponde del corsi d'acqua.

17. Le eventuali nuove piantumazioni dovranno essere disposte a una distanza dagli argini di almeno 5,00 m dall'unghia a campagna per consentire il passaggio dei mezzi meccanici per la manutenzione delle opere.

18. È possibile la realizzazione di scalinate in legno per l'uso del corso d'acqua per attività del tempo libero e/o sportive; in ogni caso comunque si dovrà acquisire il parere dell'Ente gestore del corso d'acqua stesso.

19. Il PI specificherà le modalità di valorizzazione dei paleoalvei attraverso la sistemazione di opportune quinte arboree e/o arbustive adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona.

Articolo 12bis Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Zone boscate

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione territoriale».

2. Riferimenti legislativi:

- a) D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (CBC), articolo 142 «Aree tutelate per legge»

Direttive

3. Il PI verifica la sussistenza di zone boscate in base alla definizione di cui all'art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 227/2001 («Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.»)

Articolo 12ter Vincolo idrogeologico e forestale

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione territoriale».

2. Riferimenti legislativi:

- b) R.D. n. 3267 del 30.12.1923;
- c) R.D. n. 1126 del 16.05.1926;

- d) Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, “Legge forestale regionale”.

Direttive

3. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli idrogeologici e forestali di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.

Articolo 13 Terre di usi civici

1. L'accertamento effettuato c/o gli uffici competenti ha comprovato l'inesistenza di terreni gravati da uso civico nel Comune di Noventa Padovana.

2. Riferimenti Legislativi:

- a) D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (CBC), articolo 142 «Aree tutelate per legge», comma 1, lettera h) relativamente alle «zone gravate da usi civici»;
- b) Legge 16 giugno 1927, n. 1766, «Conversione in legge con modificazioni del RD 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del RD 28 agosto 1924, n. 1484, e del RD 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia»;
- c) Regolamento per l'esecuzione della Legge 1766/1927, approvato con RD 26 febbraio 1928, n. 332;
- d) LR 22 luglio 1994, n. 31, «Norme in materia di usi civici».

Direttive

3. *stralciato.*

Prescrizioni e vincoli

4. *stralciato*

5. *stralciato*

6. *stralciato*

7. *stralciato*

8. *stralciato*

9. *stralciato*

Articolo 14 Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione territoriale».

2. Riferimento legislativo: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (CBC), articolo 10 «Beni culturali», e nello specifico

- a) comma 1, relativamente alle cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico o etnoantropologico,
- b) comma 3, lettera a), relativamente alle cose immobili che presentano interesse artistico, storico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati alla lettera precedente (comma 1 dell'articolo 10 CBC),
- c) comma 3, lettera d), relativamente alle cose immobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose,
- d) comma 4, lettera f), relativamente a ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico,
- e) comma 4, lettera g), relativamente a pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico,
- f) comma 4, lettera h), relativamente a siti minerari di interesse storico od etnoantropologico,
- g) comma 4, lettera l), relativamente a tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

3. L'identificazione cartografica dei beni disciplinati dal presente articolo ha titolo ricognitivo e non esaustivo.

4. Il vincolo monumentale interessa aree, elementi e manufatti fortemente rappresentativi del territorio comunale in quanto connotati da pregio storico-testimoniale. Si tratta principalmente dell'insieme delle ville storiche e dei loro parchi ed aree di pertinenza, delle corti e dei nuclei rurali come di seguito elencati:

- a) Villa Baccanello Cappello;
- b) Villa Todeschini;
- c) Villa Dalla Favera Canella;
- d) Villa Gemma ora Giaretta;

- e) Villa Giovanelli;
 - f) Villa Giustinian, De Chanthal, Rota Destro;
 - g) Villa Grimani Vendramin Calergi Valamarana;
 - h) Villa Corner Soranzo Manzoni;
 - i) Villa Melato;
 - j) Villa Morosini Antonibon;
 - k) Villa Manzoni;
 - l) Villa Marcello;
 - m) Villa Vendramin Cappello Collizzolli;
 - n) Villa Bonfio;
 - o) Villa Loredan, Gallini, Saccomani;
 - p) Villa Petri;
 - q) Villa Gussoni, Lorenzoni, Mattioli, Del Pozzo
 - r) Villa Bianchi, Negri, Michiel, Suppiej, Busatta
 - s) Casa “Ai Tre Porteghi”
- oltre agli edifici pubblici con più di 70 anni:
- t) Chiesa Noventana Sant'Antonio;
 - u) Conca e briglia mobile;
 - v) Centro anziani via Marconi
 - w) Capitello Sant'Antonio via Cucchetti.

Direttive

5. Il PI aggiorna il censimento e l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo, ne promuove la catalogazione ed individua i rispettivi ambiti di protezione e fruizione.

6. Ai sensi del comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 40 «Centri storici e beni culturali» della LUR, il PI attribuisce a ciascun immobile di cui al presente articolo, la caratteristica tipologica di riferimento tra le categorie determinate al successivo Articolo 85 «Ville individuate nella pubblicazione dell'istituto Regionale per le ville venete» nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio, di cui al successivo Articolo 78 «Categorie di Intervento».

7. Il PI, in coerenza con quanto previsto nei successivi articoli Articolo 85 « Ville individuate nella pubblicazione dell'istituto Regionale per le ville venete », Articolo 78 « Categorie di Intervento » e Articolo 79 «Interventi su Beni culturali, Ville Venete e Immobili di valore testimoniale», detta norme affinché l'assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali, di complessi ecclesiastici e in genere in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico-artistica, sia conservato nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), inibendo l'edificazione ove

questa comporti l'alterazione della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico-ambientale e del contesto figurativo.

Prescrizioni e vincoli

8. Gli immobili di cui al presente articolo non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

9. Il rilascio di permessi di costruire e l'assenso alle DIA sui beni di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai beni architettonici ed al paesaggio.

10. In virtù del principio della non esaustività dell'identificazione cartografica dei beni disciplinati dal presente articolo, richiamato al precedente comma 3, la mancata indicazione nel PAT di ambiti che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui al presente articolo nei suddetti ambiti ed immobili, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

11. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati che non risultino tali a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo nei suddetti ambiti, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

12. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazioni degli stessi, fa venir meno anche la cogenza delle relative norme di tutela.

13. *stralciato.*

14. Gli interventi di recupero e riuso dei manufatti sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti e al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico-documentale caratterizzanti il sito.

15. Fino all'approvazione della prima Variante al PI, con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e restauro, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora non in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 15 Vincolo sismico OPCM 3274/2003

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione territoriale»; l'area non è rappresentata in maniera esplicita in quanto interessa l'intero territorio comunale.

2. Riferimenti legislativi:

- a) OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», modificata dall'OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006 «Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone»;
- b) DCRV n. 67 del 3 dicembre 2003 che recepisce la suddetta OPCM n. 3274/2003;
- c) DPCM del 12 ottobre 2007 per la «Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni»;
- d) DL 31 dicembre 2007, n. 248/2007, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», modificato dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31/2008, di conversione del suddetto DL, e, nello specifico, l'articolo 20 «Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni»;
- e) DM 14 gennaio 2008 recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», modificato dal DM 6 maggio 2008 recante «Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove “Norme tecniche per le costruzioni”»;
- f) DGRV n. 71 del 22 gennaio 2008 «Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 “Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”. Direttive per l'applicazione»;
- g) DGRV n. 3308 del 4 novembre 2008 «Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica»;
- h) Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 617 del 2 febbraio 2009 «Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”»;

3. Il territorio comunale ricade in area classificata «Zona 4» ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003 e della DCR n. 67/2003.

Direttive

4. Nell'ambito della redazione di PAT, PI e loro varianti non sussiste l'obbligo a redigere lo Studio di compatibilità sismica ai sensi della DGR 3308/2008.

Prescrizioni e vincoli

5. I progetti delle opere devono essere redatti secondo la normativa tecnica per le zone sismiche – Zona 4 – senza obbligo di esame da parte degli Uffici del Genio Civile.

Articolo 16 Ambiti naturalistici di livello regionale

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione territoriale».

2. Riferimento legislativo: PTRC del 1991, articolo 19 «Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali», con particolare riferimento al comma 1, punto primo «ambiti naturalistici di livello regionale».

3. Nel territorio comunale di Noventa Padovana, gli ambiti naturalistici di livello regionale corrispondono al corso del fiume Brenta.

4. Nella relazione sullo stato del territorio, il PTCP della Provincia di Padova individua all'interno dei settori ambientali d'interesse provinciale, alla voce sistemi di pianura – sistemi acquatici e semiterrestri, l'Asta del fiume Brenta come «area di fragilità e/o valore naturalistico elevato». Le relative problematiche ambientali sono legate principalmente all'intervento antropico, in particolare alle attività di escavazione che generano problemi idrologici e ambientali.

5. L'area individuata costituisce zona ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico: il PAT orienta l'intervento verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano tale ambito.

Direttive

6. Fatti salvi i contenuti dell'Articolo 12 «Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua» delle presenti Norme tecniche, per tali aree il Comune, in sede di PI di concerto con la Provincia, prevede azioni volte:

- a) alla tutela della risorsa idrica, promuovendo la creazione di boschetti, siepi e fasce tampone da inserire nelle vicinanze dei corsi d'acqua e nella rete idrografica afferente;
- b) alla tutela e valorizzazione delle formazioni vegetali esistenti, per un aumento della biodiversità;
- c) alla realizzazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico-culturali per il tempo libero, valorizzando le emergenze naturalistiche ed architettoniche collegate.

7. Inoltre, il PI e i PUA:

- a) in agricoltura incentivano lo sviluppo di colture e tecniche con carico inquinante sugli acquiferi basso o nullo e necessitanti di minor quantità d'acqua possibile;
- b) nell'ambito di insediamenti produttivi e civili scelgono i siti più idonei dal punto di vista ambientale e del risparmio di terreni agricoli di pregio, prevengono e controllano le fonti inquinanti ed adeguano i sistemi di depurazione, limitano le impermeabilizzazioni del suolo, compensano la riduzione dei volumi d'invaso conseguenti all'urbanizzazione e ne monitorano gli effetti;
- c) nell'ambito di attività estrattiva controllano l'attività e favoriscono il riuso naturalistico-ricreativo delle aree interessate da cave;
- d) nell'ambito della realizzazione di opere e rete favoriscono il recupero e la riutilizzazione massima possibile di quelle già presenti, scelgono i tracciati a minor impatto ambientale e favoriscono politiche per un adeguato inserimento paesaggistico-ambientale.

Prescrizioni e vincoli

8. Le prescrizioni specifiche per la componente ambientale «Rete idrografica e risorsa acqua» prevedono:

- a) un controllo dei punti di possibile contaminazione lungo l'intero corso dei fiumi, dell'impatto delle infrastrutture, degli insediamenti civili, e produttivi, dell'impatto delle attività agricole che richiedono un monitoraggio costante da parte dei Consorzi di Bonifica contro il rischio idraulico, di siccità e di inquinamento;
- b) la distribuzione agronomica delle deiezioni zootecniche delle sostanze a utilizzo agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir. CEE 91/676) al fine di prevenire la

dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell'acquifero sottostante;

- c) le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati (L 36/1995).

Articolo 16bis Ambiti paesaggi storici di livello regionale

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».
2. Riferimento legislativo: PTRC Variante Parziale con attribuzione della valenza paesaggistica, articolo 9 «Aree agropolitane».
3. Nel territorio comunale di Noventa Padovana gli ambiti dei paesaggi storici di livello regionale denominati “Pianura agropolitana centrale” includono l'intero territorio comunale.

Direttive

4. In sede di redazione della Variante di adeguamento del PI al “PTRC Variante Parziale con attribuzione della valenza paesaggistica” è necessario:
 - d) assicurare la compatibilità dello sviluppo urbanistico con le attività agricole;
 - e) individuare modelli funzionali alla organizzazione di sistemi di gestione e trattamento dei reflui zootecnici e garantire l'applicazione, nelle attività agro-zootecniche, delle migliori tecniche disponibili per ottenere il miglioramento degli effetti ambientali sul territorio;
 - f) stabilire le regole per l'esercizio delle attività agricole specializzate (serre, vivai), in osservanza alla disciplina sulla biodiversità e compatibilmente alle esigenze degli insediamenti, secondo criteri che saranno forniti da apposite linee guida regionali.

Articolo 17 Centri storici

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione

territoriale», limitatamente alle parti delle aree classificate come centri storici ai sensi del presente articolo non soggette a vincolo monumentale ai sensi del precedente Articolo 14 «Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004».

2. Riferimenti legislativi:

- a) LR 31 maggio 1980, n. 80, «Nuove norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali», abrogata dalla LUR;
- b) Atlante dei centri storici della Provincia di Padova, ai sensi dell'articolo 3 della LR 80/1980.

3. Trattasi dei centri storici «Noventa Padovana» e «Ponte di Noventa», individuati rispettivamente ai numeri 206 e 207 dell'atlante di cui al comma 2, lettera b)).

4. I centri storici «Noventa Padovana» e «Ponte di Noventa» non rientrano in nessuna delle categorie «Centri storici di notevole importanza», «Centri storici di grande interesse» o «Centri storici di medio interesse» individuati all'articolo 26, lettera B) «Sistema residenziale / centri storici» delle Norme tecniche del PTCP.

Directive

5. Il PI verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico, definendone la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui agli articoli del successivo Titolo IX «Trasformabilità - Valori e tutele culturali», per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto urbano, al fine di:

- a) tutelare e valorizzare la viabilità e i fronti appartenenti alla tradizione locale;
- b) favorire ed agevolare il recupero degli edifici di interesse storico-architettonico e culturale;
- c) perimetrare gli eventuali interventi di nuova edificazione con modalità di intervento tali da non pregiudicare la lettura complessiva degli elementi e aggregazioni storiche;
- d) favorire l'insediamento di attività commerciali collegate ai prodotti tipici dell'artigianato artistico, dell'agro-alimentare e della cultura;
- e) individuare gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, spazi aperti di interesse storico-ambientale e/o collegati alla tradizione locale) e formulare le norme per la progettazione di un sistema integrato di spazi comprendente i centri storici, le zone di recente edificazione e il sistema dei beni storico-ambientali con particolare attenzione agli interventi afferenti l'arredo urbano;
- f) attribuire idonei gradi di intervento agli edifici in relazione alla

- loro accertata storicità;
- g) disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo;
 - h) disciplinare o vietare la collocazione o l'affissione di cartelli o di altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela;
 - i) individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista delle medesime accessibili al pubblico.

**Articolo 18 Aree a rischio idraulico e
idrogeologico in riferimento al PAI –
misure per la compatibilità idraulica
degli interventi urbanistici**

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione territoriale», relativamente alle classi di pericolosità 1, 2 e 3.

2. Si tratta di aree a rischio di esondazioni secondo le previsioni del Piano dell'assetto idrogeologico (PAI) ai sensi della Legge 3 agosto 1998, n. 267, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania» e della Legge 11 dicembre 2000, n. 365, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000».

3. Il territorio comunale di Noventa Padovana risulta interessato dalle classi di pericolosità nella maniera seguente:

- a) la parte ad est del fiume Brenta non è classificata in quanto l'autorità competente sul Bacino Scolante in Laguna di Venezia non ha ancora redatto il proprio PAI;
- b) la parte a nord dell'autostrada A4 Milano-Venezia non è soggetta a pericolosità idraulica;
- c) le parti perimetrate in Tavola 1 ad ovest dell'autostrada A13 Padova-Bologna e a nord del canale Piovego sono classificate P1 – Aree a pericolosità idraulica moderata» e «P2 – Aree a pericolosità idraulica media »;

d) le parti perimetrare in Tavola 1 a sud del canale Piovego ad ovest dell'autostrada A13 Padova-Bologna sono classificate «P2 – Aree a pericolosità idraulica media » e «P3 – Aree ad elevata pericolosità», mentre ad Est della A13 Padova-Bologna sono classificate «P1 – Aree a pericolosità idraulica moderata»

e) *stralciato*;

f) *stralciato*.

4. Le previsioni del PAI, finalizzate a prevenire la pericolosità idraulica e la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono obbligatorie e vincolanti.

5. Il PAT recepisce i vincoli e le misure di salvaguardia che risultano immediatamente cogenti del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (in seguito «PAI Brenta») adottato dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera del Comitato istituzionale n. 3 del 28 novembre 2012 e delle sue successive varianti.

6. Le varianti, gli adeguamenti e le modifiche al PAI risultano immediatamente efficaci a partire dalla loro data di entrata in vigore e senza la necessità di un loro recepimento esplicito da parte del PAT. Il Comune dovrà provvedere periodicamente all'aggiornamento del quadro conoscitivo, della cartografia e delle Norme tecniche in conformità alle varianti, adeguamenti e modifiche al PAI. Tali aggiornamenti dovranno essere approvati con apposite delibere della giunta comunale che andranno a costituire parte integrante dell'insieme degli elaborati del PAT.

Direttive

7. Il PI ed i PUA dovranno prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel PAI e nelle presenti Norme tecniche, oltre che di quanto indicato all'interno dello studio di Compatibilità Idraulica del PAT. Tali norme dovranno stabilire le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, le indicazioni sulle opere di mitigazione da eseguire e sulle modalità costruttive degli interventi.

8. Il PI dovrà provvedere a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree in armonia con il piano per la tutela dal rischio idrogeologico.

9. Il PI e i PUA dovranno garantire gli obiettivi sopra descritti attraverso la localizzazione e la realizzazione di opere puntuali.

10. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto i-

draulico, il PI e i PUA dovranno essere corredati di specifico studio di compatibilità idraulica, con valutazione dell'alterazione del regime idraulico conseguente alle nuove previsioni urbanistiche e individuazione di idonee misure compensative da considerarsi come opere di urbanizzazione primaria.

11. In particolare, lo studio di compatibilità idraulica dovrà garantire la non alterazione del grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici, anche individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi.

12. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica e geologica, tutti gli interventi, opere, attività consentiti dal PAI o autorizzati dopo la sua approvazione dovranno essere comunque redatti in maniera tale da:

- a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
- c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- d) non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
- e) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;
- f) non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;
- g) non costituire o indurre a formare vie preferenziali di deflusso di portate solide o liquide;
- h) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e idrogeologica.

13. Gli interventi di nuova urbanizzazione non dovranno pregiudicare la stabilità e/o incolumità dei luoghi; pertanto, nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità è vietato:

- a) realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali;
- b) occupare stabilmente con mezzi, manufatti, anche precari, e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
- c) impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli

argini.

14. *stralciato*

Prescrizioni e vincoli

15. Sino all'approvazione della prima Variante al PI, in tutto il territorio comunale:

- a) le superfici pavimentate, diverse dai piazzali pertinenziali ad insediamenti produttivi, prive di costruzioni sottostanti, dovranno essere realizzate con pavimentazioni che permettano il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento;
- b) le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrato e piazzali pertinenziali ad insediamenti produttivi, dovranno essere provviste di canalizzazioni ed opere di drenaggio che provvedano a restituire le acque meteoriche alla falda o, se tecnicamente impossibile, dotate di vasche di raccolta con rilascio lento delle acque nelle fognature comunali o negli scolari, al fine di ritardarne la velocità di deflusso.

16. Nelle aree di tutela dal rischio idrogeologico si applicano le norme del PAI Brenta (si vedano gli articoli 10, 11 e 12 delle sue Norme di attuazione, riferiti agli interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica P1, P2 e P3).

17. *stralciato*

18. Per la parte di territorio interessata da rischio idrogeologico, ogni intervento è soggetto a verifica di compatibilità idrogeologica che dovrà comprendere l'indicazione degli interventi di compensazione relativi a variazioni o impedimenti al deflusso superficiale e sotterraneo delle acque. Qualsiasi variazione alla rete scolante è sottoposta a verifica di compatibilità idraulica.

19. Dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) In tutti i casi in cui sia possibile si dovrà ricorrere a pavimentazioni drenanti, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente le acque aventi carichi inquinanti. Si dovranno pertanto predisporre sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque di prima pioggia in tutti i casi previsti dalla legge; le eventuali vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte ad interventi di manutenzione e pulizia.
- b) E' vietata la realizzazione di nuove tombature su alvei demaniali, anche ai sensi dell'art. 155 comma 1 del D. Lgs. 152/2006. Solo in presenza di situazioni eccezionali tale tipologia di intervento potrà essere autorizzata. Sarà compito del soggetto

richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione.

- c) Dovrà essere assicurata la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale è necessario evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante in modo da evitare zone di ristagno.
- d) La fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici ed ecologici è ammessa esclusivamente se compatibile ad un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi e previo parere della competente Autorità idraulica.
- e) Dovranno essere applicate le procedure previste dalle ordinanze del Commissario per l'emergenza del 26 settembre 2007 sulla parte di territorio comunale che ricade all'interno del Bacino Idrografico Scolante in Laguna di Venezia.
- f) Dovrà essere privilegiata la realizzazione di volumi complessivi a servizio dell'intero comparto urbano, evitando la frammentazione dei volumi di compensazione "a macchia di leopardo".
- g) Sono inoltre da evitare volumi di invaso in posizione depressa rispetto al punto finale di scarico delle acque.

Articolo 19 Idrografia / fasce di rispetto

1. Riferimento cartografico: Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione territoriale».

2. Riferimento legislativo: RD 25 luglio 1904, n. 523, «Testo unico sulle opere idrauliche».

Descrizione

3. Trattasi delle zone di tutela dei fiumi, torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico, di seguito elencati:

Idrografia principale

- a) Canale Piovego
- b) Fiume Brenta
- c) Fiume Naviglio Stra-Dolo

Idrografia secondaria canali

- d) Noventa
- e) Noventana diramazione
- f) Noventana prolungamento

- g) Noventana Nuovo
- h) F. Maresciallo II diramazione
- i) Piovego diramazione
- j) Capitello diramazione
- k) Fornace
- l) canale diramazione
- m) Polazzi Nord
- n) Polazzi Sud

4. In conformità all'articolo 96 «lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese» del Testo unico sulle opere idrauliche:

- a) va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno 4 m a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua;
- b) sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di 10 m su entrambi i lati dei corsi d'acqua, a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua.

Articolo 20 Viabilità / fasce di rispetto

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione territoriale».

1.bis Riferimenti legislativi e pianificazione sovraordinata:

- a) DLgs 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”
- b) DPR 495/1992, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
- c) Piano Regionale Trasporti del Veneto.
- d) Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto.
- e) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova

2. Si tratta di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità di interesse comunale e sovracomunale e le relative fasce di protezione e rispetto. Le fasce di rispetto stradale hanno come scopo la creazione di uno spazio di riserva per le esigenze future della mobilità e la creazione di una interposizione tra le funzioni insediative e la circolazione.

Direttive

3. Il PI dovrà individuare, laddove necessario, gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela di cui al

presente articolo, e disciplinare il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

4. A norma dell'articolo 36 «Riqualificazione ambientale e credito edilizio» della LUR, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo e finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio.

5. A norma dell'articolo 37 «Compensazione urbanistica» della LUR, con le procedure di cui agli articoli 7 «Accordo di programma», 20 «Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo» e 21 «Comparto urbanistico» della stessa LUR, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36 LUR, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.

6. Il PI dovrà individuare gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio di cui al precedente comma 5, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

Prescrizioni e vincoli

7. Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse esclusivamente opere compatibili con le norme speciali dettate disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti.

8. Ove consentito dal PI, nelle fasce di rispetto, oltre alle opere stradali e di mitigazione, potranno essere realizzati interventi di arredo stradale e segnaletica, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi e strutture a servizio della viabilità, interventi sul patrimonio edilizio esistente, limitatamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui al DPR 380/2001, articolo 3 «Definizioni degli interventi edilizi», comma 1, lettere a), b), c), e senza aumento del numero delle unità abitative, ampliamento di edifici esistenti che in ogni caso non dovrà comportare l'avanzamento dell'edificio verso il fronte stradale.

Articolo 21 Elettrodotti / fasce di rispetto

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione territoriale».

2. Riferimenti legislativi:

- a) Legge 22 febbraio 2001, n. 361, «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»;
- b) DPCM 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti»;
- c) LR 7 novembre 2003, n. 27, «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».

3. Si tratta di fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.

Direttive

4. Il PI dovrà stabilire prescrizioni inerenti la destinazione urbanistica e relative alle zone interessate dalla tutela dagli elettrodotti, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelli esistenti, e creazione per quelli nuovi di appositi canali dell'energia.

Prescrizioni e vincoli

5. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica di quelli esistenti è subordinata alla verifica di conformità alle disposizioni di legge vigenti.

6. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti limiti di esposizione e valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore.

7. Le profondità delle fasce indicate potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee di elettrodotti in seguito a piani di risanamento, a certificazioni dell'esatta estensione del vincolo relativa alle caratteristiche dell'elettrodotto da parte dell'ARPAV, nonché per effetto di eventuali modifiche legislative in relazione a quanto espresso dalle norme di legge vigenti.

8. In caso di discordanza in merito all'esatto tracciato dell'elettrodotto farà fede il rilievo topografico.

Articolo 22 Cimiteri / fasce di rispetto

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione territoriale».

2. Riferimento legislativo: RD 27 luglio 1934, n. 1265, «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» come modificato dalla L. n. 166/2002.

3. Si tratta di aree sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto, disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia.

Direttive

4. Il PI dovrà aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

5. A norma dell'articolo 37 «Compensazione urbanistica» della LUR, con le procedure di cui agli articoli 7 «Accordo di programma», 20 «Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo» e 21 «Comparto urbanistico», sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, di cui al presente articolo, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36 «Riqualificazione ambientale e credito edilizio», su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.

Prescrizioni e vincoli

6. Salvo che la normativa urbanistico-edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'articolo 338 del RD 1265/1934.

7. *stralciato*

Articolo 23 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico / servitù

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione territoriale», relativamente alle opere e ai servizi pubblici e di interesse pubblico per reti e servizi di telecomunicazione esistenti, di cui al D.Lgs. 259/2003.

2. Riferimenti legislativi:

- a) LR 9 luglio 1993, n. 29, «Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni»;
- b) Legge 22 febbraio 2001, n. 361, «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»
- c) DPCM 8 luglio 2003 «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti»;
- d) D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
- e) LUR, articolo 13 «Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT)», comma 1, lettera q) «criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico».

3. Il presente articolo tratta la definizione dei criteri di localizzazione e delle fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare ed impianti di comunicazione elettronica.

Direttive

4. Il PI dovrà integrare la localizzazione degli impianti e delle relative fasce di protezione anche ai fini dell'installazione di eventuali nuovi impianti secondo i criteri di cui al presente articolo.

5. Il PAT attua la direttiva di cui alla LUR, articolo 13, comma 1, lettera q) in relazione al combinato disposto degli articoli 3 «Definizioni», comma 1, lettera d), numero 1), e 8 «Competenze delle regioni, delle province e dei comuni», comma 1, lettera e), della Legge 36/2001.

6. Gli obiettivi di qualità da perseguire anche attraverso il Piano Comunale delle Installazioni degli Impianti di Telefonia Mobile per le trasmissioni DVB-H, di cui al precedente comma 5 sono, nell'ordine

di importanza, i seguenti:

- a) evitare l'installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido ed in corrispondenza delle aree sensibili sopra elencate;
- b) evitare, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti su aree caratterizzate da particolare densità abitativa;
- c) evitare, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti in presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso;
- d) evitare, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale;
- e) evitare la localizzazione di impianti che per tipologia, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- f) evitare la localizzazione per impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di «consumo» o alterazione di risorse territoriali e ambientali.

Prescrizioni e vincoli

7. Fino all'approvazione della prima Variante al PI, la localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica di quelle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti e in conformità con le direttive del presente articolo.

8. Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al DPCM 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazze e cortili, esclusi i lastrici solari, o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.

9. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

10. Al fine dell'installazione degli impianti:

- a) le infrastrutture sono realizzate con materiali e tecnologie idonei ad assicurarne, anche sotto il profilo estetico, il miglior inserimento nell'ambiente e con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci devono essere dimensionati per ricevere gli impianti di almeno tre gestori, allo scopo di favorirne, ove possibile, l'uso comune. Non è ammessa l'installazione di pali o tralicci con sbracci o ballatoi;
- b) deve essere utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto delle compatibilità ambientali;
- c) devono essere rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore prodotte dall'impianto;
- d) deve essere collocato, alla base del palo o traliccio, un cartello ben visibile che segnali la presenza dei sistemi radianti mascherati.

Articolo 24 Limiti dei centri abitati

Descrizione

1. Riferimento legislativo: D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada».

2. Tutto il territorio comunale di Noventa Padovana è classificato come centro abitato ai sensi del vigente codice della strada (D.Lgs. 285/1992, articolo 3 «Definizioni stradali e di traffico», comma 1, lettera 8).

Articolo 25 Aree a rischio di incidente rilevante

Descrizione

1. Nel territorio comunale di Noventa Padovana non sono presenti stabilimenti definiti a Rischio di Incidente Rilevante, mentre diversi stabilimenti si collocano al confine occidentale del territorio comunale, localizzati nell'area industriale di Padova. In particolare sono presenti, in prossimità del confine comunale di Noventa Padovana, le seguenti quattro aziende classificate a Rischio di Incidente Rilevante in base alla normativa vigente in materia:

- a) Air Liquide Italia Produzione Srl, soggetta agli art. 6 e 7 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i.;

- b) Lundbeck Pharmaceuticals Italy Spa, soggetta agli art. 6 e 7 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i.;
- c) Stiferite Srl, soggetta agli art. 6 e 7 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i.;
- d) Cromogalante Srl, soggetta agli art. 6, 7 e 8 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i..

2. Riferimento legislativo: D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, «Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose» che modifica il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose».

Directive

3. Qualora il territorio comunale sia interessato da aree di danno connesse alla presenza di stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante il Piano degli Interventi dovrà essere accompagnato dall'Elaborato Tecnico R.I.R. previsto dal D.M. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

4. Nelle more dell'approvazione del P.I. o della variante urbanistica di recepimento della specifica normativa, vale quanto disciplinato nell'allegato "Valutazione del rischio tecnologico" del P.T.C.P..

5. Le linee preferenziali di sviluppo e/o le nuove Grandi Strutture di vendita eventualmente ricadenti all'interno delle "aree di danno" individuate dal P.T.C.P., andranno confermate in sede di P.I. solo qualora l'elaborazione del R.I.R. abbia escluso tali aree dal rischio.

Articolo 25Bis Ambito ricadente nel Bacino Scolante in Laguna di Venezia

Descrizione

1. Riferimento cartografico:

- a) PATI della Comunità metropolitana di Padova, Tavola A.1.3 – «Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale»;
- b) PAT Tavola 1 – «Vincoli e Pianificazione territoriale»

2. Riferimento legislativo:

- c) Direttiva Nitrati 91/676/CEE
- d) Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile

2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” ed i successivi Atti Regionali.

3. Riferimento normativo: Articolo 12.6.6 “Controllo smaltimento deiezioni zootecniche e Ambito Bacino Scolante” del PATI della Comunità metropolitana di Padova

Direttive

4. Per le aree del territorio comunale che ricadono all’interno del Bacino Scolante in Laguna di Venezia o che recapitano i reflui in corpi idrici appartenenti a tale bacino valgono i limiti per gli scarichi di acque reflue urbane e acque reflue industriali di cui agli articoli 25 e 37 del PTA.

5. Nell’ambito di tale bacino inoltre deve essere applicato quanto previsto dalla Direttiva Nitrati (riferita alla Direttiva 91/676/CEE) e relativo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” ed i successivi Atti Regionali.

6. Nell’ambito della redazione del Piano degli Interventi potranno inoltre essere effettuati approfondimenti e date specifiche indicazioni finalizzate alla razionalizzazione della raccolta, al trattamento ed allo spargimento delle deiezioni animali derivanti da allevamenti zootecnici con l’incentivazione alla produzione di ammendanti o compost e di energia.

Art. 25 Ter - Allevamenti zootecnici

“Descrizione

6. Riferimento cartografico

Tavola 1 - «Vincoli e pianificazione territoriale».

7. Riferimenti legislativi:

- a) Regio decreto 27.07.1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
- b) Ministero della Sanità, Decreto ministeriale 05.09.1994, Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie;
- c) D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”;
- d) Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale

sull'utilizzazione degli effluenti di allevamento e del digestato, e che sostituisce e abroga il DM 7 aprile 2006;

- e) DGR n. 2439 del 7 agosto 2007 e DGR n. 1823 del 25 novembre 2016;
- f) Atti di Indirizzo di cui alla lettera d) art. 50 L.R. 11/04, approvati con D.G.R.V. 3178/2004 e smi.

8. Trattasi degli allevamenti zootecnici potenzialmente generatori di vincolo ai sensi degli "Atti di Indirizzo, lettera d) in attuazione dell'art. 50 della L.R. 11/04.

9. Gli allevamenti zootecnici individuati nella Tavola 1 - «Vincoli e pianificazione territoriale» sono da intendersi come potenziali elementi generatori di vincolo non cogente ma ricognitivo e dovranno essere verificati in sede di PI. Si richiama quanto previsto dalla DGRV n. 3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d – Edificabilità zone agricole, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche stabilite dalla DGR n. 3178/2004 e s.m.i. dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate).

Direttive

10. 5. Il P.I. dovrà provvedere, attraverso schedatura puntuale, alla riclassificazione degli allevamenti sulla base dei parametri definiti dalla D.G.R.V. 856/2012, individuandone le eventuali fasce di rispetto.

Prescrizioni e vincoli

11. Nella attesa dell'approvazione del P.I. adeguato alle direttive del P.A.T., si applicano agli allevamenti le norme del P.R.G.C. vigente, ove non in contrasto con le disposizioni della L.R. 11/2004 e le norme igienico-sanitarie vigenti.”

Titolo IV Invarianti

Articolo 26 Invarianti di natura geomorfologica

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 2 – «Invarianti».
2. Si tratta dei paleoalvei con potenziale valore naturalistico e paesaggistico.
3. Il PAT tutela e valorizza, attraverso la loro conservazione, i paleoalvei:
 - a) con rilevanza paesaggistica, in quanto morfologicamente apprezzabili;
 - b) con rilevanza naturalistica, come aree umide, in quanto relitti dei vecchi corsi d'acqua.

Direttive

4. Il PI stabilisce norme per la tutela e la valorizzazione dei paleoalvei ai sensi del precedente comma 3.
5. Il PI potrà individuare, mediante una specifica ricognizione e indagine, ulteriori paleoalvei da assoggettare a norme specifiche.

Prescrizioni e vincoli

6. Sono vietati la loro rimozione, il colmamento e il mascheramento con manufatti di natura antropica.

Articolo 27 Invarianti di natura idrogeologica

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 2 – «Invarianti».
2. Si tratta dei corsi d'acqua, nello specifico per quanto riguarda la voce di legenda «Invarianti di natura idrogeologica – elementi areali», dei letti del fiume Brenta e del canale Piovego e per quanto riguarda la voce di legenda «Invarianti di natura idrogeologica – elementi lineari», dei corsi d'acqua minori.

Direttive

3. Per gli elementi di cui al presente articolo si attuano i contenuti degli articoli Articolo 12 «Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua» e 19 «Idrografia / fasce di rispetto» delle presenti Norme tecniche.

Articolo 28 Invarianti di natura paesaggistica

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 2 – «Invarianti».

2. Costituiscono invarianti di natura paesaggistica le fasce che presentano significative aperture visive verso le porzioni aperte del territorio e che hanno conservato alti valori paesaggistici. All'interno di un contesto in generale densamente edificato, corrispondono a parti di territorio più rarefatte dotate di visuali prospettiche che mettono in relazione le aree che hanno conservato un carattere rurale con gli ambiti fluviali. Tali aree risultano disposte trasversalmente, con andamento nord-sud, all'interno del territorio comunale.

3. L'obiettivo di tutela delle invarianti paesaggistiche si esprime nelle misure di protezione previste per il tessuto agricolo, definite negli articoli del Titolo VIII «Trasformabilità – Tutela ed edificabilità del territorio agricolo» delle presenti Norme tecniche, che generano un miglioramento delle qualità ambientali del tessuto urbano e un rafforzamento dell'immagine complessiva del territorio.

Direttive

4. Il PI potrà modificare le fasce dotate di aperture visive significative in termini di estensione delle stesse o individuarne di nuove, stabilendo inoltre la normativa di dettaglio che disciplina le singole aree interessate. In sede di PI potranno essere modificati i perimetri delle invarianti di natura paesaggistica, al fine di consentire la ridefinizione ed il ridisegno del tessuto urbanizzato.

Prescrizioni e vincoli

5. In coerenza con quanto previsto al sopra richiamato, per le fasce individuate sono previste le seguenti disposizioni di tutela:

- a) la tutela dell'apertura visiva si effettua evitando che l'interposizione di ostacoli tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato ne alteri in modo significativo o ne impedisca la percezione; a tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che alterino in modo significativo e/o impediscano le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione;
- b) fino all'adozione della prima Variante al PI, è vietata la realizzazione di:

- 1) nuovi edifici e costruzioni non amovibili,
- 2) discariche e depositi,
- 3) impianti elettrici e di comunicazione elettronica,
- 4) reti tecnologiche, reti aeree e impianti puntuali.

6. Nelle fasce descritte dalla presente norma sono consentite le seguenti attività e azioni:

- a) attività agricola silvo-pastorale;
- b) conservazione delle aree boscate e delle specie autoctone;
- c) attuazione di progetti di recupero e salvaguardia ambientale;
- d) manutenzione delle sedi stradali;
- e) interventi sul patrimonio edilizio esistente ammessi dalle norme di zona, che non ostacolino la visuale come sopra definita.

7. All'interno delle fasce di rispetto sono tutelate le alberature, i filari e gli elementi principali del paesaggio agrario e storico, nonché le specie arboree autoctone.

Articolo 29 Invarianti di natura ambientale

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 2 – «Invarianti».

2. Si tratta di aree ed elementi del territorio comunale che si distinguono per il loro valore ambientale.

3. In particolare, le voci di legenda specifiche «Elementi areali», «Elementi lineari» e «Elementi puntuali» individuano differenti classi di elementi a cui sono dedicati tre articoli a sé stanti delle presenti Norme tecniche:

- a) boschi, parchi, giardini storici e verde pubblico sono trattati come elementi areali e disciplinati dal successivo Articolo 30.
- b) filari e siepi sono trattati come elementi lineari e disciplinati dal successivo Articolo 31.
- c) gli alberi monumentali ai sensi della LR 9 agosto 2002, n. 20, «Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali» sono trattati come elementi puntuali e disciplinati al successivo Articolo 32.

Direttive

4. Il PI dovrà attuare una politica di salvaguardia, valorizzazione e recupero, misurata sul grado di integrità, riconoscibilità e riutilizzabilità delle aree individuate da parte dell'intero sistema urbano e, quindi, adeguata alla loro natura storico-documentativa o al loro valore monumentale.

5. Il PI potrà individuare ulteriori elementi vegetali di valore ambientale o storico-culturale da assoggettare alla disciplina delle invariati di natura ambientale.

6. Il PI dovrà stabilire norme per consentire l'organizzazione di percorsi, visite guidate e pubblicizzazione, anche in accordo con proprietari privati.

Prescrizioni e vincoli

7. Per tutti gli elementi individuati, si applicano le norme di salvaguardia specifiche previste dal PAT. Sono ammessi in ogni caso solo interventi che prevedano le seguenti azioni:

- a) conservazione dei valori storico-monumentali, culturali e botanici che rappresentano;
- b) valorizzazione secondo le modalità previste dal Codice dei beni culturali e ambientali (CBC).

**Articolo 30 Invarianti di natura ambientale –
Boschi, parchi, giardini storici e verde
pubblico**

Prescrizioni e vincoli

1. Sono vietati:

- a) interventi comportanti alterazione, smembramenti e comunque separazioni tra aree verdi;
- b) costruzioni nel contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei parchi e giardini di interesse storico ed architettonico e le relazioni con il loro immediato intorno.

2. Le eventuali nuove costruzioni dovranno essere localizzate in modo da non interferire nella visuale dei giardini storici adiacenti; a tale scopo, esse dovranno essere realizzate in adiacenza ad edifici già esistenti.

3. Gli elementi succitati dovranno essere conservati attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree.

4. È ammessa la sostituzione o integrazione delle specie arboree presenti esclusivamente con specie identiche.

Articolo 31 Invarianti di natura ambientale – Filari e siepi

Prescrizioni e vincoli

1. Costituiscono invariante di natura ambientale le siepi di antico impianto, che presentino un prevalente valore storico-testimoniale o paesaggistico, oltre che un indubbio valore ecologico. È fatto divieto di distruggere il sistema di filari e siepi che delimita gli appezzamenti ed altri elementi del tessuto agricolo; eventuali interventi di sostituzione devono essere autorizzati dal Settore Ambiente.

2. È ammesso l'impianto di fasce tampone costituite da siepi e filari per interventi di rinaturalizzazione di corpi idrici e per la protezione delle coltivazioni da fonti di inquinamento urbano o stradale;

3. Tutti gli interventi di impianto di nuovi filari e di nuove siepi dovranno essere effettuati utilizzando esclusivamente le specie appartenenti alla flora locale o naturalizzate nel paesaggio veneto, come *Platanus hybrida*, *Morus alba*, *Morus nigra*, ecc..

Articolo 32 Invarianti di natura ambientale – Alberi monumentali

Descrizione

1. Ai sensi della LR 9 agosto 2002, n. 20, «Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali» sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:

- a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
- b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

2. Il censimento del patrimonio arboreo («Alberi storici e Monumentali della Provincia di Padova» a cura di Alberto Giacomello, Carmelo Fruscione e Antonio Todaro, Provincia di Padova, 2001) individua e rappresenta sul territorio gli alberi d'interesse storico e botanico, censendo nel territorio di Noventa Padovana la presenza di quattro esemplari descritti in maniera seguente.

- a) Esemplare n. 1:
 - 1) nome comune = ippocastano;
 - 2) specie = *Aesculus hippocastanum*;
 - 3) famiglia = Hippocastanaceae;

- 4) circonferenza = 3,85 m;
 - 5) altezza = 16 m;
 - 6) sito = Villa Grimani;
 - 7) stato vegetativo = scarso;
- b) Esemplare n. 2:
- 1) nome comune = cedro dell'Himalaya;
 - 2) specie = *Cedrus deodora* «G. Don»;
 - 3) famiglia = Pinaceae;
 - 4) circonferenza = 4,80 m;
 - 5) altezza = 18 m;
 - 6) sito = Villa Manzoni;
 - 7) stato vegetativo = buono;
- c) Esemplare n. 3:
- 1) nome comune = nespolo;
 - 2) specie = *Mespilus germanica*;
 - 3) famiglia = Rosaceae;
 - 4) circonferenza = 2,00 m;
 - 5) altezza = 5,80 m;
 - 6) sito = Villa Manzoni;
 - 7) stato vegetativo = buono;
- d) Esemplare n. 4:
- 1) nome comune = tiglio;
 - 2) specie = *Tilia cordata*;
 - 3) famiglia = Tiliaceae;
 - 4) circonferenza = 4,70 m;
 - 5) altezza = 23 m;
 - 6) sito = Villa Valmarana;
 - 7) stato vegetativo = scarso;

Direttive

3. Il PI recepirà dall'Azienda regionale «Veneto Agricoltura» l'elenco regionale degli alberi monumentali protetti, una volta ultimato, e provvederà ad approfondire ed estendere il censimento degli esemplari presenti nel territorio comunale.

Prescrizioni e vincoli

4. Si richiamano i divieti e gli obblighi stabiliti dalla sopra menzionata LR 20/2002, con particolare riferimento

- a) all'articolo 4 «Iniziativa di valorizzazione e tutela»,
 - 1) comma 4 «divieto di abbattere, danneggiare o modificare la struttura degli alberi»,

- 2) comma 5 «interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi»,
 - 3) comma 6 «abbattimento per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie»,
 - 4) comma 7 «vigilanza dei comuni e delle strutture regionali competenti», e
- b) all'articolo 6 «Reimpianto» (comma unico).

Articolo 33 Invarianti di natura storico-monumentale e architettonica

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 2 – «Invarianti», relativamente alle voci «Invarianti di natura storico-monumentale» e «Invarianti di natura architettonica».

2. Si tratta dell'insieme delle ville storiche e dei loro parchi e di altre aree, manufatti ed elementi che completano e arricchiscono il patrimonio storico-testimoniale del territorio comunale.

3. In particolare, le voci di legenda specifiche «Elementi areali», «Elementi lineari» e «Elementi puntuali» individuano elementi con differenti fattezze geometriche:

- a) elementi areali sono elementi, come parchi, ville o altri edifici di valore architettonico e storico-testimoniale con relativa area di pertinenza tutelata, per le quali l'estensione planimetrica rappresenta una caratteristica fondamentale;
- b) elementi lineari sono elementi, come strade o fronti stradali, per le quali l'estensione lineare rappresenta la caratteristica geometrica fondamentale;
- c) elementi puntuali sono elementi, come edifici singoli, per le quali la localizzazione puntuale rappresenta la caratteristica geometrica fondamentale, in quanto non dotati di aree di pertinenza di particolare valore architettonico o storico-testimoniale.

Direttive

4. Il PI dovrà attuare una politica di salvaguardia, valorizzazione e recupero dei manufatti e delle aree di pertinenza, misurata sul loro grado di integrità, riconoscibilità e riutilizzabilità da parte dell'intero sistema urbano di riferimento.

5. Il PI, sulla base dei criteri di cui alla variante al PRG vigente, denominata «Tutela del Patrimonio Immobiliare», del 2004, assume

ed integra la schedatura delle invarianti di natura architettonica, e stabilisce norme per gli interventi di tutela e valorizzazione.

6. Per le invarianti di natura storico-monumentale e architettonica si applicano le norme di cui al Titolo IX «Trasformabilità – Valori e tutele culturali» delle Norme tecniche.

Prescrizioni e vincoli

7. Per gli elementi interessati dal presente articolo coincidenti e/o inseriti nelle pertinenze delle Ville Venete o degli vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004, si applicano le norme di salvaguardia specifiche previste dal PAT che li riguardano. Sono ammessi in ogni caso solo interventi che prevedano la conservazione dei valori storico-monumentali e culturali che rappresentano e la valorizzazione secondo le modalità previste dal Codice dei beni culturali e ambientali (CBC).

8. Per le aree scoperte di pertinenza e per i giardini storici delle Ville Venete o degli vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 sono vietati interventi comportanti alterazione, smembramenti e comunque separazioni tra aree verdi, costruzioni nel contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei parchi e giardini di interesse storico ed architettonico e le relazioni con il loro immediato intorno;

9. I beni di interesse storico-architettonico di cui al presente articolo dovranno essere conservati attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree.

Titolo V Fragilità

Articolo 34 Compatibilità geologica ai fini urbanistici

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 3 – «Fragilità».
2. Per quanto attiene alla compatibilità geologica ai fini urbanistici, la normativa definisce tre zone caratterizzate da diversa idoneità, disciplinate da articoli specifici:
 - a) aree idonee (Articolo 35);
 - b) aree idonee a condizione (Articolo 36);
 - c) aree non idonee (Articolo 37).

Direttive

3. Il PI, sulla scorta di puntuali e specifiche analisi geologiche e idrauliche, può ridefinire i limiti della penalità ai fini edificatori individuati in cartografia.
4. Il PI potrà indicare le aree in cui vi è obbligo di rimodellazione morfologica idonea e compatibile del sito, da effettuarsi secondo le «Modalità operative e indicazioni tecniche» per la «Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici stabilite dalla DGRV n. 2948 del 6 ottobre 2009, per garantire l'intervento edilizio e/o urbanistico dal ristagno idrico in condizioni di piena.
5. Sono sconsigliati gli interrati con accesso esterno. Se eseguiti, dovranno essere muniti di adeguati sistemi di protezione idraulica, inclusa l'autonomia dei sistemi elettrici. La loro fattibilità dovrà comunque essere valutata singolarmente a seguito di specifica verifica tecnica idrogeologica.

Articolo 35 Compatibilità geologica ai fini urbanistici – Aree idonee

Descrizione

1. Nel territorio comunale non sono presenti aree classificabili come idonee.

Articolo 36 Compatibilità geologica ai fini urbanistici – Aree idonee a condizione

Descrizione

1. L'ambito di applicazione è riferito ad aree non ancora urbanizzate e/o sottoposte ad interventi di riqualificazione mediante accordi di pianificazione e PUA.

2. Vengono definite come «idonee a condizione»:

- a) idraulico, ovvero aree soggette ad allagamenti e/o deflusso difficoltoso;
- b) idrogeologico, ovvero aree con profondità di falda inferiore a 2 metri e bassissima permeabilità dei terreni;
- c) geotecnico, ovvero aree con scadente qualità dei terreni di fondazione;
- d) cave;
- e) dissesto idrogeologico

Prescrizioni e vincoli

3. Per l'edificazione in aree idonee a condizione, è richiesta l'esecuzione di specifiche indagini geognostiche finalizzate ad accertare i parametri geotecnici del terreno.

Articolo 37 Compatibilità geologica ai fini urbanistici – Aree non idonee

Prescrizioni e vincoli

1. Nelle aree non idonee non sono ammesse nuove edificazioni, ma è possibile la realizzazione di infrastrutture pubbliche, interventi di manutenzione e ristrutturazione degli edifici esistenti comunque finalizzati alla riduzione dell'impatto geologico e idraulico.

2. Tutti gli interventi sono subordinati all'indagine idrogeologica e geotecnica che indichi le soluzioni progettuali più idonee.

Articolo 38 Aree soggette a dissesto idrogeologico

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 3 – «Fragilità».

2. Si tratta di aree interessate da rischio di esondazioni o periodico ristagno idrico.

3. Le particolari condizioni idrogeologiche rinvenute in parte nel territorio comunale di Noventa Padovana, con presenza di falda freati-

ca a profondità limitata dal piano campagna o di falde superficiali confinate in pressione, costituiscono elemento penalizzante nel caso di scavi, per esempio per interrati, con necessità di adottare accorgimenti opportuni.

4. Le condizioni idrauliche, in particolare della rete minore e di bonifica, comportano la necessità, in conformità alle prescrizioni emanate dal Genio civile, di adeguate misure di manutenzione e di salvaguardia del reticolo idrografico, oltre a quelle di interesse generale e specifiche riportate nell'allegata Valutazione di compatibilità idraulica (VCI), evitando gli interventi che potrebbero causare ostacolo al deflusso delle acque superficiali.

5. *stralciato*

Direttive

6. Il PI, in armonia con il Piano per la tutela dal rischio idrogeologico approvato dall'Autorità di bacino nazionale del Brenta, dovrà provvedere a porre norme di tutela e valorizzazione.

7. In particolare, il PI dovrà recepire le indicazioni espresse dal Consorzio di bonifica Bacchiglione nel documento «Interventi strutturali in rete minore di bonifica», attualmente in fase di completamento.

8. Negli studi idrologici dovranno essere adottate le curve di possibilità pluviometrica relative ad un tempo di ritorno pari a 50 anni facendo riferimento alle misure fornite da ARPAV per durate giornaliere, orarie ed inferiori all'ora, aggiornate all'ultimo anno disponibile.

9. In sede di redazione del PI dovrà essere determinato il volume di invaso necessario a garantire l'invarianza idraulica e la sua possibile distribuzione nel territorio; in mancanza di un approfondito studio idraulico condotto secondo quanto previsto dalla normativa regionale, nel dimensionamento delle opere di laminazione si dovranno indicativamente assumere i seguenti valori di volume unitario, da intendersi come valori di soglia minima:

- a) 800 m³/ha di superficie impermeabilizzata per la nuova viabilità;
- b) 700 m³/ha di superficie impermeabilizzata per le nuove aree produttive;
- c) 600 m³/ha di superficie impermeabilizzata per le nuove aree residenziali.

10. Il PI dovrà favorire tra gli interventi di mitigazione a compensazione idraulica le soluzioni che prevedono volumi di invaso superficiali, piuttosto che volumi di invaso profondi.

11. Il PI, sulla scorta del Piano delle Acque approvato con DCC n. 1 del 25/03/2014, dovrà individuare, in uno specifico elaborato car-

tografico in scala adeguata, tutti i corsi d'acqua pubblici e tutte le affossature private, specificandone lo schema di funzionamento, al fine di poter disporre di un quadro preciso del deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, pubblica e privata ed evitare zone di ristagno.

12. In sede di PUA dovrà essere assicurata la continuità idraulica delle vie di deflusso tra monte e valle di tutti i nuovi insediamenti e infrastrutture mediante nuove affossature ed opportuni manufatti di attraversamento, evitandone, in generale, lo sbarramento e il tombinamento.

Prescrizioni e vincoli

13. È vietata la tombinatura di alvei demaniali, fatte salve le situazioni eccezionali da dimostrare a cura del soggetto richiedente e in ogni caso previo nulla-osta dell'Unità periferica del Genio civile competente, e, in generale, delle affossature in zona agricola se in assenza di adeguate opere di compensazione; è consentita la tombinatura per la realizzazione di passi carrai, garantendo la funzione iniziale del fossato sia in termini di volume di invaso che di smaltimento delle portate.

14. Il piano di calpestio del piano terra dei fabbricati va fissato, in ogni caso, ad una quota superiore di almeno 25 cm rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante; la valutazione in dettaglio delle nuove quote su cui attestare il piano di imposta deve essere determinata in sede di PI per aree omogenee del territorio comunale o, laddove necessario, caso per caso.

15. Dovrà essere rispettato quanto disposto dall'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto relativamente ai trattamenti a cui sottoporre le acque di dilavamento di piazzali e parcheggi; le acque di prima pioggia provenienti da parcheggi aventi una estensione uguale o superiore a 5000 m² devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima dello scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico. Le vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte a interventi di manutenzione e pulizia.

16. Le superfici impermeabili dovranno essere limitate al minimo necessario, prevedendo, in sede di PI, un indice di permeabilizzazione

da generalizzare in tutte le nuove aree di espansione, allo scopo di favorire il naturale processo di ravvenamento delle falde e la formazione di un sistema consistente di coperture vegetali; è preferibile che gli stalli di sosta nelle zone a parcheggio pubblico e privato siano di tipo drenante; gli stalli di sosta dovranno essere realizzati con tecniche che garantiscano nel tempo l'efficienza dell'infiltrazione, la manutentabilità e soprattutto una significativa riduzione del rischio di intasamento.

17. Qualsiasi intervento o modificazione dell'esistente configurazione all'interno della fascia di 10 m dal ciglio superiore della scarpata o dal piede della scarpata esterna dell'argine esistente di acque pubbliche, consortili o demaniali, è soggetto, anche ai fini delle servitù di passaggio, a quanto previsto dal RD 8 maggio 1904, n. 368, «Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi» al Titolo IV «Disposizioni di Polizia idraulica» al Titolo IV «Disposizioni di Polizia idraulica» dell'allegato all'articolo unico, e dal RD 25 luglio 1904, n. 523, «Testo unico sulle opere idrauliche»; sono in ogni caso vietate nuove edificazioni a distanza dal ciglio inferiore a 10 m e deve essere mantenuta completamente libera da ostacoli e impedimenti una fascia per le manutenzioni non inferiore di 4 m.

18. Qualsiasi ipotesi di utilizzo dei corsi d'acqua e delle aree ad essi adiacenti, in particolar modo a scopo ludico ed ecologico, deve essere compatibile con un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi; pertanto la vegetazione di tipo arboreo potrà essere prevista solo nel caso di fiumi di notevoli dimensioni e comunque andrà mantenuta tenendo conto delle esigenze di sicurezza idraulica del corso d'acqua interessato; piante ad alto fusto potranno sussistere solo saltuariamente se tra loro distanti, ben radicate e non collocate lungo la bassa sponda, dove potrebbero essere interessate anche da eventi di «morbida» di modesta entità e quindi creare ostacolo al naturale deflusso delle acque ed essere sradicate dalla corrente; potrà invece essere valutata la possibilità della presenza continua di piante laddove la banca a fiume ha una larghezza significativa o nelle golene anche di piccola dimensione.

19. Le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua demaniali e le relative fasce di rispetto non possono essere incluse all'interno dei perimetri di nuovi interventi di trasformazione territoriale, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico, precisando che le stesse non possono contribuire alla determinazione della capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite lo stru-

mento della perequazione.

20. Restano in ogni caso fatte salve sia tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale e/o alle reti di bonifica, sia le norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

21. Coerentemente con il comma 5 dell'articolo 32 «Dotazioni di aree per servizi nei Piani urbanistici attuativi» della LUR, nel caso in cui il Comune accerti che l'intervento attuativo non necessiti, o necessiti parzialmente, delle opere di urbanizzazione, è consentito compensare la mancata realizzazione delle medesime, oltre che con la realizzazione di altre opere, finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano e delle infrastrutture, anche con organici ed efficienti interventi di deflusso delle acque di intere zone urbanizzate, per un importo equivalente.

22. Il presente articolo è integrato, per le parti pertinenti al PAT anche laddove non puntualmente recepito normativamente, dai seguenti pareri:

- a) parere sulla Valutazione di compatibilità idraulica della Regione del Veneto, Segreteria regionale per l'ambiente, Unità di progetto del Genio civile di Padova, prot. n. 491331 del 30 ottobre 2012;
- b) parere idraulico del Consorzio di bonifica Bacchiglione, prot. n. 6858 del 22 agosto 2012;
- c) parere idraulico del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, prot. n. 4184/SMB dell'8 ottobre 2012.

Articolo 39 Corsi d'acqua e specchi lacuali

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 3 – «Fragilità».

2. Si tratta del Fiume Brenta e del canale Piovego, considerati nella presente norma sotto l'aspetto delle loro caratteristiche qualitative chimiche e fisiche, nonché come potenziali elementi soggetti al rischio di inquinamento idrico. I fiumi Brenta e i richiamati corsi d'acqua sono soggetti a tutela per una fascia di profondità di almeno m 100 dal ciglio o dall'unghia esterna dell'argine principale, oppure a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia, fatti salvi i sistemi insediativi (Z.T.O. A-B-C-D-F) previsti dai P.R.G. vigenti o adottati alla data di adozione del P.A.T.I., relativamente ai quali vengono confermate le fasce di tutela eventualmente presenti nei P.R.G..

Direttive

3. In conformità alle direttive stabilite dal PTCP, il PI dovrà stabilire norme atte al controllo dei punti di possibile contaminazione lungo il corso dei fiumi, dell'impatto delle infrastrutture, degli insediamenti civili e produttivi e delle attività agricole che richiedono un monitoraggio da parte dei Consorzi di bonifica contro il rischio di inquinamento idrico.

3Bis Il P.I. può stabilire distanze diverse, limitatamente alle Z.T.O. di cui al comma 3 del presente Articolo ed a quelle alle stesse contigue. All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo, fatte comunque salve le limitazioni già richiamate, sono ammessi esclusivamente:

- a) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a),b), c), d) del D.P.R. 380/2001, comprese la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente;
- c) ampliamenti di case di abitazione esistenti ove consentiti dal P.I.;
- d) ampliamenti di aziende agricole in possesso dei requisiti di cui all'art. 44 della L.R. 11/04, sulla scorta di un piano aziendale; l'ampliamento potrà essere concesso solo se la costruzione non sopravanza l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.

3Ter Gli interventi edilizi di cui al comma precedente sono autorizzati a condizione che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente rispetto all'origine del vincolo e previo nulla-osta dell'autorità preposta alla tutela del corso d'acqua.

3Quater Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 e dell'art. 41 della L.R. 11/04, la demolizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado all'interno del fasce di rispetto determina un credito edilizio, con esclusione di quelle realizzate in assenza o difformità dai titoli abilitativi.

3Quinques La tutela viene attuata assicurando il monitoraggio e richiedendo pareri agli Enti competenti (Consorzi di Bonifica, A.T.O., Magistrato alle acque, Regione, Provincia, A.R.P.A.V., U.L.S.S.), secondo i casi e le modalità previste dalla normativa vigente:

- nel caso di nuovi interventi (impatto delle infrastrutture, attraversamenti, ponti, ecc.; degli insediamenti civili e produttivi, delle attività agricole);
- nel controllo dei punti di possibile contaminazione lungo l'intero corso dei fiumi, che richiedono un monitoraggio costante contro il

rischio idraulico, di siccità e di inquinamento.

3 Sexies La valorizzazione viene promossa promuovendo progetti intercomunali a vocazione naturalistica (creazione di fasce tampone, siepi, ecc.) e per il tempo libero (percorsi, studio ecc). I progetti di valorizzazione vengono precisamente individuati, programmati e regolamentati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del “Piano pluriennale delle opere pubbliche”.

Prescrizioni e vincoli

4. Gli interventi di regimazione idraulica previsti per i corsi d’acqua dovranno essere finalizzati al riassetto dell’equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso artificiale, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità biologica ed ecologica.

5. La derivazione di acque superficiali deve essere regolata in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita degli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

6. La dispersione delle sostanze a utilizzo agricolo negli acquiferi deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, «relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole».

Articolo 40 Invasi dei bacini naturali e artificiali e aree ad essi adiacenti

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 3 – «Fragilità».

2. Si tratta delle aree corrispondenti ai volumi d’acqua del fiume Brenta e del canale Piovego e delle aree ad esse adiacenti e comunque comprese all’interno degli argini, considerate come aree soggette al rischio di contaminazione del suolo dovuta alla presenza di fonti inquinanti.

Direttive

3. In conformità alle direttive derivanti dai piani sovraordinati, il PI dovrà stabilire norme atte a contrastare la riduzione dei volumi d’invaso e a limitare l’impermeabilizzazione dei suoli nelle aree interessate per ottimizzare la naturale capacità di assorbimento e di riequilibrio dei suoli.

Prescrizioni e vincoli

4. All'interno del corpo idrico e del relativo invaso è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati. Sono ammessi solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione ripariale, al miglioramento del regime idraulico, limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

5. I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e, in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

6. Le aree libere da colture connesse alla rete dei corsi d'acqua vanno ripristinate a una condizione naturale.

7. Le aree coltivate confinanti con i corsi d'acqua sono particolarmente indicate per i programmi di riforestazione ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 «che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione».

Articolo 41 Aree comprese tra gli argini maestri e il corso d'acqua dei fiumi nelle isole fluviali

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 3 – «Fragilità».

2. Si tratta di zone di terreno generalmente pianeggiante comprese tra il letto di magra dei corsi d'acqua e i loro argini naturali o artificiali, che vengono sommerse nei periodi di piena.

3. Sono elementi determinanti nella definizione e nel controllo del rischio idrogeologico in quanto costituiscono aree filtro nei casi di erosione fluviale.

4. Sono classificate non idonee ai fini edificatori.

Direttive

5. Il PI potrà stabilire norme specifiche per le aree di cui al presente articolo.

Prescrizioni e vincoli

6. Sono ammessi interventi di allargamento e/o modifica dei tracciati individuati (rafforzamento argini, allargamento golene, ecc.), solamente se necessari per la soluzione di problemi idraulici di interesse generale; vanno comunque ripristinati i filari alberati qualora siano stati eliminati.

Articolo 42 Aree boschive o destinate a rimboschimento

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 3 – «Fragilità».
2. Si tratta di zone coperte da boschi ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 227/2001.
3. Nell'ambito del territorio comunale di Noventa Padovana, tali aree risultano frammentate in pochi lotti senza rapporti di continuità reciproca e aventi superficie esigua; risultano concentrate principalmente nella frazione di Noventana; alcuni episodi sono presenti anche a Noventa, mentre sono assenti dai rimanenti contesti territoriali.

Direttive

4. Il PI dovrà provvedere ad individuare, tutelare e valorizzare le zone boscate, integrando le previsioni del PAT sulla base di un aggiornamento del quadro conoscitivo di maggior dettaglio.

Prescrizioni e vincoli

5. Nelle zone boscate non sono consentiti interventi di nuova costruzione.
6. Sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalle norme di tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti.
7. È fatto divieto di piantare specie vegetali non originarie della zona.

Articolo 43 Aree di interesse storico, ambientale e artistico

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 3 – «Fragilità».
2. Si tratta di edifici e complessi monumentali e relative pertinenze

vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e ambientali (CBC), ville venete (vincolate e non) e altri immobili di interesse storico architettonico.

Direttive

3. Il Piano degli interventi completa l'individuazione di questi elementi di fragilità e ne stabilirà normativa di dettaglio al fine di limitare nuove iniziative urbanistiche ed infrastrutturali, promuovendo invece nuove destinazioni del tempo libero, del turismo culturale e ambientale in genere.

Prescrizioni e vincoli

4. Per le aree di cui al presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli del Titolo IX «Trasformabilità – Valori e tutele culturali» delle presenti Norme tecniche.

Articolo 44 Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 3 – «Fragilità».

2. Si tratta delle aree interessate dal «corridoio ecologico principale» del fiume Brenta ai sensi dell'Articolo 93 «Rete ecologica – Corridoi ecologici principali» e della porzione finale del canale Piovego corrispondente all'ultimo tratto tra il ponte per Vigonovo e il fiume Brenta.

3. Scopo principale del presente articolo è contrastare gli usi impropri e gli sprechi di risorse individuando forme d'uso e assetti territoriali che ne riducano il consumo.

Direttive

4. Il PI dovrà stabilire norme atte a:

- a) conservare i processi ecologici essenziali e i sistemi florofaunistici che sostengono l'equilibrio naturale, ovvero
 - 1) conservazione dei sistemi fotosintetici,
 - 2) conservazione e difesa del suolo,
 - 3) riciclaggio delle sostanze nutritive,
 - 4) depurazione delle acque;
- b) salvaguardia delle diversità genetiche degli organismi esistenti nel territorio dalle quali dipendono la protezione e il miglioramento delle colture e delle razze animali.

5. Il PI dovrà specificare norme di dettaglio inerenti prescrizioni e vincoli del presente articolo.

Prescrizioni e vincoli

6. Nelle aree che presentano gradi di antropizzazione elevati, dovranno essere contenute al minimo i processi inquinanti legati alle funzioni produttive e insediative esistenti, e di attuate misure e di controllo e di eventuale depurazione dei reflui urbani e industriali e di tutti i processi che possano interferire con l'equilibrio dell'ambiente naturale, della flora e della fauna.

Titolo VI Trasformabilità – Norme generali

Articolo 45 Dimensionamento e aree per servizi

Descrizione

1. Riferimenti legislativi:

- a) LUR, articolo 13 «Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT)», comma 1, lettera k), relativamente ai «parametri teorici di dimensionamento, limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi»
- b) LUR, articolo 31 «Dimensionamento e aree per servizi».

2. Il calcolo decennale del fabbisogno di insediamenti residenziali, industriali/artigianali, commerciali/direzionali e turistici, nonché delle relative aree per servizi in applicazione degli standard urbanistici vigenti per legge è analiticamente illustrato nella Relazione tecnica del PAT e riassunto nelle tabelle riportate agli allegati **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**-Allegato 7.

3. Anche la verifica della dotazione minima di aree per servizi in applicazione degli standard urbanistici vigenti per legge alle quantità edilizie definite in sede di dimensionamento di cui al precedente comma 2 è illustrata analiticamente nella Relazione tecnica del PAT e riassunta nelle tabelle riportate agli allegati Allegato 8-Allegato 13.

4. Tale fabbisogno viene soddisfatto nel rispetto della superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile di cui al punto successivo, tenuto conto della potenzialità edificatoria residua del PRG vigente.

Direttive

5. Il PI provvederà alla suddivisione del territorio comunale in zone a tessuto insediativo omogeneo.

6. Il PI, nel definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, dovrà altresì individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale, nonché alla realizzazione dei servizi necessari per raggiungere gli standard di qualità previsti dalle presenti direttive.

7. Il PI deve in ogni caso subordinare gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nelle singole zone a tessuto insediativo omogeneo, alla realizzazione e/o adeguamento dei servizi previsti dal PAT.

Prescrizioni e vincoli

8. Fino all'approvazione della prima Variante al PI , adeguato alle direttive del presente articolo, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», articolo 3 «Definizioni degli interventi edilizi», sono subordinati all'accertamento dell'esistenza effettiva:

- a) di tutte le opere di urbanizzazione primaria adeguate al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», articolo 11 «Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento»;
- b) delle opere di urbanizzazione secondaria, nonché delle opere necessarie ai collegamenti ai pubblici servizi ed alla viabilità esistente, strettamente connesse al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi della sopra citata Legge 241/1990, articolo 11.

9. Per il dimensionamento residenziale e produttivo/commerciale/artigianale, sono ammissibili modifiche al dimensionamento di ciascun ambito territoriale omogeneo entro i limiti di flessibilità stabiliti dal P.A.T.; in questo senso il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume / superficie specifico/a assegnato/a ai singoli A.T.O. di una quantità non maggiore del 25%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal P.A.T. nelle tabelle allegate alle presenti N.T..

10. Il PAT individua la strategia di riconversione totale o parziale delle zone sopra indicate. Tale strategia sarà attuata in sede di variante al PI. L'eventuale riconferma totale o parziale della volumetria residenziale prevista dal PRG vigente per tali zone, andrà detratta dal volume del carico insediativo residenziale aggiuntivo individuato per i rispettivi A.T.O. e quindi anche dal carico insediativo residenziale ag-

giuntivo complessivo prevista nel dimensionamento di cui all'allegato 7 delle presenti N.T.. L'eventuale riconferma totale o parziale della superficie produttiva prevista dal PRG vigente potrà comunque essere attuata, in coerenza con quanto previsto dal PTCP.

Articolo 46 Trasformazione urbanistica dell'esistente e nuova edificazione

Directive

1. Ai fini della realizzazione delle quantità edilizie derivante dall'applicazione degli indici di edificabilità e di utilizzazione territoriali e fondiari, il PI individua gli edifici esistenti e determina le relative quantità edilizie

2. I PUA, oltre ad aggiornare le quantità di cui al precedente comma 1, individuano le aree da cedersi gratuitamente al Comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche.

3. Il PI dovrà specificare le modalità attraverso le quali ogni singolo intervento di trasformazione del territorio potrà contribuire a:

- a) arricchire le presenze arboree all'interno dell'area edificata;
- b) aumentare la quantità di superficie permeabile;
- c) connettere i differenti tipi di spazi aperti.

4. Per la viabilità e rete di distribuzione locale e in ambito urbano, il PI dovrà individuare incentivi per la riduzione degli innesti esistenti lungo le strade e le strutture edilizie che dovranno essere trasferite attraverso il meccanismo dei crediti edilizi.

5. Per la viabilità di distribuzione interna, il PI dovrà individuare elementi di conformazione della sezione stradale (restringimenti, dissassamenti, elementi di arredo, cambio di quota della carreggiata, ecc.) in modo da garantire la sicurezza della strada in rapporto al suo ruolo di spazio pubblico a servizio delle abitazioni.

6. Per le zone residenziali esistenti, il PI dovrà predisporre, ove possibile, le seguenti azioni:

- a) realizzazione di parcheggi interrati, meglio se sotto il sedime dei fabbricati, in modo da utilizzare il suolo per la realizzazione di superfici a verde o per agevolare l'uso commerciale dei piani terra oppure per garantire una maggiore continuità dello spazio urbano;
- b) realizzazione dei parcheggi pubblici o privati con superfici drenanti;
- c) razionalizzazione delle rampe di accesso ai parcheggi e della

viabilità interna ai lotti in modo da ridurre la presenza e aumentare lo spazio destinato a superfici a verde;

- d) riduzione dell'impiego di recinzioni per favorire la fruizione delle aree pubbliche e condominiali;
- e) quando è indispensabile l'utilizzo di recinzioni, favorire le forme in grado di privilegiare la continuità degli elementi vegetali verdi (reti metalliche, siepi, ecc.).

7. Il PI localizzerà le aree di nuova edificazione in modo da

- a) minimizzare i costi e gli impatti per i collegamenti alle reti infrastrutturali;
- b) garantire l'accessibilità ai servizi essenziali anche senza l'uso di mezzi di trasporto motorizzati.

8. All'interno degli ambiti delle « idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale » (Articolo 56 delle presenti Norme tecniche) e delle « Aree di riqualificazione e riconversione » (Articolo 57), individuati cartograficamente in Tavola 4 – «Trasformabilità» e disciplinati in modo più specifico dagli Allegato 14-Allegato 22, il PI potrà individuare le aree in cui sarà possibile utilizzare i crediti edilizi, così come previsto dall'Articolo 6 « Riqualificazione ambientale e credito edilizio » delle presenti Norme tecniche.

Prescrizioni e vincoli

9. Le opere di sistemazione del suolo dovranno garantire il maggior comfort nella fruibilità delle aree ad uso pubblico evitando che la disposizione di arredi, rampe, siepi, aiuole e recinzioni crei elementi di difficoltà e discontinuità nell'utilizzo degli spazi.

10. Gli interventi di cui al precedente comma 9 dovranno ottenere un miglioramento della qualità ambientale delle aree, associando alle opere di sistemazione del suolo quelle atte a garantire un buon microclima e l'abbattimento di rumore, polveri sottili, surriscaldamento nei mesi estivi realizzazione di piantumazioni, ombreggiamenti, fontane e getti d'acqua.

11. La procedura indicata al precedente comma 10 va seguita anche per gli interventi relativi a manufatti ed elementi facenti parte della storia, della cultura e delle tradizioni locali.

12. Il carico ambientale, associabile ad una determinata scelta progettuale inerente un intervento di trasformazione del territorio, e il conseguente impatto sull'ambiente devono essere compensati e/o mitigati, per esempio attraverso interventi di contenimento del consumo energetico, a ai fini della tutela dell'ecosistema di cui fanno parte le aree interessate dalle nuove antropizzazioni.

13. La riduzione dell'impatto degli interventi antropici su ecosistemi e paesaggio può essere accompagnato da operazioni di inverdimento orientati, oltre all'introduzione di elementi di naturalità nel paesaggio antropizzato, anche alla riqualificazione e valorizzazione degli spazi interessati al fine di ottenere effetti di:

- a) riduzione dell'inquinamento diffuso di tipo
 - 5) atmosferico, nello specifico del particolato solido, di inquinanti gassosi e del ciclo biochimico del carbonio,
 - 6) acustico, nello specifico inquinamento acustico stradale,
 - 7) idrico, nello specifico attraverso processi di depurazione, zone umide artificiali e relazioni pianta-terreno in generale;
- b) regolazione idrotermica dell'ambiente e salvaguardia del suolo, in particolare con la regimazione delle acque meteoriche e la conservazione del suolo.
- c) assicurare la continuità della rete ecologica disciplinata dagli articoli del Titolo Titolo X «trasformabilità – Valori e tutele naturali» delle presenti Norme tecniche.
- d) aumento dell'integrità dei paesaggi con particolare riferimento alla formazione storica del territorio.

Articolo 47 Edilizia ecosostenibile e misure di incentivazione

Descrizione

1. Il PAT promuove un insieme di misure di incentivazione, finalizzate allo sviluppo di un'elevata qualità costruttiva associata ad interventi di riqualificazione puntuale.

2. In funzione dei diversi ATO e delle diverse azioni progettuali sono individuate misure di incentivazione a cui il privato può accedere qualora esegua almeno una delle seguenti misure:

- a) applicazione delle regole essenziali della bioedilizia e del risparmio delle fonti energetiche non rinnovabili, anche attraverso la bioclimatica;
- b) collocazione dell'intervento in un'ottica di riqualificazione degli spazi aperti;
- c) avviamento di procedure progettuali basate sulla qualità architettonica e urbana.

Direttive

3. Le misure di incentivazione saranno specificate in sede di PI e

non dovranno comportare incrementi delle quantità edilizie massime previste dal dimensionamento dello stesso PI.

4. Ai fini dell'applicabilità degli incentivi di cui precedente comma 3 valgono le definizioni di seguito riportate:

- a) «consultazione per un contributo d'idee sulla progettazione»; consiste nella presentazione allo Sportello Unico, sotto forma di parere preventivo, di un progetto di massima proposto da studi professionali di progettazione indipendenti fra loro; gli studi professionali, invitati dal privato a presentare la proposta, devono essere almeno tre; le valutazioni dello Sportello Unico, come pure le proposte progettuali presentate, saranno pubblicizzate con le forme che il Comune riterrà opportune; l'incentivo di cui sopra non si applica nel caso di PUA di iniziativa pubblica;
- b) «intervento di bioedilizia»; intervento rivolto ad una progettazione edilizia ed urbanistica che privilegi l'utilizzo di prodotti e componenti ecocompatibili e di lunga durata, lo sfruttamento dell'energia solare per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua sanitaria e per la produzione di energia elettrica e di altre fonti di energia rinnovabili, che adotti meccanismi di tutela e risparmio della risorsa acqua, in sintesi che minimizzi il nuovo carico urbanistico introdotto compensandolo con interventi di riduzione dei consumi e rigenerazione delle risorse; il PAT promuove gli interventi di riduzione del fabbisogno di energia primaria (fep), in particolare nel caso di ristrutturazione edilizia, anche attraverso il ricorso al credito edilizio da spendere in sito o nelle aree di trasformazione individuate dalla Tavola 4 – «Trasformabilità»; tali interventi, fino all'approvazione PI, dovranno comunque essere conformi ai requisiti prestazionali indicati all'articolo 25 «Sostenibilità» del PATI della Comunità metropolitana di Padova e al relativo Regolamento attuativo di cui all'articolo 25.2.3 dello stesso PATI; il PI potrà specificare e dettagliare i criteri da adottare nell'erogazione della misura di incentivazione ricorrendo a protocolli condivisi che non dovranno comunque essere in contrasto con le sopra richiamate disposizioni del PATI.
- c) «valorizzazione delle corti, cortili ed aree di pertinenza»; intervento dettagliato di progettazione esteso, all'intera area esterna di pertinenza dell'immobile, che preveda la rimozione delle strutture incongrue, la sistemazione delle recinzioni, arredi esterni, ecc., la massima permeabilità del suolo; le modalità di

definizione dell'intervento di valorizzazione delle corti, cortili e aree di pertinenza saranno ulteriormente dettagliate e specificate in sede di formazione del PI;

- d) «riqualificazione e riordino degli immobili esistenti»; consiste nella preventiva valutazione ed esame delle presenze edilizie nell'area oggetto di intervento; l'obiettivo è rivolto all'individuazione, rimozione e sostituzione delle situazioni di degrado e incompatibilità con il contesto ambientale, quali, ad esempio, tettoie o baracche precarie, coperture in cemento amianto, elementi di finitura, colori ecc.; le modalità di definizione dell'intervento di riqualificazione e riordino degli immobili esistenti saranno ulteriormente dettagliate e specificate in sede di formazione del PI.
- e) «riqualificazione e riordino degli edifici lungo strada»; consiste nella preventiva valutazione ed esame delle presenze edilizie lungo gli assi stradali; l'obiettivo è rivolto all'individuazione di misure di riordino degli accessi privati lungo strada, il loro accorpamento o l'individuazione di modalità di accesso alternative che portino ad un effettivo sgravio delle strade; le modalità di definizione dell'intervento di riqualificazione e riordino degli edifici lungo strada saranno ulteriormente dettagliate e specificate in sede di PI.

5. Il PI dovrà stabilire natura e quantità delle misure di incentivazione relativamente a ciascuna delle azioni definite al precedente comma 4, nonché definire eventuali limiti alla cumulabilità di incentivi in caso di presenza di più azioni.

6. I PUA e i progetti edilizi riguardanti gli interventi su edifici di interesse storico-ambientale devono comprendere elaborati dai quali risultano evidenti:

- a) materiali previsti per ogni tipo di intervento sia strutturale che di rifinitura;
- b) tecniche di lavorazione dei suddetti materiali;
- c) tinteggiature;
- d) zoccolature, stipiti e architravi di aperture, altri eventuali elementi decorativi e di arredo;
- e) infissi e chiusure;
- f) ringhiere e recinzioni;
- g) targhe, tabelle, insegne e illuminazione.

7. Oltre agli elementi progettuali elencati al precedente comma 6, dovranno essere forniti adeguati e completi elaborati di rilievo della

situazione attuale riferiti a tutti gli elementi di cui al precedente paragrafo; essi devono essere integrati da una chiara e completa documentazione fotografica.

Articolo 48 Attività produttive ai sensi del DPR 160/2010 (SUAP)

Descrizione

1. Riferimenti legislativi:

- a) DPR 20 ottobre 1998, n. 447, «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», articoli 2 «Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi» e 5 «Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici», abrogati e sostituiti dal
- b) DPR 7 settembre 2010, n. 160, «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008», articolo 8 «Raccordi procedurali con strumenti urbanistici »;
- c) CRV 31 luglio 2001, n. 16, «Sportello unico per le attività produttive (articoli 2 e 5 del DPR 447/1998), indirizzi in materia urbanistica»;
- d) LUR, articoli 13 «Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT)», comma 1, lettera n), secondo periodo «criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive», e 48 «Disposizioni transitorie», comma 7 bis 2 inerente la possibilità, in deroga ad altre disposizioni della LUR, di redigere varianti al PRG vigente in seguito ad istanze presentate al SUAP;
- e) Atto d'indirizzo regionale inerente l'«elaborazione da parte dei comuni dei criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico» ai sensi della LUR, articolo 46 «Attività di indirizzo», comma 2, lettera c)
- f) LR 26 giugno 2008, n. 4, «Disposizioni di riordino e

semplificazione normativa – Collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture», articolo 7, commi 5, inerente la possibilità di realizzare i limiti massimi imposti dalla LUR anche e attraverso più varianti, e 6, inerente l'istituzione di una struttura regionale competente in materia di SUAP da attivare in caso di inerzia comunale;

- g) LR n. 55 del 31.12.2012, “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”.

2. Il presente articolo disciplina le «azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione» delle «attività produttive e di prestazione di servizi» per le quali il sopra richiamato e qui citato DPR 160/2010 individua lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) «quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti».

3. La procedura di SUAP di cui alla LR n. 55/2012, contempla tre fattispecie:

- a) interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale (Art. 2, LR 55/2012) e sono soggetti al procedimento unico di cui all'Art. 7 del DPR 160/2010:
- ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50% della superficie esistente e comunque non oltre mq 100 di superficie coperta;
 - modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di SUAP, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate;
- b) interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale (Art. 3, LR 55/2012) e soggetti al procedimento unico di cui all'Art. 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale:
- ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80% della SIp e, comunque, in misura non superiore a mq 1.500.
- c) interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento

urbanistico generale (Art. 4, LR 55/2012) e soggetti al procedimento unico di cui all'Art. 7 del DPR 160/2010 integrato dalle disposizioni di cui all'Art. 4 della LR 55/2012.

Direttive

4. La procedura di SUAP in Variante al PRC, di cui alla lett. c), Comma 3 del presente Articolo, contempla due fattispecie:

- a) quella che necessita dell'approvazione provinciale in quanto gli interventi proposti non sono coerenti con il PAT ed il PTCP;
- b) quella che non necessita dell'approvazione provinciale ed è di esclusiva competenza comunale in quanto gli interventi proposti sono coerenti con il PAT ed il PTCP e quindi la Variante al PRC si riferisce esclusivamente al PI.

5. In sede di applicazione della procedura di SUAP in Variante al PRC è necessario:

- quantificare la “capacità di carico ambientale” e approntare interventi compensativi/mitigativi commisurati a tutela dell'ecosistema interessato;
- verificare la compatibilità con le zone di tutela;
- garantire il rispetto degli standards urbanistici;
- utilizzare il verde come strumento di recupero dell'ambiente per il controllo dell'inquinamento, la regolazione idrotermica, la salvaguardia del suolo, la funzione di equilibrio tra le specie, la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento del paesaggio;
- riqualificare sotto l'aspetto ambientale/ecologico l'area di pertinenza attraverso interventi di mitigazione che ne riducano gli impatti, in relazione al contesto territoriale circostante;
- convenzionare le eventuali opere di urbanizzazione relative all'intervento;
- prevedere interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

6. *stralciato.*

7. *stralciato*

8. *stralciato.*

9. *stralciato.*

10. *stralciato*

Articolo 49 Attività produttive in zona impropria

Descrizione

1. Riferimento legislativo: LUR, articolo 13 «Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT)», comma 1, lettera n), primo periodo «criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria»

Direttive

2. Il PI individua le attività produttive esistenti in zona impropria da ampliare, bloccare o trasferire sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) consistenza, tipologia specifica di attività, rumorosità, inquinamento;
- b) compatibilità con il contesto;
- c) condizioni di accessibilità ed effetti sul traffico;
- d) dotazione di opere di urbanizzazione.

3. Rispetto a tale valutazione, il PI indica in particolare:

- a) le attività da trasferire in quanto incompatibili con il contesto;
- b) le attività esistenti da confermare, relativamente alle quali il PI definisce la specifica normativa nel rispetto dei disposti del precedente Articolo 48 «Attività produttive ai sensi del DPR 160/2010 (SUAP)».

4. Il PI può stabilire inoltre, in relazione agli interventi ammissibili e allo stato dei luoghi, le modalità dell'integrazione delle opere di urbanizzazione, della riqualificazione dell'area di pertinenza, delle opere di mitigazione degli impatti di varia natura nei confronti del contesto circostante.

5. *stralciato*

Articolo 50 Ambiti territoriali omogenei (ATO)

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».

2. Riferimento legislativo: LUR, articolo 13 «Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT)», comma 2.

3. Vengono individuati i seguenti cinque ATO:

- a) ATO 1 «Noventa»;
- b) ATO 2 «Noventana»;
- c) ATO 3 «Oltrebrenta»;
- d) ATO 4 «Zona industriale di Padova (ZIP)»;
- e) ATO 5 «Zona artigianale di Vigonza-Via Julia».

Direttive

4. Il PI può consentire limitate variazioni al perimetro degli ATO, conseguenti alla definizione a scala maggiore delle previsioni urbanistiche. Tale azione è consentita solo nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele definiti dal PAT. Vanno altresì mantenuti inalterati i criteri di equilibrio e sostenibilità ambientale definiti dalla VAS.

Titolo VII Trasformabilità – Azioni strategiche

Articolo 51 Zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo «A», «B», «C», «D» e «F» del PRG vigente

Descrizione

1. Limitatamente alle Zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo «A», «B», «C», «D» e «F», il presente articolo stabilisce i termini della compatibilità del PRG vigente con il PAT per il periodo dopo l'entrata in vigore del PAT e prima dell'approvazione della prima Variante al PI.

2. Le norme di cui al presente articolo hanno carattere transitorio e decadono con l'entrata in vigore del primo PI ai sensi della Legge urbanistica regionale (LUR) del 2004.

Prescrizioni e vincoli

3. Le NTA del PRG vigente relative alle aree classificate nel PRG vigente medesimo come ZTO di tipo «A», «B», «C» trovano applicazione soltanto se ricomprese nelle aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale di cui al successivo Articolo 53, eccezion fatta per le aree classificate come ZTO di tipo «C1e», le cui norme trovano applicazione anche se ricompresi nelle aree ad edificazione diffusa di cui al successivo Articolo 55.

4. Le NTA del PRG vigente relative alle aree classificate nel PRG vigente medesimo come ZTO di tipo «D» trovano applicazione soltanto se ricomprese nelle aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva di cui al successivo Articolo 54.

5. Le NTA del PRG vigente relative alle aree classificate nel PRG vigente medesimo come ZTO di tipo «F» trovano applicazione soltanto se ricomprese nelle aree di urbanizzazione consolidata di cui al successivo Articolo 52, eccezion fatta per le aree per la viabilità e dei corpi idrici, che trovano applicazione in tutto il territorio comunale.

6. *stralciato*

Articolo 52 Aree di urbanizzazione consolidata

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità», relativamente alle voci «Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione

prevalentemente residenziale» e «Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente produttiva».

2. Le aree di urbanizzazione consolidata sono costituite dai sistemi aggregati di insediamenti urbani attualmente esistenti nel territorio comunale, dotati delle principali opere di urbanizzazione e all'interno delle quali sono sempre possibili interventi di nuova costruzione e di ampliamento di edifici esistenti, nonché interventi di riqualificazione e riconversione.

3. Le aree di urbanizzazione consolidata interessano inoltre tutte le aree di espansione e di progetto previste dal PRG vigente o disciplinate da specifici atti amministrativi (Delibere di Consiglio o di Giunta, Autorizzazioni, etc.) relativi agli istituti del Credito Edilizio, della Compensazione Urbanistica o della Perequazione Urbanistica disciplinati dalla LUR.

4. Sono incluse nelle aree di urbanizzazione consolidata anche tutte le aree per la viabilità interessate, per almeno uno dei due lati del nastro infrastrutturale, di aree con le caratteristiche di cui ai precedenti due commi 2 e 3.

5. Le aree di urbanizzazione consolidata si suddividono nelle seguenti due classi di aree a cui sono destinati articolo specifici delle presenti Norme tecniche:

- a) Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente residenziale (Articolo 53);
- b) Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente produttiva (Articolo 54).

Direttive

6. Il PAT riconferma le aree di espansione e di progetto previste dal PRG vigente che alla data di adozione del PAT non siano ancora state convenzionate o le cui convenzioni risultino scadute e le zone a servizi non attuate, demandando alla prima variante al PI la facoltà di definirne la localizzazione, estensione e relative quantità edilizie realizzabili, fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni delle presenti Norme di attuazione, ed in coerenza con le strategie di trasformabilità e di sviluppo insediativo e produttivo rappresentate nel PAT, nonché del dimensionamento di Piano e del rispetto dei criteri di sviluppo definiti dalla VAS

7. Il PI provvede, oltre alle azioni obbligatorie per legge elencate nella LUR all'articolo 17 «Contenuti del Piano degli interventi (PI)», comma 2, che siano compatibili con la disciplina delle aree di urbanizzazione consolidata ai sensi degli articoli Articolo 52, Articolo 54 e

Articolo 53 delle presenti Norme tecniche, a:

- a) individuare le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- b) definire le modalità di attuazione delle disciplinate al successivo Articolo 57.
- c) prevedere l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti.

8. Il PI dovrà inoltre individuare le aree in cui è sempre possibile eseguire interventi di:

- a) nuova edificazione;
- b) ampliamento degli edifici esistenti;
- c) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) ristrutturazione edilizia;
- e) cambio di destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche di destinazione prevalente delle due classi di aree di cui al precedente comma 5 del presente articolo.

Articolo 52Bis Aree di urbanizzazione programmata

Descrizione

1. Tavola 4 – «Trasformabilità» relativamente alle voci «Aree di urbanizzazione programmata a destinazione prevalentemente residenziale».

2. Le aree di urbanizzazione consolidata già individuate dal PRG
- f) con destinazione residenziale subordinate alla redazione di un PUA e per le quali non siano state sottoscritte le relative convenzioni;
 - g) con destinazione a servizi distinte tra “Fb aree per attrezzature di interesse comune”, “Fc aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport” e “Aree per parcheggi” non attuate; sono puntualmente individuate.
- sono individuate e perimetrare nella Tavola 4 – «Trasformabilità».

Articolo 53 Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente residenziale

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».
2. Le aree di cui al presente articolo sono costituite dalle aree di cui al precedente Articolo 52 alle quali il PAT attribuisce una destina-

zione prevalentemente residenziale.

Direttive

3. Il PI dovrà predisporre norme atte ad incentivare opere ed interventi di bioarchitettura, valorizzazione degli spazi aperti e riqualificazione degli immobili esistenti.

4. Al fine di definire in maniera più lineare i margini del tessuto urbanizzato e mettere a punto interventi di miglioramento e riqualificazione urbanistica, il PI potrà eventualmente prevedere scostamenti di modesta entità e di carattere non strutturale dai perimetri individuati dal PAT per le aree di urbanizzazione consolidata. Le ridefinizioni di tali perimetri dovranno essere funzionali al riconoscimento di edifici esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità con il tessuto consolidato esistente ed al miglioramento e riqualificazione dei margini urbani.

5. Le suddette variazioni dovranno avvenire in coerenza con le scelte strutturali del PAT e nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella VAS.

6. La ridefinizione dei margini del tessuto urbanizzato, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti od a nuova edificazione, potrà avvenire soltanto attraverso una revisione della zonizzazione di «completamento», utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti e senza comportare la necessità della predisposizione di PUA.

Prescrizioni e vincoli

7. stralciato

Articolo 54 Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente produttiva

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».

1Bis Riferimento normativo: Articolo 19 delle NT del PATI.

2. Le aree di cui al presente articolo sono costituite dalle aree di cui al precedente Articolo 52 alle quali il PAT attribuisce una destinazione prevalentemente produttiva.

3. Le destinazioni produttive nel loro complesso sono costituite

dalle seguenti destinazioni:

- a) industriali/artigianali, localizzate principalmente nelle ZTO di tipo «D1» del PRG vigente;
- b) commerciali/direzionali, localizzate principalmente nelle ZTO di tipo «D2» del PRG vigente;
- c) turistiche, localizzate principalmente nelle ZTO di tipo «D3» del PRG vigente.

Directive

4. Il PI dovrà predisporre norme atte a promuovere la realizzazione di opere di mitigazione dell'impatto ambientale dei fabbricati produttivi sull'edificato circostante.

5. Al fine della realizzazione degli interventi di mitigazione elencati al precedente comma 4, il PI potrà apportare modifiche ai parametri edilizi e urbanistici esistenti, ivi compresa anche la facoltà di aumentare i rapporti di copertura attuali della superficie fondiaria, senza che ciò costituisca variante al PAT, fermo restando l'obbligo di non superare i limiti massimi delle quantità edilizie, espresse in termini di superficie lorda di pavimento per le destinazioni commerciali/direzionali e in termini di volume urbanistico per le destinazioni turistiche, che costituiscono la base del dimensionamento del PAT.

6. Il PI potrà indicare interventi di modifica delle aree pubbliche esistenti per realizzare opere di mitigazione nel rispetto e mantenimento degli standard minimi previsti e del dimensionamento dell'area.

6Bis Il P.I. localizza le medie strutture di vendita sulla base di:

- a) compatibilità ambientale;
- b) compatibilità insediativa;
- c) compatibilità relazionale;
- d) qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento.

Prescrizioni e vincoli

7. I progetti di mitigazione degli impatti dovranno definire le tipologie di elementi di compensazione ambientale, quali elementi di filtro, barriere vegetali, ecc., la loro dimensione e la loro composizione.

8. Nel valutare eventuali conversioni o nuovi impianti produttivi, si dovranno prediligere quelle attività che generino il minor impatto ambientale possibile.

Articolo 55 Edificazione diffusa

Descrizione

1. Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale caratterizzate da:

- riconoscibilità dei limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante;
- adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione;
- frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola di imprenditori a titolo principale.

2. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del PAT ha esclusivamente valore ricognitivo-strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/04, al PI.

Direttive

3. Al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale e, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1 delle N.T. del PTCP, contenere la tendenza alla dispersione edilizia indifferenziata, negli Ambiti di Edificazione diffusa il PAT definisce i seguenti obiettivi, da perseguire attraverso il PI:

- l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
- l'integrazione degli insediamenti con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico;
- l'individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
- il riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte anche mediante la formazione di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive e arboree;
- l'integrazione e la riorganizzazione dell'edificazione diffusa esistente e prossima ad "ambiti di urbanizzazione consolidata" ed a "linee preferenziali di sviluppo insediativo" tramite la correlazione degli ambiti e l'integrazione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture.

4. Gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono perseguire il miglioramento del

contesto dell'insediamento mediante il recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, con particolare riguardo alle aree già interessate da attività dismesse e devono essere indirizzati prevalentemente alle esigenze abitative di ordine familiare, da attuare mediante tipologie edilizie appropriate al contesto agricolo circostante, nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli A.T.O..

Prescrizioni e vincoli

5. Sono da ritenersi in ogni caso esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa individuati dal P.A.T. gli edifici ed aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate, effettuati in sede di P.A.T. e/o in sede di P.I. Gli edifici ed aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola non potranno quindi essere ricompresi negli eventuali "nuclei residenziali in ambito agricolo" individuati dal P.I.

6. Le attività produttive in zona impropria, eventualmente presenti all'interno dell'ambito di edificazione diffusa e/o dei nuclei residenziali in ambito agricolo, potranno essere confermate solo se considerate compatibili con la residenza, prevedendo, nella scheda relativa all'ambito, le opportune opere di miglioramento, ovvero mitigazione, potenziamento degli accessi stradali, parcheggi, ecc..

7. Il P.I., in coerenza ed in attuazione del P.A.T., sulla base di una approfondita analisi della effettiva consistenza e destinazione d'uso degli edifici presenti nei vari ambiti di edificazione diffusa, documentata in apposita scheda, individuerà, all'interno di questi, eventuali "nuclei residenziali in ambito agricolo" che potranno ricomprendere anche aree ed edifici esistenti, contigui agli "ambiti di edificazione diffusa" rappresentati nel P.A.T..

8. Il P.I. potrà quindi classificare tali "nuclei residenziali in ambito agricolo" quali zone territoriali omogenee diverse da quella propriamente agricola. Tale riclassificazione comporta anche un consumo della SAT disponibile, per le aree che erano state considerate dal PAT come SAU.

9. Per tali zone il P.I. definirà quindi:

- le destinazioni d'uso ammesse;
- i modi di intervento relativi all'edilizia esistente ed alla nuova edificazione;
- i parametri edificatori (volumetria massima edificabile, distanze,

altezze, superficie coperta, permeabilità fondiaria, ecc.);

- le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal PAT.

10. L'individuazione, in sede di PI, dei "nuclei residenziali in ambito agricolo" all'interno degli ambiti di edificazione diffusa previsti dal PAT, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- presenza delle principali opere di urbanizzazione;
- superficie territoriale non inferiore a mq. 10.000;
- indice di edificabilità fondiaria, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 0,5 m³/m² (rif. ex art. 24 L.R. 61/85);
- rapporto di copertura, riferito allo stato di fatto, non inferiore a 7,5% (rif. ex art. 24 L.R. 61/85).

11. La disciplina dei "nuclei residenziali in ambito agricolo" dovrà prevedere:

- la limitazione della dilatazione degli insediamenti esistenti consentendo, esclusivamente per una sola volta ed allo scopo di rispondere a problemi abitativi di carattere familiare, l'individuazione di lotti liberi di testa che, alla data di adozione della prima variante al PI, risultino di proprietà di persone residenti o proprietarie di una superficie di terreno tale da consentire un lotto edificatorio all'interno del relativo nucleo residenziale;
- l'individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a m³ (da definire dal Comune tra i 400 e gli 800), per una variazione della volumetria residenziale complessiva non superiore al 25% della volumetria residenziale esistente alla data di adozione del PAT; sono consentiti comunque interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere a, b, c, d dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 nonché ampliamenti fino ad un massimo di mc 800. Il conseguente aumento di volumetria residenziale riferito alle nuove edificazioni, andrà quindi previsto sulla base della volumetria residenziale contemplata dal P.A.T. nel dimensionamento residenziale dell'A.T.O. corrispondente.
- che in tali nuclei residenziali non sia ammesso creare una seconda fila di lotti. Nel caso essa sia già esistente, le nuove edificazioni potranno avvenire solo al fine di saturare l'edificazione attraverso la previsione di nuovi "lotti liberi" in adiacenza a lotti di seconda fila già edificati;
- che debba essere inoltre evitata la formazione di "corridoi urbanizzati" su entrambi i lati delle strade, mantenendo la discontinuità dell'edificato e l'intercomunicazione visiva con il paesaggio agrario. A tal fine e per favorire una effettiva saturazione dei nuclei a

scapito di una dilatazione lineare, non potranno essere ricomprese all'interno dei nuclei residenziali in ambito agricolo, le fasce di terreno agricolo di ampiezza superiore ai 100 m. ove non siano presenti abitazioni;

- - che la volumetria relativa alle eventuali attività in zona impropria rilevate all'interno dell'ambito, non possa concorrere alla determinazione degli indici precedentemente citati e necessari per la definizione dei “nuclei residenziali in ambito agricolo”;
- - che nella scheda relativa al singolo ambito di edificazione diffusa e/o nucleo residenziale in zona agricola, debbano essere indicati gli edifici che risultino non più funzionali alla conduzione del fondo. La superficie coperta ed il volume degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, come rilevati alla data di adozione della prima variante al P.I., potranno essere conteggiati al fine del conseguimento dei parametri necessari per l'individuazione dei “nuclei residenziali in ambito agricolo”. Non potrà invece essere considerato il volume degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, al fine del calcolo dell'eventuale 25 % del volume esistente, destinato alle nuove edificazioni. Il volume degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo deve infatti essere calcolato all'interno del volume concesso in ampliamento al fabbricato esistente;
- - che nella scheda relativa al singolo ambito di edificazione diffusa e/o nucleo residenziale in ambito agricolo, il PI possa individuare nuove attività di servizio alla residenza, che siano compatibili con il contesto rurale e residenziale adiacente. Il PI dovrà elencare, all'interno della normativa di Piano, le attività ritenute compatibili per l'insediamento all'interno degli Ambiti di edificazione diffusa. L'eventuale volumetria necessaria alla localizzazione di tale attività, dovrà essere ricompresa all'interno del limite di incremento volumetrico pari al 25% della volumetria residenziale esistente alla data di adozione del PAT, già citato in precedenza.
- - che gli edifici ed aree interessati da vincolo monumentale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e schedati dal PRG ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/1985 o che possano rientrare tra quelli individuati ai sensi dell'art. 40 della L.R. 11/2004, in quanto già sottoposti a specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che risultano localizzati dal PAT all'interno di ambiti di edificazione diffusa, dovranno essere esclusi, in sede di PI, dagli eventuali “nuclei residenziali in ambito agricolo” individuati dal PI.

12. Fatto salvo quanto previsto dal PRG vigente alla data di adozione del PAT, nel caso in cui, all'interno degli ambiti di edificazione diffusa, non vengano individuate aree che rispondano ai criteri sopra evidenziati, gli aggregati edilizi di modesta entità ricompresi in tali ambiti non potranno essere assimilati a zone diverse da quella agricola

13. Il PAT individua come ambiti di edificazione diffusa le aree classificate Z.T.O. C1E dal vigente PRG ed il PI potrà riconfermarne i parametri, nel caso in cui anche il perimetro non risulti variato rispetto al PRG vigente. In caso di variazione del perimetro, i nuclei residenziali in ambito agricolo dovranno rispettare parametri precedente descritti nel presente articolo.

14. Per le aree ricomprese all'interno degli ambiti di edificazione diffusa, fino all'adozione della prima variante al PI, valgono le N.T.A. del PRG vigente.

15. In sede di PI dovrà essere redatto un opportuno elaborato contenente le schedature degli Ambiti di edificazione diffusa individuati nel territorio e dei nuclei residenziali in ambito agricolo, oltre che un registro delle proprietà e dei lotti edificabili presenti all'interno degli stessi, prevedendo il suo costante aggiornamento.

Articolo 56 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità»

2. Le aree di cui al presente articolo hanno importanza strategica al fine del miglioramento della qualità urbana e territoriale del tessuto urbano in cui sono inserite, attraverso la ridefinizione degli elementi che configurano delle criticità e lo sviluppo delle potenzialità inespresse.

3. Le aree di cui al presente articolo sono caratterizzate e disciplinate in dettaglio nell'ambito delle seguenti schede allegate alle presenti Norme tecniche:

- a) Scheda norma – Ambito di trasformazione M/1 (Allegato 14);
- b) Scheda norma – Ambito di trasformazione M/2 (Allegato 15);
- c) Scheda norma – Ambito di trasformazione M/3 (Allegato 16);
- d) Scheda norma – Ambito di trasformazione M/4 (Allegato 17);
- e) Scheda norma – Ambito di trasformazione M/5 (Allegato 17 bis).

Directive

4. Il PI può prevedere interventi di trasformazione edilizia e urbanistica anche mediante la demolizione totale delle preesistenze, individuando, oltre al perimetro dell'area, la destinazione d'uso e gli indici edilizi.

5. Il PI dovrà:

- a) risolvere le criticità individuate e valorizzare quegli elementi che si configurano come potenzialità inesprese del territorio;
- b) valorizzare i caratteri ambientali, favorendo l'integrazione con i corridoi ecologici e ambientali individuati dal PAT;
- c) limitare al massimo il consumo di suolo laddove è prevista nuova edificazione o ampliamento dell'esistente;
- d) indicare i criteri attraverso i quali vengano istituite, valorizzate e potenziate le connessioni con gli argini del Piovego e del Brenta;
- e) verificare che i progetti di nuova edificazione ed ampliamento tengano conto, sia dal punto di vista insediativo che tipologico, della contiguità con beni architettonici tutelati e vincolati;
- f) promuovere l'individuazione dei sistemi continui del verde in una prospettiva di forestazione urbana, la mitigazione nei confronti della mobilità, nonché la realizzazione di collegamenti ciclopedonali
- g) porre particolare attenzione alle dotazioni territoriali e ai servizi in relazione alla particolare importanza che queste aree ricoprono per lo sviluppo del contesto urbano in cui sono inserite;

6. Senza alterare le scelte strutturali del PAT, il PI può prevedere leggeri scostamenti dei perimetri massimi delle aree idonee al miglioramento della qualità urbana e territoriale, individuati nel PAT, di modesta entità e conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, senza procedere ad una variante allo stesso, fermo restando che le operazioni trasformazione del territorio dovranno:

- a) rispettare gli obiettivi, i vincoli e le tutele definiti dal PAT, mantenendo altresì inalterati i criteri di equilibrio e sostenibilità ambientale definiti dalla VAS;
- b) predisporre un disegno complessivo di miglioramento della qualità urbana, con la possibilità di incorporare anche più ambiti;
- c) essere soggette a PUA.

7. L'attuazione delle previsioni per le aree di cui al presente articolo potrà avvenire per stralci al fine di agevolarne la realizzazione previa presentazione di un "Piano guida" finalizzato al coordinamento degli interventi.

Prescrizioni e vincoli

8. Il PI dovrà recepire tutte le limitazioni imposte dalle fasce di rispetto come indicato in Tavola 1 – «Vincoli e pianificazione territoriale».

9. Il dimensionamento di ciascun ATO è da considerarsi vincolante per tutti gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento, quali che siano le specifiche destinazioni d'uso con i margini di elasticità di cui all'art. 45 delle NT.

10. I principi insediativi e i caratteri tipologici da applicare nei PUA e nei progetti dovranno essere stabiliti tenendo conto dell'eventuale contiguità dei nuovi manufatti con il patrimonio edilizio esistente e con i beni architettonici vincolati e tutelati.

11. Gli interventi relativi alla scheda norma M1 sono soggetti alla Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 57 Aree di riqualificazione e riconversione

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».

2. Le aree di cui al presente articolo sono caratterizzate e disciplinate in dettaglio nell'ambito delle seguenti schede allegate alle presenti Norme tecniche:

- a) Scheda norma – Ambito di trasformazione R/1 (Allegato 18);
- b) Scheda norma – Ambito di trasformazione R/2 (Allegato 19);
- c) Scheda norma – Ambito di trasformazione R/3 (Allegato 20);
- d) Scheda norma – Ambito di trasformazione R/4 (Allegato 21);
- e) Scheda norma – Ambito di trasformazione R/5 (Allegato 22);

Direttive

3. Il PI può prevedere interventi di trasformazione edilizia, urbanistica e ambientale, anche mediante la demolizione totale delle preesistenze, individuando, oltre al perimetro dell'area, la destinazione d'uso, gli indici edilizi e le direttive di mitigazione ambientale.

4. In sede di redazione del PI, si dovrà valutare la possibilità di:

- a) riqualificare attraverso il riordino degli insediamenti esistenti, il miglioramento della qualità architettonica, il ripristino della

qualità ambientale e della mitigazione visiva, anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, secondarie e dell'arredamento urbano;

- b) demolire gli immobili o parte di essi, consentendo eventualmente la ricollocazione di volumi mediante l'utilizzo del meccanismo dei crediti edilizi;
- c) trasferire le attività, consentendo eventualmente la ricollocazione di volumi mediante l'utilizzo del meccanismo dei crediti edilizi;
- d) riconvertire i fabbricati o cambiare la destinazione d'uso;
- e) privilegiare il trasferimento di attività produttive nell'ATO 4 «Zona industriale di Padova (ZIP)» o nell'ATO 5 «Zona artigianale di Vigonza-Via Julia», al fine di garantire il miglioramento della qualità urbana;
- f) riconvertire a destinazioni diverse da quella produttiva le aree liberate da attività produttive in zona impropria, elementi incongrui o di degrado.

5. In sede di redazione del PI, si dovrà inoltre valutare l'impatto che gli eventuali nuovi complessi residenziali avranno sulla rete viaria esistente e, in caso di necessità, predisporre gli interventi necessari all'adeguamento della viabilità in funzione delle nuove esigenze.

6. Il PI dovrà determinare la formazione del credito edilizio sulla base della consistenza edilizia di ogni singola situazione e in considerazione della convenienza insita nel risultato dell'azione di riqualificazione ambientale conseguita.

7. Senza alterare le scelte strutturali del PAT, il PI può, in conseguenza della definizione a scala maggiore delle previsioni urbanistiche, consentire limitate variazioni ai perimetri delle aree individuate nel PAT senza procedere ad una variante allo stesso, fermo restando che le operazioni trasformazione del territorio dovranno:

- a) rispettare gli obiettivi, i vincoli e le tutele definiti dal PAT, mantenendo altresì inalterati i criteri di equilibrio e sostenibilità ambientale definiti dalla VAS;
- b) predisporre un disegno complessivo di miglioramento della qualità urbana;
- c) limitare eventuali variazioni dei perimetri delle aree come indicate in Tavola 4 – «Trasformabilità» alla sola definizione a scala maggiore delle previsioni urbanistiche senza necessità di procedere a variazione dello stesso PAT.

8. Il PI dovrà subordinare gli interventi a PUA come previsto dall'articolo 19 «Piani urbanistici attuativi (PUA)» della LUR e/o e-

ventualmente anche attivando le procedure stabilite dall'articolo 6 «Accordi tra soggetti pubblici e privati» o attraverso programmi complessi.

9. L'attuazione delle previsioni per le aree di cui al presente articolo non potrà avvenire per stralci previa predisposizione di una proposta complessiva di intervento.

Prescrizioni e vincoli

10. Sino all'approvazione della prima variante al PI, e fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi vigenti sino alla loro scadenza, nelle aree di riqualificazione e riconversione sono ammessi interventi nei limiti di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», articolo 3 «Definizioni degli interventi edilizi», comma 1, lettera e) «interventi di nuova costruzione», numero 2) «interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune», e senza aumento della superficie lorda di pavimento oltre il 20% di quella esistente.

11. I principi insediativi e i caratteri tipologici da applicare nei PUA e nei progetti architettonici dovranno essere stabiliti tenendo conto della contiguità dei manufatti nuovi o modificati con il patrimonio edilizio esistente e con i beni architettonici vincolati e tutelati.

12. Gli interventi relativi alle schede norme R1, R4 ed R5 sono soggetti alla Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 58 Aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».

2. Si tratta di aree inedificate e/o degradate, poste in prossimità dei tracciati autostradali e dell'area industriale del comune di Padova, che presentano carattere di frangia urbana o rurale, contraddistinte dalla presenza di degrado paesaggistico, ambientale ed edilizio, frammentazione fondiaria con destinazioni non agricole.

Direttive

3. Il PI dovrà individuare gli elementi di degrado e redigere, per

ciascun elemento, una:

- a) scheda di analisi per la caratterizzazione del degrado ambientale e paesaggistico;
- b) scheda norma per la riqualificazione ambientale e paesaggistica.

Prescrizioni e vincoli

4. Non sono ammessi interventi edilizi, fatte salve le previsioni del PRG vigente relativamente alle zone trasformabili se non nell'ambito delle previsioni di tutela ed edificabilità del territorio agricolo di cui agli articoli 44 «Edificabilità» e 45 «Vincoli» della LUR e secondo le prescrizioni e vincoli previsti per le zone a prevalente destinazione agricola disciplinate al Titolo VIII «Trasformabilità – Tutela ed edificabilità del territorio agricolo» delle presenti Norme tecniche.

5. Sono consentiti limitati lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di tutela elencati nelle direttive del presente articolo e con esclusione di sbancamenti e terrazzamenti che modificano il regime idraulico delle acque o l'assetto idrogeologico oppure che determinino una alterazione significativa del paesaggio preesistente e del profilo dei terreni.

Articolo 59 Microcentralità

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».

2. Si tratta di aree costituite dall'insieme di elementi e manufatti che connotano le centralità e identificano i nuclei principali delle differenti frazioni del territorio di Noventa Padovana, in cui sono concentrati i servizi pubblici e le attività commerciali di maggior rilevanza caratterizzandoli come abiti privilegiati di aggregazione sociale.

Direttive

3. Il PI dovrà stabilire norme al fine di incentivare la riorganizzazione dello spazio pubblico carrabile e pedonale, eliminando tutte le situazioni di costrizione e inadeguatezza, e promuovere l'arretramento e la diversa disposizione dei corpi di fabbrica e del loro attacco al suolo.

4. Al fine di rafforzarne il carattere identitario delle microcentralità, il PI dovrà dotarsi di una scheda norma per ciascun ambito, allo scopo di predisporre interventi di arredo urbano, di progettazione del verde e di miglioramento degli spazi collettivi esistenti.

5. Il PI, in funzione di particolari esigenze di riqualificazione pun-

tuale o di potenziamento dell'offerta di servizi, anche di tipo privato, a caratterizzare le funzioni di centralità tipiche di queste zone, può avviare procedure di programmazione negoziata comportanti modifiche alle destinazione d'uso e ai parametri dimensionali attuali.

Articolo 60 Opere incongrue

Descrizione

1. Riferimento cartografico: nessuno, in quanto non sono state individuate opere incongrue di rilevanza strutturale per il territorio comunale di Noventa Padovana.

2. Si tratta di immobili e relative pertinenze attualmente occupate da attività produttive, collocate in ambito residenziale o in ambiti paesaggistico-ambientali di pregio.

Direttive

3. *stralciato*

4. Per ciascuna opera incongrua, il PI dovrà redigere una scheda norma degli interventi ammissibili.

5. Qualora non fosse possibile intervenire attraverso la riconversione delle aree, il PI dovrà stabilire misure al fine di effettuare interventi di mitigazione.

6. Il PI potrà stabilire inoltre, in relazione agli interventi ammissibili e allo stato dei luoghi, le modalità dell'integrazione delle opere di urbanizzazione, della riqualificazione dell'area pertinenziale, e della realizzazione delle opere di mitigazione degli impatti di varia natura nei confronti del contesto circostante.

7. Sono comunque fatte salve e confermate le previsioni urbanistiche relative a varianti al PRG approvate o già adottate e trasmesse in Regione, finalizzate al potenziamento di attività produttive/commerciali ubicate in zona impropria.

Prescrizioni e vincoli

8. Fino all'approvazione del PI sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», articolo 3 «Definizioni degli interventi edilizi», comma 1, lettera d) «interventi di ristrutturazione edilizia».

Articolo 61 Mitigazione visiva

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».
2. Il presente articolo interessa le parti del territorio comunale che presentano la necessità di essere mitigate dal punto di vista visivo per il loro impatto paesaggistico negativo nel contesto in cui sono inserite. Si tratta in generale di aree industriali e artigianali come la Zona industriale di Padova (ZIP), la zona artigianale di Vigonza-Via Julia, o l'area in prossimità del canale Piovego, delle aree interessate dai tracciati autostradali e di aree con presenza di contesti e/o edifici degradati inseriti all'interno di ambiti territoriali «aperti», come gli «Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale – Sistema delle ville», gli «Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale – Sistema delle ville» e gli «Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale – Sistema agricolo-fluviale» disciplinati rispettivamente agli articoli Articolo 74, Articolo 75 e Articolo 76 delle presenti Norme tecniche.

Prescrizioni e vincoli

3. Le operazioni di mitigazione dovranno essere effettuate attraverso il posizionamento di elementi vegetazionali lungo porzioni del perimetro delle aree da mascherare.
4. Nelle fasce individuate in cartografia si dovrà intervenire attraverso la piantumazione di alberature e/o arbusti allo scopo di creare un'efficace barriera naturalistica tra l'edificato e l'area aperta contigua.
5. Nella generalità degli interventi, la piantumazione di alberi, siepi e/o arbusti dovrà essere effettuata con specie tipiche del luogo.

Articolo 62 Linee preferenziali dello sviluppo insediativo

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».
2. Le linee preferenziali dello sviluppo insediativo indicano le parti del territorio del Comune nelle quali possono essere collocate nuove aree di espansione, definendone modalità di intervento, destinazioni d'uso e indici edilizi.
3. Nel territorio comunale di Noventa Padovana viene indicato un

solo contesto oggetto della disciplina delle linee preferenziali dello sviluppo insediativo:

- a) espansione della zona commerciale/direzionale di Padova Est nel territorio comunale noventano, già determinata nell'ambito del PATI della Comunità metropolitana di Padova.

Direttive

4. Nell'ambito della formulazione delle disposizioni inerenti le «Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale», disciplinate all'Articolo 56 delle presenti Norme tecniche, il PI potrà collocare, approssimativamente in corrispondenza del segno cartografico, un'adeguata quantità di funzioni commerciali e/o direzionali all'interno dell'ambito M/1 da reperire tra quelle assegnate dal dimensionamento del PAT alle destinazioni commerciali/direzionali dell'ATO 1 «Noventa».

Prescrizioni e vincoli

5. Gli interventi nelle specifiche destinazioni d'uso industriale/artigianale e turistico sono soggetti alla Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 63 Limiti fisici all'espansione

Descrizione

1. Riferimento cartografico: nessuno.
2. Considerato che il PAT prevede la nuova espansione esclusivamente all'interno delle «Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale» il limite fisico all'espansione non viene evidenziato cartograficamente ma fatto corrispondere all'insieme dei limiti delle «Aree di urbanizzazione consolidata» e delle «Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale».

Direttive

3. Il PI, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, tutelate dal PAT, nonché nel rispetto delle norme di salvaguardia idraulica di cui alla VCI, può prevedere limitate variazioni dei limiti fisici all'espansione, conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, senza modificare il limite quantitativo massimo

della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola e senza che dette modifiche comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi.

Articolo 64 Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».

2. Si tratta di attrezzature e servizi destinati a funzioni diverse, quali aree per l'istruzione, attrezzature di interesse comune, impianti e poli sportivi, parchi urbani, parcheggi come di seguito individuate:

- a) 1 Istruzione - Scuole elementari di Noventana
- b) 2 Attrezzature Verde Gioco Sport - Impianti sportivi Noventa PD
- c) 3 Istruzione - Scuola Media Statale
- d) 4 Istruzione e Attr Int Comune - Fondazione Valmarana
- e) 5 Attrezzature Int Comune - Municipio, Biblioteca, Polisportiva
- f) 6 Attrezzature Verde Gioco Sport - Impianti sportivi Noventana
- g) 7 Attrezzature Int Comune - La Fornace
- h) 8 Attrezzature Int Comune - Parrocchia e Chiesa San Pietro e Paolo
- i) 9 Attrezzature Int Comune - Parrocchia e Chiesa Noventana

Direttive

3. Il PI dovrà:

- a) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici;
- b) disciplinare gli interventi ammissibili, le modalità di trasformazione urbanistica e le destinazioni d'uso;
- c) utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizi e della compensazione definendone gli ambiti e i contesti.

4. Per le attrezzature esistenti, il PI potrà prevedere interventi di miglioramento qualitativo delle strutture, con possibilità di potenziamento delle stesse.

Articolo 65 Viabilità principale

Descrizione

1. Si tratta dell'insieme di tracciati che svolgono il ruolo di garantire un corretto collegamento tra gli elementi della «viabilità di connessione territoriale» e la «viabilità di distribuzione interna».

6. Si richiamano i contenuti del precedente Articolo 20 « Viabilità/fasce di rispetto ».

Articolo 67 Infrastrutture di collegamento in programmazione: mobilità lenta – pista ciclopedonale

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».
2. I percorsi ciclopedonali di progetto hanno la finalità di migliorare o instaurare, lì dove risultano carenti, le connessioni tra i sistemi ambientali e gli argini dei corsi del Brenta e del Piovego, oltre che generare elementi di permeabilità tra il parco agricolo ed il tessuto costruito.
3. Le connessioni così definite integrano e migliorano la rete della ciclabilità all'interno del comune di Noventa Padovana.

Direttive

4. Il PI dovrà definire in dettaglio il tracciato delle connessioni ciclopedonali;
5. Il PI dovrà determinare le indicazioni per gli insediamenti in fregio alle piste ciclabili, ai fini della sicurezza dei ciclisti, del rispetto della qualità ambientale secondo i criteri definiti dal PAT e della fruibilità del paesaggio agrario.
6. Il PI dovrà definire gli standard minimi da rispettare sia relativamente alla forma e dimensione dei tracciati, sia relativamente al comfort (illuminazione, punti di sosta, ecc.).
7. Il tracciato indicato in cartografia impongono un vincolo di salvaguardia dall'edificazione, la cui definizione è demandata al PI.

Titolo VIII Trasformabilità – Tutela ed edificabilità del territorio agricolo

Articolo 68 Territorio agricolo – Definizione

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità», relativamente all'insieme delle aree non interessate dalle voci «Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente produttiva» (Articolo 54 delle presenti Norme tecniche) e «Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalentemente residenziale» (Articolo 53).

2. Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004

3. I successivi articoli Articolo 69 «Zona agricola - Definizione» e Articolo 70 «Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola» si riferiscono alla porzione di territorio definito come «zona agricola» ai sensi dell'Articolo 69.

4. I successivi articoli Articolo 71 Articolo 72e Articolo 73 forniscono descrizioni e stabiliscono direttive, prescrizioni e vincoli generali inerenti il territorio agricolo definito ai commi 1 e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente articolo.

5. I successivi articoli Articolo 74 «Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale – Sistema agricolo-fluviale», Articolo 75 «Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale – Sistema delle ville» e Articolo 76 « Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale - Sistema agricolo-fluviale» forniscono descrizioni e stabiliscono direttive, prescrizioni e vincoli inerenti il territorio agricolo ricompreso negli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali ai sensi della LUR, articolo 13 «Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT)», comma 1, lettera e), la cui estensione territoriale è definita individualmente dai tre articoli medesimi.

Articolo 69 Stralciato

**Articolo 70 Limite quantitativo massimo della
zona agricola trasformabile in zone
con destinazione diversa da quella
agricola**

Descrizione

1. La LUR stabilisce, all'articolo 13 «Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT)», comma 1, lettera f), che il PAT «determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c)» della stessa LUR.

2. La superficie territoriale comunale di Noventa Padovana ammonta a 7.161.557 m², mentre la superficie agricola utilizzata ammonta a 2.571.885 m² determinando un rapporto tra la seconda e la prima inferiore a 0,613 e, pertanto ai sensi del provvedimento richiamato al comma 1, un limite massimo della zona agricola, con caratteristiche di SAU, trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola di 0,0065 volte la superficie agricola utilizzabile, ossia di 16.717 m².

3. stralciato

4. È istituito il «Registro comunale della zona agricola con caratteristica di SAU trasformata in zone con destinazione diversa da quella agricola», denominato d'ora in poi brevemente «Registro della SAU trasformata».

5. Il Registro della SAU trasformata è allegato al PAT (Allegato 1) e al PI, ne costituisce parte integrante e gli aggiornamenti di detto Registro costituiscono variante ai due strumenti di pianificazione comunale citati.

6. Con l'adozione del presente PAT e fino della prima Variante al PI, al PRG vigente è allegato il Registro della SAU trasformata con le medesime modalità stabilite al precedente comma 5.

Direttive

7. Contestualmente ad ogni atto di pianificazione o trasformazione del territorio interessante la zona agricola, nell'ambito del Registro della SAU trasformata vengono aggiornati:

- a) la quantità, espressa in metri quadri (m²) di zona agricola, con caratteristica di SAU, trasformata in zone con destinazione diversa da quella agricola;
- b) la quantità residua, espressa in metri quadri (m²) di zona agricola, con caratteristica di SAU, ancora trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola;
- c) la cartografia, in scala 1:2.000, sulla quale vengono indicate le aree classificate come zona agricola, con caratteristica di SAU, trasformata, dai singoli atti di pianificazione e trasformazione del territorio, in zone con destinazione diversa da quella agricola, riportando, per ogni singola area contigua rappresentata, le dimensioni espresse in metri quadri (m²);
- d) la parte del quadro conoscitivo della pianificazione territoriale comunale riguardante le quantità di cui al presente comma.

8. Gli atti di pianificazione e trasformazione del territorio interessanti la zona agricola che non comportano alcuna modifica delle quantità e documenti elencati al precedente comma 7 devono riportare nella delibera di approvazione o equivalente atto la seguente dizione: «è stato accertato che l'attività di trasformazione del territorio prevista dal presente atto non comporta alcuna modifica delle quantità e documenti elencati all' Articolo 70, comma 7 delle Norme tecniche del Piano di assetto del territorio del Comune di Noventa Padovana».

9. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale successivi al presente PAT possono modificare la destinazione di aree, attualmente classificate come zona con destinazione diversa da quella agricola, in zona agricola.

10. *stralciato.*

11. Gli strumenti di pianificazione e trasformazione territoriale comunali successivi al presente PAT possono variare senza alcuna limitazione la destinazione urbanistica sia della zona agricola senza caratteristica di SAU, sia della SAU collocata esternamente alla zona agricola.

12. Qualora il Comune intenda aggiornare le rilevazioni e i calcoli per la determinazione del quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, varia, con procedura ai sensi dell' articolo 14 «Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio», 15 «Procedimento di formazione del piano di assetto del territorio mediante procedura concertata tra Comune e Provincia» o 16 «Contenuti, procedimento di formazione e varianti del Piano di assetto del territorio

intercomunale (PATI)» della LUR, le Norme tecniche del PAT limitatamente alle parti interessate dai suddetti calcoli. Dal quantitativo massimo determinato in seguito ai suddetti calcoli aggiornati viene sottratto l'eventuale quantitativo delle aree già trasformate e documentate nel Registro della SAU trasformata.

Articolo 71 Territorio agricolo – Edilizia esistente

Directive

1. Il PI dovrà disciplinare il regime degli eventuali crediti edilizi determinati dagli interventi di demolizione di cui alla lettera del successivo comma 3.

2. Il PI dovrà disciplinare le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze delle aziende agricole.

Prescrizioni e vincoli

3. Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite dalle presenti Norme tecniche e dalla normativa statale e regionale vigente, nella zona agricola sono generalmente consentiti, se realizzati in conformità alle «specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole» di cui alla LUR, articolo 50, comma 1, lettera d):

- a) interventi ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», articolo 3 «Definizioni degli interventi edilizi», comma 1, lettere a) «interventi di manutenzione ordinaria», b) «interventi di manutenzione straordinaria», c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo» e d) «interventi di ristrutturazione edilizia»;
- b) ampliamenti di case d'abitazione ai sensi della LUR, articolo 44 «Edificabilità», comma 4, lettera a) «ampliamento di case d'abitazione esistenti» fino ad un limite massimo di 800 m³ comprensivi dell'esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria;
- c) interventi ai sensi del sopra citato DPR 380/2001, articolo 3, lettere a), b) e c), con esclusione del cambio di destinazione d'uso e dell'aumento delle superfici di calpestio produttive, limitatamente agli edifici non residenziali esistenti;
- d) interventi di demolizione di
 - 8) opere incongrue,
 - 9) elementi di degrado,

- 10) edifici non più funzionali alle esigenze della azienda agricola,
11) attività produttive in zona impropria;
- e) interventi di razionalizzazione, anche mediante accorpamento, degli annessi rustici esistenti, senza aumento della superficie lorda di pavimento, tramite la presentazione di uno specifico piano di recupero per finalità agricolo-produttive, agrituristiche, didattiche, per la commercializzazione dei propri prodotti agricoli, utilizzo di biomasse, ecc., ovvero per tutti quegli interventi che anche l'imprenditore non professionale può svolgere per migliorare la produttività agricola.
4. Ogni intervento edilizio deve essere realizzato in armonia con le forme tradizionali dell'edilizia rurale sulla scorta degli indirizzi già presenti nel PRG vigente che potranno essere modificati in sede di variante al P.I. e nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione sulla base delle indicazioni di cui al successivo Art. 72 Territorio agricolo – Tipologie e caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni.

Articolo 72 Territorio agricolo – Tipologie e caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni

Prescrizioni e vincoli

1. Ogni intervento edilizio residenziale deve essere realizzato in armonia con le forme tradizionali dell'edilizia rurale sulla scorta degli indirizzi evidenziati nei successivi commi del presente articolo.
2. Tipologia edilizia: edifici di tipo isolato o a schiera, costituenti al massimo nuclei di due o tre unità.
3. Aggregazioni: è consentita l'aggregazione di due o tre edifici.
4. Pianta dell'edificio: di forma preferibilmente rettangolare, sviluppata in lunghezza più che in larghezza e con accesso ricavato su uno dei lati maggiori.
5. Copertura:
 - a) preferibilmente a due falde con andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato e con pendenze di tipo tradizionale (30-40% salve diverse pendenze, in adeguamento alle preesistenti, nel caso di ampliamento di edifici);
 - b) non sono consentiti abbaini, mentre si possono realizzare lucernari.
6. Manto di copertura: realizzato con materiali tradizionali;

l'eventuale posa in opera di pannelli solari dovrà preferibilmente far parte integrante della stessa copertura ed in ogni caso rientrare nella linea di falda;

7. Camini: realizzati in forma tradizionale.

8. Cornici di gronda:

- a) dovranno essere previste come prolungamento del solaio di copertura, qualora l'orditura principale venga realizzata in legno, e le travature dovranno in tal caso essere lasciate a vista; in caso contrario dovranno essere preferibilmente impostate in linea rispetto all'estradosso del solaio dell'ultimo piano, essere raccordate alla muratura in modo da determinare continuità con la parete;
- b) la sporgenza massima potrà essere di 60 cm (esclusa la grondaia). Sulla facciata a timpano non sono ammesse sporgenze di alcun genere salvo l'eventuale ingrossamento del marcapiano del solaio di copertura, da realizzarsi in andamento di falda e con la sporgenza massima di 40 cm.

9. «grondaie»;

- a) dovranno avere sezione semicircolare e sviluppo contenuto ed essere obbligatoriamente a vista;
- b) dovranno essere realizzate in lamiera di rame o zincata; i pluviali, nello stesso materiale, dovranno essere di sezione circolare e posizionati preferibilmente vicino agli angoli dei fabbricati.

10. Porticati:

- a) è consentita la realizzazione di porticati purché compresi all'interno del corpo di fabbrica principale o come prolungamento della falda di copertura e ricavati sui lati maggiori;
- b) non è ammessa la costruzione di porticati esterni non superiormente edificati a meno che non se ne sia indicata la specifica destinazione d'uso come annessi rustici o come locali accessori alla residenza (magazzini, garage, ecc.).

11. Poggioli:

- a) sono consentiti i poggioli purché ricavati in loggia;
- b) sono vietati oggetti di qualsiasi genere quali poggioli, terrazze, pensiline, tettoie, ed altri elementi a sbalzo;

12. Forature: devono essere dimensionate nel rispetto dei rapporti tipici tra larghezza ed altezza ed in modo da risultare in armonia con quelle tradizionali.

13. Serramenti:

- a) dovranno essere obbligatoriamente in legno compresi gli oscuri,

- che dovranno essere del tipo a libro o ad anta a doppio battente;
- b) gli avvolgibili esterni in materiale diverso sono consentiti unicamente nel caso di ampliamenti di edifici esistenti;
 - c) serramenti metallici potranno essere concessi
 - 12) esclusivamente per motivate ragioni tecnico-architettoniche anche per fori di dimensione eccezionale,
 - 13) per motivate ragioni tecniche (centrali termiche, autorimesse e similari) purché con rivestimento esterno a vista in legno.

14. Intonaci:

- a) dovranno essere di tipo tradizionale;
- b) sono vietati i rivestimenti con intonaci plastici, marmi piastrelle o altri materiali;
- c) eventuali paramenti murari esterni «a vista», dovranno essere realizzati in mattone tradizionale.

15. Quota campagna:

- a) in presenza di fondo baulato si assumerà quale quota di riferimento per la collocazione dei locali abitabili, la media tra il colmo della baulatura ed il punto più basso del fondo;
- b) è vietata in modo assoluto qualsiasi modificazione artificiale ed a scopo ornamentale delle quote del terreno di campagna ed in particolare non sono ammessi terrapieni di contorno all'edificio.

16. Aree libere:

- a) le superfici scoperte in prossimità dei fabbricati possono essere solo adibite, per scopo ornamentale, a cortile e/o a prato;
- b) in particolare le sistemazioni esterne vanno indicate negli elaborati progettuali, con la precisazione che le piantumazioni esistenti vanno mantenute, salvo l'asporto delle piante incongruenti, di quelle gravemente malate o altro e che la messa a dimora di nuove piantumazioni dovrà uniformarsi al criterio di proporre esclusivamente essenze tipiche del posto;
- c) tutte le aree boscate ed in genere le alberature esistenti dovranno essere conservate e possibilmente potenziate.

17. Recinzioni: è consentita la realizzazione in pietrame a vista o con mattoni pieni a vista aventi copertina in pietra o laterizio, purché in armonia con il prospetto dei fabbricati di pertinenza, solamente nelle zone fronteggianti spazi pubblici e per una altezza massima di 30 cm.

18. Scale: devono essere realizzate solo internamente all'edificio.

19. Coni visuali: devono essere salvaguardati i coni visuali su elementi e fabbricati di particolare interesse, storico o ambientale.

Articolo 73 Manufatti non più funzionali all'agricoltura

Directive

1. Il PI dovrà favorire il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione dell'azienda agricola al fine di preservare il territorio aperto, individuando tali manufatti e le modalità per il loro riuso.

2. Il PI predisporrà una schedatura puntuale degli annessi non più funzionali alla conduzione dell'azienda agricola dove ogni scheda dovrà contenere, oltre agli estratti del PAT e del PI, un estratto catastale e fotogrammetrico, corredato delle foto puntuali dell'edificio, dei parametri quantitativi edilizi (volume, superficie coperta e superficie lorda di pavimento), nonché l'altezza e l'attuale destinazione d'uso. Si dovranno altresì indicare gli eventuali titoli abilitativi.

3. Nel PI, con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione dell'azienda agricola, viene automaticamente a decadere la possibilità di costruire nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nell'azienda agricola di riferimento.

Prescrizioni e vincoli

4. L'attestazione della non funzionalità dell'annesso alla conduzione dell'azienda agricola dovrà avvenire previa relazione agronomica.

5. Non è ammesso l'ampliamento volumetrico degli edifici non più funzionali alla conduzione dell'azienda agricola, se non nel caso in cui essi siano riconosciuti come case d'abitazione e solo a seguito di acquisizione di credito edilizio o compensazione e fino al limite di 800 m³ compreso il volume esistente. L'eventuale proposta di recupero dei manufatti precari è da considerarsi ammissibile solo nel caso che gli stessi siano stati regolarmente assentiti o legittimati.

6. È ammessa la ricomposizione degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione dell'azienda agricola all'interno degli ambiti di edificazione diffusa nei limiti precisati dal PI.

7. È ammessa la possibilità dell'inserimento di attività quali vendita e riparazione di mezzi agricoli, agrituristiche, di somministrazione, ricettive, di intrattenimento e svago, purché connesse con l'attività agricola stessa.

8. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione dell'azienda agricola, se

non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel PI.

Articolo 74 Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità», relativamente alle voci «Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale – Sistema delle ville» e « Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale – Sistema agricolo-fluviale».

2. Riferimenti legislativi:

- a) LR 16 agosto 1984, n. 40, «Nuove norme per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali», articolo 27 «Parchi e riserve di interesse locale»;
- b) LUR, articolo 13 «Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT)», comma 1, lettera e).

3. Sono aree che, per il loro legame funzionale, da un lato, con il fiume Brenta e il canale Piovego e, dall'altro lato, con il sistema delle ville venete, nonché per i valori ambientali o storico-testimoniali che le caratterizzano, costituiscono elementi centrali per la tutela e il riequilibrio dell'ecosistema comunale.

4. Costituiscono gli ambiti preferenziali per l'istituzione di parchi e/o riserve naturali di interesse comunale. Esse, nel loro insieme, costituiscono un sistema unitario a rete di tutela e valorizzazione ambientale ed ecologica, e contribuiscono in modo determinante al miglioramento della qualità urbana e territoriale. Detti ambiti sono riservati alla futura istituzione di parchi e/o riserve di interesse locale.

5. Al fine di poter attribuire obiettivi differenziati di tutela e valorizzazione, si distinguono i seguenti due sistemi ai quali sono dedicati due articoli specifico delle presenti Norme tecniche:

- a) Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale – Sistema delle ville (Articolo 75);
- b) Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale – Sistema agricolo-fluviale (Articolo 76).

Direttive

6. Il PI sottopone alla specifica disciplina di parco di interesse lo-

cale ai sensi dell'articolo 27 della sopra citata LR 40/1984 tutte le aree ricadenti nei due sistemi indicati al precedente comma 5.

7. Il PI dovrà provvedere alle seguenti azioni:

- a) valorizzazione e recupero del sistema «monumentale verde»;
- b) tutela e recupero dei monumenti vegetali;
- c) creazione di percorsi didattici e turistici che mettano in connessione Padova e il sistema veneziano di terraferma, attraverso itinerari monumentali;
- d) valorizzazione degli elementi naturalistici attraverso detti percorsi.

8. Il PI individua gli edifici soggetti a demolizione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientale e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

Prescrizioni e vincoli

9. stralciato

10. Fino all'approvazione della prima Variante al PI e del Piano ambientale, sono sempre consentiti interventi edilizi in funzione dell'attività agricola ai sensi dell'art. 44 della LR n. 11/2004, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3.

11. Le eventuali demolizioni e ricostruzioni devono avvenire nell'ambito dell'attuale area di sedime.

12. Non sono ammessi nuovi interventi edilizi, salvo quanto previsto dal PRG vigente e quanto consentito all'interno degli ambiti di cui all'articolo 52 "Aree di Urbanizzazione Consolidata", di cui all'articolo 56 "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale", di cui all'articolo 55 "Edificazione Diffusa", e fatto salvo altra indicazione contenuta al presente articolo e, nello specifico dei due sistemi ai sensi del precedente comma 5, ai successivi articoli Articolo 75 e Articolo 76, nonché quanto consentito dal precedente comma 10.

13. Sono consentiti limitati lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto degli obiettivi di tutela elencati nelle direttive del presente articolo e con esclusione di sbancamenti e terrazzamenti che modificano il regime idraulico delle acque o l'assetto idrogeologico, o determinino un'alterazione significativa del paesaggio preesistente e del profilo dei terreni.

14. I lavori di miglioramento fondiario di tipo agronomico sono ammessi solo a condizione che avvengano mediante compensazione tra sterri e riporti, nell'ambito della medesima azienda agricola e, anche in caso di sostituzione, senza esportazione di materiale.

15. Gli interventi ricadenti in aree agricole dovranno rispettare le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, nonché le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti.

Articolo 75 Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale – Sistema delle ville

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».

2. Si tratta degli ambiti interessati dalla presenza di ville venete, dalle relative pertinenze e dalle fasce territoriali di connessione tra tali elementi.

3. La trascrizione cartografica di questi ambiti evidenzia un sistema strutturato e riconoscibile nel territorio comunale: da un lato i nuclei disposti in prossimità del canale Piovego, dall'altro la fascia che si attesta in corrispondenza del paleoalveo del Brenta e — a porre in relazione questi due ambiti — un sistema connettivo trasversale caratterizzato da porzioni di territorio aperto.

Direttive

4. Il PI dovrà tutelare il valore storico, monumentale e testimoniale e provvedere alla disciplina operativa degli interventi, stabilendo specifiche disposizioni per la predisposizione del Piano ambientale.

5. Il PI dovrà incentivare le occasioni di apertura al pubblico dei complessi monumentali di pregio e delle relative pertinenze, allo scopo di promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni presenti sul territorio.

6. . *stralciato*

Articolo 76 Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale – Sistema agricolo-fluviale

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».

2. Si tratta delle aree attraversate dal fiume Brenta e dal canale Piovego e da tutti gli ambiti del tessuto agricolo connesso a tali corsi d'acqua. Si evidenzia un sistema costituito da ampie fasce rurali che seguono l'andamento dei fiumi e da fasce di attraversamento del territorio comunale in senso nord-sud che costituiscono elementi di connessione tra i due ambiti fluviali.

Direttive

3. Il PI dovrà provvedere alla disciplina operativa degli interventi, stabilendo, per l'ambito pubblico, specifiche disposizioni per la predisposizione del Piano ambientale.

4. Il PI e il Piano ambientale dovranno perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- a) salvaguardia del «sistema fiume», anche attraverso la rinaturalizzazione delle rive e la tutela degli ecosistemi connessi;
- b) salvaguardia e valorizzazione degli usi agricoli presenti nelle porzioni di territorio individuate incentivando le attività produttive biologiche e biodinamiche anche attraverso un sostegno di tipo economico;
- c) salvaguardia degli insediamenti agricoli attraverso norme che promuovano lo sviluppo, l'integrità e, quando possibile, l'aggregazione delle aziende agricole o dell'attività agricola, anche in relazione alla collocazione preferenziale delle costruzioni funzionali all'attività agricola in vicinanza ai fabbricati esistenti;
- d) incentivazione di colture a basso impatto e con ridotto o nullo carico inquinante sugli acquiferi, in particolare la produzione di specie legnose per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d'opera;
- e) salvaguardia degli edifici storico-culturali identitari del paesaggio fluviale e degli elementi significativi del paesaggio agrario;
- f) incentivazione degli usi ricreativi, attraverso la creazione di percorsi ciclopedonali, spazi per la sosta e per lo svago, attività e attrezzature per il tempo libero;
- g) valorizzazione dell'attività agriturismo attraverso la creazione di itinerari e attraverso la conversione degli annessi per scopi ricettivi e di vendita diretta dei prodotti.

5. Il PI dovrà stabilire norme affinché le azioni citate al precedente comma 4 possano essere effettuate e monitorate, oltreché dal Comune, anche da parte di altri enti competenti (Genio civile, Magistrato alle acque, ARPAV, ecc.).

Prescrizioni e vincoli

6. Nella zona agricola sono ammessi, ai sensi dell'art. 44 della LR n. 11/2004, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3.

7. *stralciato*

8. *stralciato*

Titolo IX Trasformabilità – Valori e tutele culturali

Articolo 77 Norme generali inerenti valori e tutele culturali

Descrizione

1. Le norme contenute nel presente articolo e nei successivi articoli Articolo 78 «Categorie d'intervento», Articolo 79 «Interventi su Beni culturali, Ville venete e Immobili di valore testimoniale», a) «Manutenzione ordinaria», Articolo 81 «Manutenzione straordinaria», Articolo 82 «Restauro e risanamento conservativo», Articolo 83 «Ristrutturazione edilizia di tipo A» e Articolo 84 «Ristrutturazione edilizia di tipo B» si applicano agli oggetti disciplinati dal presente Titolo e, nello specifico, a:

- a) Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le ville venete (Articolo 85) ;
- b) Pertinenze scoperte da tutelare (Articolo 86);
- c) Contesti figurativi dei complessi monumentali (Articolo 87);
- d) Edifici con vincoli alla trasformazione (Articolo 88);
- e) Coni visuali (Articolo 89);
- f) Opere idrauliche di interesse storico-ambientale (Articolo 90).

Direttive

2. Il PI tutela le preesistenze medievali e neomedievali di pregio mediante conservazione degli apparati tipologici e costruttivi coperti e scoperti e disciplina gli interventi presso gli apparati costruttivi sovrapposti nelle epoche successive definendo ambiti da conservare, da trasformare e/o da eliminare in qualità di superfetazione; tutela i contesti ambientali e figurativi di pertinenza diretta ed indiretta.

3. Per i manufatti di archeologia industriale, il PI adotta misure volte alla loro tutela e, recupero, riqualificazione e riutilizzo, preferibilmente per usi culturali, didattici ed espositivi; altri usi sono ammissibili se è dimostrata, attraverso la redazione in un'apposita relazione valutativa, la loro compatibilità con gli insediamenti e l'ambiente circostante, nonché con le caratteristiche tipologiche originarie.

4. Ai sensi della LUR, articolo 40 «Centri storici e beni culturali», comma 3, lettera a), per gli edifici di cui al presente articolo vengono determinate le seguenti categorie cui far corrispondere appropriate tutele e interventi di recupero e valorizzazione:

- a) beni culturali di cui al precedente Articolo 14 «Vincolo

- monumentale D.Lgs. 42/2004»;
- b) ville non vincolate e relative pertinenze scoperte da tutelare di cui alla pubblicazione «Ville Venete – Catalogo e Atlante del Veneto» dell’Istituto regionale Ville venete;
 - c) immobili di interesse storico-architettonico-culturale-testimoniale non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) immobili di valore archeologico industriale.

5. È comunque demandata al PI, in coerenza con i contenuti del presente articolo, la possibilità di individuare ulteriori immobili ritenuti meritevoli di tutela e/o valorizzazione

6. Il PI individua inoltre, per le superfetazioni soggette a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi di tutela e disciplina, i procedimenti e le modalità di attribuzione, se concedibile, del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica, coerentemente con i criteri previsti dalle presenti norme.

6Bis Il PI, per gli immobili di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente Articolo, provvede a disciplinare le destinazioni d’uso compatibili e gli interventi edilizi ammessi (tra quelli individuati nell’Articolo 3 del DPR 380/2001) in relazione alla compatibilità con il bene oggetto di intervento ed il contesto storico complessivo in cui si inserisce.

7. Il PI, per gli immobili di cui al presente titolo, potrà definire le destinazioni d’uso incongrue e comunque incompatibili, ovvero privilegiando destinazioni d’uso che possano meglio favorire il mantenimento delle peculiarità storiche, architettoniche e ambientali, quali: utilizzi turistico-ricettivi, funzioni di tipo culturale, per il tempo libero, di rappresentanza.

8. Per quanto non previsto dal presente PAT, il PI attua le direttive dell’articolo 26 «Tutela e valorizzazione dei beni architettonici e ambientali – Direttive generali sui sistemi individuati», sub D) «Complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale e relative pertinenze», delle Norme tecniche del PTCP.

9. Il PI privilegia in via prioritaria l’ubicazione di servizi all’esterno dei beni ed a congrua distanza dal limite esterno dell’area di pertinenza del bene stesso, con esclusione di tali servizi che risultano già collocati all’interno delle aree di pertinenza medesime.

Articolo 78 Categorie d'intervento

Prescrizioni e vincoli

1. Nel caso di beni culturali e delle relative pertinenze scoperte di cui al precedente Articolo 14 «Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004», intatti o con modificazioni reversibili, e nel caso di ville non vincolate e delle relative pertinenze scoperte da tutelare di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto, intatte o con modificazioni reversibili, sono consentiti gli interventi di:

- a) Manutenzione ordinaria (a);
- b) Manutenzione straordinaria (Articolo 81);
- c) Restauro e risanamento conservativo (Articolo 82).

2. Nel caso di beni culturali e relative pertinenze scoperte di cui al precedente articolo Articolo 14 «Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004», con modificazioni sostanziali e/o irreversibili, e nel caso di ville non vincolate e delle relative pertinenze scoperte da tutelare di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto, con modificazioni sostanziali e/o irreversibili, sono consentiti, oltre agli interventi di cui al comma precedente, anche gli interventi di:

- a) Ristrutturazione edilizia di tipo A (Articolo 83).

3. Nel caso di immobili di valore testimoniale non compresi tra quelli di cui ai precedenti due commi 1 e 2, intatti o con modificazioni reversibili, e nel caso di immobili di valore archeologico industriale, intatti o con modificazioni reversibili, sono consentiti gli interventi di:

- a) Manutenzione ordinaria (a);
- b) Manutenzione straordinaria (Articolo 81);
- c) Restauro e risanamento conservativo (Articolo 82);
- d) Ristrutturazione edilizia di tipo A (Articolo 83).

4. Nel caso di immobili di valore testimoniale non compresi tra quelli di cui ai precedenti due commi 1 e 2, con modificazioni sostanziali e/o irreversibili, e nel caso di immobili di valore archeologico industriale, con modificazioni sostanziali e/o irreversibili, sono consentiti gli interventi di:

- a) Manutenzione ordinaria (a);
- b) Manutenzione straordinaria (Articolo 81);
- c) Restauro e risanamento conservativo (Articolo 82);
- d) Ristrutturazione edilizia di tipo A (Articolo 83).
- e) Ristrutturazione edilizia di tipo B (Articolo 84).

Articolo 79 Interventi su Beni culturali, Ville venete e Immobili di valore testimoniale

Direttive

1. Il PI definisce il grado di protezione e la tipologia degli interventi edilizi sui manufatti, ai sensi dell'Articolo 77 « Norme generali inerenti valori e tutele culturali » e dell'articolo Articolo 78 « Categorie d'intervento » delle presenti Norme tecniche.

Prescrizioni e vincoli

2. Le modalità di intervento vanno finalizzate, nel rispetto dell'articolazione storico-funzionale, a garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario degli edifici e delle relative aree di pertinenza, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione degli apparati decorativi sia interni che esterni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Vanno inoltre mantenuti gli originali impianti strutturali con divieto di nuovi lucernari e abbaini sulle coperture, salvo diverse prescrizioni dettate nell'ambito di competenza dell'ente preposto alla tutela.

3. Le tipologie di interventi ammessi, disciplinate agli Articoli successivi, sono:

- a) Manutenzione ordinaria (a);
- b) Manutenzione straordinaria (Articolo 81);
- c) Restauro e risanamento conservativo (Articolo 82);
- d) Ristrutturazione edilizia di tipo A (Articolo 83).
- e) Ristrutturazione edilizia di tipo B (articolo Articolo 84).

Articolo 80 Manutenzione ordinaria

Descrizione

1. Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; dovranno essere utilizzate tecnologie e materiali uguali o analoghi a quelli originali.

Articolo 81 Manutenzione straordinaria

Descrizione

1. Sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere,

quando siano eseguite con materiali di caratteristiche diverse da quelle originali esistenti:

- a) rifacimento di intonaci e coloriture esterne;
- b) rifacimento degli infissi esterni;
- c) rifacimento della sistemazione esterna;
- d) rifacimento dei pavimenti o rivestimenti esterni.

2. In particolare, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sottoelencati, quando comportino esecuzione di opere murarie:

- a) rifacimento o installazione di materiale di isolamento;
- b) rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento e di raffreddamento;
- c) rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o di sollevamento idrico;
- d) rifacimento di impianti igienici.

3. Sono comunque considerati interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:

- a) installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare;
- b) realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo;
- c) consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione;
- d) costruzione di vespai di isolamento.

Prescrizioni e vincoli

4. Dovranno essere utilizzate tecnologie e materiali uguali o analoghi a quelli originali, in particolare:

- a) in caso di sostituzione degli infissi esterni i nuovi serramenti, porte, portoni e scuri, dovranno essere in legno di disegno tradizionale; le finestre dovranno avere due ante;
- b) nel caso non fosse possibile il mantenimento degli intonaci originali, i nuovi intonaci dovranno essere realizzati a calce con la conservazione e il ripristino delle cornici e degli elementi decorativi secondo il disegno e le sagome esistenti; non dovranno essere lasciati in vista archi, archetti di scarico e murature in mattoni, se non nei casi in cui siano documentati come caratteristiche formali originali;
- c) le tinteggiature dovranno essere a base di calce idrata e terre coloranti;
- d) particolare cura dovrà essere dedicata alla salvaguardia di pavimenti tradizionali esistenti sia all'interno degli edifici che

- nelle aree esterne;
- e) i materiali utilizzati per il rifacimento del manto di copertura, la sostituzione delle grondaie, dei pluviali, delle canne fumarie e relative torrette, dovranno essere coerenti con le preesistenze.

Articolo 82 Restauro e risanamento conservativo

Descrizione

1. Sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili e comunque da definire esattamente in sede di PI.

2. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Direttive

3. Il PI potrà consentire, sulla scorta di una schedatura dei singoli manufatti e relative aree pertinenziali, la variazione di destinazione d'uso che dovrà in ogni caso essere compatibile con l'esigenza di tutela, in particolare dell'impianto strutturale.

Prescrizioni e vincoli

4. Sono in particolare consentiti i seguenti interventi:
- a) il consolidamento, il rinnovo, il ripristino ed il recupero degli elementi formali e strutturali costitutivi dell'edificio, dell'impianto distributivo sia orizzontale che verticale, nonché degli elementi decorativi;
 - b) per i locali ad uso abitativo, previo parere U.L.S.S., il mantenimento delle altezze esistenti anche qualora inferiori a quelle minime prescritte;
 - c) l'inserimento di elementi secondari (tramezze, controsoffitti) mediante la realizzazione di opere reversibili e comunque compatibili con le caratteristiche architettoniche e decorative;
 - d) il ripristino di nuovi fori quando ne sia dimostrata la preesistenza con saggi o documentazione iconografica;
 - e) l'inserimento o la modifica di servizi igienici senza alterazioni volumetriche degli edifici;
 - f) la realizzazione o adeguamento di impianti tecnologici senza

compromissioni strutturali irreversibili e senza degrado stilistico, alterazioni volumetriche, modifiche dell'andamento delle falde di copertura e occupazione di spazi aperti.

5. Dovranno essere demoliti eventuali ampliamenti superfetativi e ogni elemento deturpante l'immagine dell'immobile.

Articolo 83 Ristrutturazione edilizia di tipo A

Prescrizioni e vincoli

1. Gli interventi devono salvaguardare la riconoscibilità dell'unità originaria e tutti quegli elementi, sia esterni che interni, aventi significativa caratterizzazione e valore sotto il profilo storico, culturale ed ambientale.

2. Con uso di tecnologie e materiali tradizionali sono ammessi:

- a) interventi di risanamento e/o ripristino dell'involucro murario esterno e del suo corredo decorativo;
- b) interventi di rinnovo, di sostituzione o integrazione degli impianti ed elementi distributivi verticali e orizzontali, nonché di integrazione di impianti igienico-sanitari e tecnologici, conservando la leggibilità dello schema generale dell'impianto tipologico di riferimento; in particolare non dovrà essere modificata la partitura originale delle strutture portanti;
- c) per i locali ad uso abitativo è consentito, previo parere U.L.S.S., il mantenimento delle altezze esistenti anche qualora inferiori a quelle minime prescritte;
- d) la ricostruzione di parti demolite purché:
 - 1) le preesistenti demolite siano adeguatamente suffragate da accurate analisi e testimonianze documentarie;
 - 2) l'intervento di ricostruzione non comporti alterazione del valore architettonico/ambientale del fabbricato;
 - 3) l'altezza della parte da ricostruire non ecceda quella della parte esistente;
 - 4) l'intervento di ricostruzione rispetti le norme di zona in materia di distanze dai confini e dai fabbricati.

Articolo 84 Ristrutturazione edilizia di tipo B

Prescrizioni e vincoli

1. Si applicano agli immobili di cui al presente articolo che presentano sostanziali modifiche, per i quali è prescritta la conservazio-

ne dei singoli elementi superstiti; per tali edifici, oltre agli interventi di ristrutturazione di tipo A, sono consentiti:

- a) ricomposizione degli immobili modificati nel tempo, con possibilità di inserire nuove aperture su tutti i prospetti, ad eccezione di quelli con originaria valenza storico-architettonica, con l'avvertenza che per le porzioni di immobili già snaturate dovranno essere adottati interventi atti a ridurre l'eventuale impatto negativo delle opere già realizzate;
- b) modifiche distributive e dimensionali dei locali non coerenti con l'impianto originario.

Articolo 85 Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le ville venete

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità», relativamente alle seguenti Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete – Catalogo ed Atlante del Veneto – e le relative pertinenze scoperte da tutelare:

- a) Casa ottocentesca «Ai Tre porteghi»;
- b) Parco e Villa Bonfio;
- c) Villa Bianchi Negri Michiel Supieri Busatta;
- d) Villa Baccanello – Cappello;
- e) Villa Dalla Favera Canella;
- f) Villa Gemma ora Giarretta;
- g) Villa Giovannelli;
- h) Villa Giustiniani Destro de Chantal;
- i) Villa Gussoni Lorenzoni Mattioli Dal Pozzo;
- j) Villa Loredan Gallini Saccomani;
- k) Villa Manzoni;
- l) Villa Melato;
- m) Villa Morosini Antonibon;
- n) Villa Todeschini;
- o) Villa Valmarana già Vendramin Calergi;
- p) Villa Vendramin Cappello Collizzolli;
- q) Villa Petri.

2. Riferimento Legislativo: LUR, articolo 40 «Centri storici e beni culturali», comma 4.

3. Si tratta, a titolo ricognitivo, delle ville storiche individuate nella

pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete «Ville Venete – Catalogo e Atlante del Veneto».

Prescrizioni e vincoli

4. Fino all'approvazione della prima Variante al PI , sugli edifici tutelati sono ammessi esclusivamente interventi nei limiti di cui al precedente Articolo 82 «Restauro e risanamento conservativo».

restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui al

Articolo 86 Pertinenze scoperte da tutelare

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».

2. Riferimento legislativo: LUR, articolo 40 «Centri storici e beni culturali», comma 4.

2Bis. Riferimento normativo: Articolo 23.1.1 bis “Immobili di valore testimoniale Monumentale” del PATI Comunità Metropolitana di Padova.

3. Si tratta di pertinenze dotate di valore storico, artistico, ambientale e testimoniale perché connesse alla presenza di ville storiche così come individuate alle norme precedenti; si tratta inoltre, in aggiunta a tali aree già tutelate ai sensi di legge (D.Lgs. 42/2004), di un patrimonio ricco e articolato che comprende manufatti rurali di carattere storico-testimoniale, complessi monumentali, lotti con valenza ambientale.

3.bis Il PAT demanda al PI l'integrazione delle norme per la gestione degli interventi riguardanti le pertinenze delle Ville Venete e dei complessi ed edifici di pregio architettonico.

3.ter Il PI potrà precisare i perimetri dei contesti figurativi definiti dal PAT, considerando i limiti fisici evidenti e coerenti con i caratteri dell'area considerata in coerenza con quanto previsto all'art. 23.1.1 bis del PATI.

Prescrizioni e vincoli

4. Data l'importanza storica e paesaggistica delle aree individuate quali pertinenze delle Ville Venete e degli edifici vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004, qualsiasi intervento ad esse relativo dovrà essere oggetto di specifici progetti di spazio pubblico coerenti con gli obiettivi complessivi del PAT.

5. Sugli edifici vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 sono comunque

vietati gli interventi che contrastino con i valori e le tutele da salvaguardare in coerenza con i caratteri tipologici caratteristici ed i manufatti di pregio e comunque appartenenti alla tradizione locale, e interventi di nuova edificazione fatte salve le diverse previsioni contenute nei Decreti di apposizione del vincolo; potrà essere prevista la rimozione di edifici incongrui e/o incompatibili con i valori storico monumentali degli edifici storici principali con il criterio compensativo del credito edilizio.

5.bis Per gli edifici tutelati dal PRG Vigente alla data di adozione del PAT e non ricompresi nella disciplina di cui al precedente comma 5 del presente articolo, il PI, provvederà ad individuare la relativa categoria tipologica, categorie d'intervento e destinazioni d'uso ammissibili. Fino alla relativa variante al PI vale la disciplina prevista dal PRG vigente. Fino alla relativa variante al PI vale la disciplina prevista dal PRG vigente.

Articolo 87 Contesti figurativi dei complessi monumentali

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».

2. Riferimento legislativo: LUR, articolo 40 «Centri storici e beni culturali», comma 4.

2Bis. Riferimento normativo: Articolo 23.1.2 “Contesti figurativi dei Complessi Monumentali” del PATI Comunità Metropolitana di Padova.

3. Si tratta di contesti figurativi individuati ai sensi della LUR, articolo 40, comma 4, anche non funzionalmente pertinenti agli immobili di cui al precedente Articolo 77 «Norme generali inerenti valori e tutele culturali», comma 4, lettere a), b) e c).

4. La finalità è la tutela delle aree comprese all'interno dei contesti con la valorizzazione dei percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e della percezione da diversi punti di vista.

Direttive

5. Il PI potrà precisare i perimetri dei contesti figurativi definiti dal PAT, attenendosi a criteri di delimitazione che tengano conto di limiti fisici evidenti e coerenti con i caratteri dell'area considerata.

6. All'interno dei contesti figurativi non possono essere realizzate opere di modifica dei tracciati stradali storici esistenti, del sistema ambientale storico, con particolare riferimento agli elementi vegetazionali, l'installazione di infrastrutture tecnologiche (elettrorodotti, impianti di telefonia mobile ecc.) che incidano negativamente sul sistema figurativo.

7. Il PI adotta misure volte a:

- a) vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici, contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'immediato intorno;
- b) conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
- c) evitare l'introduzione di specie vegetali non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
- d) realizzare nuove infrastrutture di viabilità a congrua distanza dal limite esterno dell'area contestuale, possibilmente progettate senza viadotti e preferibilmente in trincea;
- e) prevedere nuove zone produttive o ampliare quelle esistenti a congrua distanza dal limite esterno dell'area contestuale, salvaguardando coni ottici, vedute e integrità del bene, anche in relazione alle emissioni acustiche ed inquinanti in genere.

8. Il PI individua inoltre gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi di tutela e disciplinerà i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica, in conformità con i criteri previsti dalla presente norma.

Prescrizioni e vincoli

9. Devono in ogni caso essere garantiti:

- a) la conservazione di coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni anche mediante la creazione di quinte atte a valorizzare la visibilità d'assieme degli stessi;
- b) la tutela degli aspetti naturali del territorio storico.

10. Il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti deve essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo.

11. Fino all'approvazione della prima Variante al PI, sugli immobili ricadenti nei contesti figurativi di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente:

- gli interventi di cui ai precedenti articoli a) «Manutenzione

ordinaria», Articolo 81 «Manutenzione straordinaria», Articolo 82 «Restauro e risanamento conservativo», nonché l'eliminazione delle superfetazioni incongrue.

Articolo 88 Edifici ed aree con vincoli alla trasformazione

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».
2. Riferimento legislativo: LUR, articolo 40 «Centri storici e beni culturali», comma 3, lettere a) e b) e articolo 43 «Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale» .
3. Si tratta degli edifici classificati in tre categorie con vincoli alla trasformazione nell'ambito della variante al PRG vigente, denominata «Tutela del Patrimonio Immobiliare», del 2004.

Direttive

4. Il PI assume e aggiorna la catalogazione, classificazione e disciplina degli edifici con vincoli alla trasformazione individuando le destinazioni ammissibili e le modalità di intervento ammissibili con riferimento a quelle di cui ai precedenti articoli 80, 81, 82, 83 e 84.

Articolo 88 bis Pertinenze scoperte da tutelare di livello comunale

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».
2. Riferimento legislativo: LUR, articolo 40 «Centri storici e beni culturali», comma 4.
3. Si tratta di aree riferite a contesti territoriali di rilevante interesse storico-architettonico, ove sono presenti edifici o complessi edificati di valenza anche ambientale, paesaggistica e urbanistica, che non sono attualmente tutelati da specifica norma nella pianificazione urbanistica vigente.

Direttive

4. In sede di prima variante al Piano degli Interventi a seguito di specifiche analisi storico – architettoniche e ambientali-paesaggistiche, andranno approntate apposite schede normative relative alle aree in oggetto, che potranno prevedere forme di tutela delle trasformazioni architettoniche e degli spazi aperti, tali da tutelare le

particolari valenze riscontrate nell'ambito.

Articolo 89 Coni visuali

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».
2. Riferimento legislativo: atto d'indirizzo della GRV ai sensi della LUR, articolo 50 «Disposizioni sull'applicazione della legge», comma 1, lettera g) «specifiche tecniche per la rappresentazione dei piani, comprensive delle tavole di progetto».
3. Si tratta dei punti privilegiati per la visione verso porzioni del territorio che hanno conservato alti valori paesaggistici, così come definite in Tavola 2 – «Invarianti» alla voce «Invarianti di natura paesaggistica»; le visuali prospettiche generate in tali punti mettono in relazione le aree che hanno conservato un carattere rurale con gli ambiti fluviali.

Direttive

4. Il PI definisce ed integra un repertorio dei coni visuali, che costituisce il risultato di una ricerca sulle fasce dotate di aperture visive significative.

Prescrizioni e vincoli

5. In attesa dell'approvazione della prima Variante al PI, per i coni visuali individuati sono previste le seguenti disposizioni di tutela:
 - a) la tutela dell'apertura visiva si effettua evitando che l'interposizione di ostacoli tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato ne alteri in modo significativo o impedisca la percezione; a tal fine sono vietate modifiche allo stato dei luoghi che alterino in modo significativo e/o impediscano le visuali anche quando consentite dalle normative relative alle classificazioni per zona, salvo la collocazione di cartelli ed insegne indispensabili per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione;
 - b) nelle more di individuazione e classificazione delle fasce di rispetto da parte del PI è vietata la realizzazione di nuovi edifici, le costruzioni non amovibili, la realizzazione di discariche e depositi, l'installazione di impianti elettrici e di comunicazione elettronica, la realizzazione di reti tecnologiche e reti aeree ed impianti puntuali;

- c) sul patrimonio edilizio sono ammessi solo interventi che non ostacolino la visuale come sopra definita;
- d) gli eventuali volumi da realizzare potranno essere edificati al di fuori della linea che si ottiene prolungando i segmenti che delimitano il cono visuale fino alla distanza considerata, valutando attentamente anche l'intorno di tali coni visuali al fine di non pregiudicarlo con interventi che alterino l'insieme paesistico del sito;
- e) all'interno delle prospettive visive individuate sono tutelate le alberature, i filari e gli elementi principali del paesaggio agrario e storico, il mantenimento delle specie arboree autoctone.

Articolo 90 Opere idrauliche di interesse storico-ambientale

Descrizione

1. Il PAT promuove la valorizzazione delle opere idrauliche di interesse storico-ambientale per il loro valore intrinseco e per il ruolo svolto dalle stesse nell'ecosistema naturale.

2. A tal fine, compatibilmente con le esigenze di regolare il deflusso delle acque, il PAT favorisce il mantenimento delle opere idrauliche di derivazione, il restauro delle opere di difesa, pozzi e fontane di interesse storico, il ripristino di mulini ed altre attività idroproduttive di interesse storico, comunque compatibili con le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali.

Direttive

3. In attuazione delle direttive di cui ai precedenti due commi, il PI provvede al completo censimento e classificazione delle opere idrauliche di interesse storico-ambientale sopra descritte e a completarne la disciplina.

Prescrizioni e vincoli

4. In assenza della classificazione e disciplina da parte dei PI, sulle opere idrauliche di interesse storico-ambientale, ancorché non individuate dal PAT, sono possibili i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

5. In caso di interventi sulle opere idrauliche prima del completamento delle attività di cui al precedente comma 9, il Comune effettua una valutazione ad hoc circa la sussistenza di interessi storico-ambientali delle opere idrauliche interessate dall'eventuale intervento.

6. Sono comunque fatti salvi gli interventi di difesa idraulica da parte dell'autorità idraulica competente.

Titolo X Trasformabilità – Valori e tutele naturali

Articolo 91 Rete ecologica

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».

2. La rete ecologica è l'insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, già individuate e normate dal PAT, messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio.

3. È costituita dai seguenti elementi strutturali ai quali sono dedicati articoli specifici delle presenti Norme tecniche:

- a) Rete ecologica – Gangli principali Stepping Stones (Articolo 92);
- b) Rete ecologica – Corridoi ecologici principali (Articolo 93);
- c) Rete ecologica – Corridoi ecologici secondari (Articolo 94).

4. Nel contesto della rete ecologica assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete:

- a) corsi d'acqua naturali e artificiali;
- b) aree verdi di maggiore estensione, quale il sistema del verde delle ville;
- c) prati, pascoli ed incolti;
- d) siepi e filari;
- e) aree boscate.

Direttive

5. Il PI provvede ad identificare e normare, anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare:

- a) gangli principali, ovvero aree in cui sono presenti elementi naturali in grado di fornire habitat sufficiente al mantenimento di popolazioni stabili delle specie di interesse;
- b) corridoi ecologici principali, ovvero strutture lineari di dimensioni importanti (assi fluviali principali);
- c) corridoi ecologici secondari, ovvero strutture lineari di dimensioni contenute (filari, siepi, fossi).

6. Il tracciato e la continuità dei corridoi ecologici attraverso il tessuto edificato sono in alcuni casi solo indicativi e, pertanto, da verificare in sede di redazione del PI.

Prescrizioni e vincoli

7. Fino all'approvazione della prima Variante al PI₁, vengono poste

le seguenti prescrizioni, che vanno ad integrare i vincoli delle aree e degli elementi già soggetti a specifiche norme di tutela:

- a) attraverso un'adeguata programmazione naturalistica, si dovrà assicurare il miglioramento ambientale sia dal punto di vista del risultato ecologico, sia dal punto di vista dell'arricchimento del paesaggio visivo; dovrà essere previsto l'uso di specie arboree ed arbustive spontanee o naturalizzate nel paesaggio agricolo veneto;
- b) dovranno essere adottate misure rivolte all'arricchimento degli habitat, con la finalità di generare un incremento di specie vegetali ed animali e di nicchie ecologiche disponibili all'interno del territorio comunale;
- c) dovranno essere conservati e/o potenziati
 - 14) gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo le rive dei corsi d'acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari,
 - 15) i nuclei boscati e le siepi interpoderali, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agroecosistemi,
 - 16) la protezione del sistema delle acque superficiali e le fasce tampone di vegetazione lungo i corsi d'acqua;
- d) i corridoi ecologici dovranno costituire i tracciati preferenziali per lo sviluppo di percorsi di fruizione pedonale/ciclabile di natura ricreativa, didattica e naturalistica.

8. La conservazione di siepi, filari e boschetti deve essere considerata non tanto come mantenimento dell'elemento lineare puntuale ma come invarianza di un sistema di infrastrutture verdi che esercitano, a livello locale, rilevanti funzioni ecologiche e paesaggistiche. Nel territorio agricolo devono comunque essere consentiti, oltre che gli interventi ordinari di manutenzione di siepi, filari e boschetti, anche gli interventi di sostituzione per eventuali esigenze gestionali, fitosanitarie, idrauliche, ecc. che rispettino le caratteristiche originarie d'impianto e prevedano l'utilizzo di specie autoctone. Il PI deve inoltre definire le misure di conservazione previste per il mantenimento del sistema di infrastrutture verdi, promuovendo azioni di sostegno per mezzo della programmazione di sviluppo rurale.

Articolo 92 Rete ecologica – Stepping Stones

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità»;
2. Si tratta di aree naturali di dimensioni importanti in grado di co-

stituire sorgente di diffusione per elementi di interesse ai fini della diversità biologica.

3. In generale esse sono individuate nelle porzioni di territorio con:

- a) destinazione agricola prevalente con l'obiettivo della creazione di aree boscate e di cosiddette buffer zone;
- b) destinazione «mista», ovvero dove sia presente un edificato diffuso e su cui insistano anche previsioni insediative e/o infrastrutturali non prevalenti, con l'obiettivo del mantenimento delle connessioni e dei varchi urbani.

Directive

4. Le Stepping Stones principali vengono localizzati e perimetrati con maggiore precisione in sede di PI, in coerenza e attuazione del PAT, garantendo in ogni caso il mantenimento delle connessioni individuate dal PAT e dal PATI della Comunità metropolitana di Padova.

5. Il PI dovrà distinguere le Stepping Stones principali, secondo il grado di priorità degli interventi, in:

- a) « Stepping Stones di grado 1 », individuate prevalentemente su:
 - 17) fasce adiacenti ai corsi d'acqua già tutelati da vincolo paesaggistico;
 - 18) aree ove sussistano le condizioni di naturalità o l'esigenza di garantire la connettività e la continuità dei flussi faunistici;
 - 19) aree dove le infrastrutture o gli insediamenti produttivi, sia esistenti che di progetto, richiedano azioni di mitigazione.
- b) « Stepping Stones di grado 2 », individuate prevalentemente su:
 - 20) aree con destinazione agricola prevalente o «mista» ad insediamenti antropici, ma con minore rilevanza/potenzialità naturalistica.

6. Il PI dovrà predisporre interventi di rinnovamento e incremento del patrimonio arboreo-arbustivo, di controllo qualità delle acque, di promozione di usi ed attività compatibili, di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale (in alcuni casi potrà essere necessario salvaguardare l'area da attività di disturbo nel tempo libero, in particolare verso flora e fauna).

Articolo 92Bis Ambiti di connessione naturalistica

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità»;
2. Riferimento normativo: Articolo 23.2.2b “Ambiti di connessione

naturalistica” del PATI Comunità Metropolitana di Padova.

Directive

3. Gli ambiti di connessione naturalistica indicati nella tav. 4 “Trasformabilità” vengono esattamente definiti e localizzati in sede di P.I., in coerenza e attuazione del P.A.T./P.A.T.I., garantendo in ogni caso il mantenimento delle connessioni individuate dal P.A.T./P.A.T.I..

4. In generale sono individuati nelle porzioni di territorio con:

- destinazione agricola prevalente (obiettivo: creazione di aree boscate-buffer zones);
- destinazione “mista”, ove cioè sia presente un edificato diffuso e su cui insistano anche previsioni insediative e/o infrastrutturali non prevalenti (obiettivo: mantenimento connessioni/varchi urbani).

5. Essi si distinguono secondo il grado di priorità degli interventi in:

grado “1”, individuati prevalentemente su:

- fasce adiacenti ai corsi d’acqua già tutelati da vincolo paesaggistico;
- aree ove sussistano le condizioni di naturalità o l’esigenza di garantire la connettività e la continuità dei flussi faunistici;
- aree dove le infrastrutture o gli insediamenti produttivi, sia esistenti che di progetto, richiedano azioni di mitigazione.

grado “2”, individuati prevalentemente su:

- aree con destinazione agricola prevalente o “mista” ad insediamenti antropici, ma con minore rilevanza/potenzialità naturalistica.

6. I Comuni dovranno predisporre interventi di rinnovamento, incremento e creazione ex novo del patrimonio arboreo-arbustivo, di controllo qualità delle acque, di promozione di usi ed attività di tipo ricreativo, turistico, didattico e culturale. Gli interventi relativi alla creazione di boschi andranno programmati, destinandone parte alla produzione di biomasse legnose e parte alla permanente valorizzazione ecologica del territorio.

Articolo 93 Rete ecologica – Corridoi ecologici principali

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».

1Bis. Riferimento normativo: Articolo 23.2.2c “Corridoi ecologici principali” del PATI Comunità Metropolitana di Padova.

2. Si definiscono corridoi ecologici principali i corridoi di collegamento fra elementi che strutturano la rete ecologica o che abbiano valenza di connessione sovracomunale.

3. I corridoi ecologici principali si localizzano prevalentemente lungo il sistema idrografico, sia di origine naturale (vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004) che artificiale; vengono inoltre previsti corridoi principali terrestri di nuova progettazione, come dorsali delle aree di connessione naturalistica.

Direttive

4. Il PI dovrà:

- a) tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleoalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all’elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l’attività economica agricola;
- b) aumentare le caratteristiche di biodiversità della vegetazione ripariale e spondale, garantire e/o monitorare la qualità chimico-fisica delle acque (in collaborazione con gli enti preposti);
- c) organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.

Prescrizioni e vincoli

5. Ogni intervento localizzato in un ambito interessato da un corridoio ecologico principale ovvero posto nelle sue immediate vicinanze, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione.

Articolo 94 Rete ecologica – Corridoi ecologici secondari

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».

1Bis. Riferimento normativo: Articolo 23.2.2d “Corridoi ecologici secondari” del PATI Comunità Metropolitana di Padova.

2. Si definiscono corridoi ecologici secondari i corridoi che colleghino ambiti di connessione naturalistica e che garantiscono il mantenimento di «varchi».

3. I corridoi ecologici secondari sono costituiti prevalentemente dai corsi d’acqua della rete idrografica minore, anche consorziale, caratterizzati da capacità di connessione intercomunale esistente o potenziale, nonché dai dorsali degli ambiti di connessione naturalistica, come corridoi terrestri di nuova progettazione.

Direttive

4. Il PI dovrà:

- a) tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro per evidenziare e valorizzare la leggibilità di qualsiasi segno nel territorio legato al corso d’acqua e alle siepi campestri, compatibilmente con l’attività economica agricola;
- b) aumentare le caratteristiche di biodiversità della vegetazione sia quella riparia e spondale, che di quella campestre;
- c) raccordare siepi e filari alberati, che con piccoli interventi possano creare un sistema continuo;
- d) organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.

Prescrizioni e vincoli

5. Ogni intervento localizzato in un ambito interessato da un corridoio ecologico secondario ovvero posto nelle sue immediate vicinanze, oltre ad osservare la normativa vigente, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione.

Articolo 95 Barriere infrastrutturali

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».

2. Le barriere infrastrutturali sono costituite da elementi di discontinuità e/o di conflitto per le vie di transizione della fauna, a causa di infrastrutture viarie, impianti o insediamenti produttivi.

3. Trattasi delle aree occupate da infrastrutture di tipo viabilistico, nello specifico si tratta delle autostrade A13 Padova-Bologna e A4 Milano-Venezia, che costituiscono elementi di barriera all’interno della

rete ecologica interrompendo la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento.

Direttive

4. Il PI stabilisce norme per le fasce di rispetto delle autostrade, sia ai fini della sicurezza, sia ai fini della tutela dell'inquinamento acustico e atmosferico prodotto dal traffico, anche per quanto riguarda indicazioni di dettaglio relative al vincolo di salvaguardia di cui al successivo comma 5.

Prescrizioni e vincoli

5. Lungo i tracciati specificati al precedente comma 3 e nelle relative fasce di rispetto ai sensi della normativa vigente è imposto un vincolo di salvaguardia dall'edificazione.

6. Per ogni nuovo intervento infrastrutturale o di insediamento produttivo che generi barriere infrastrutturali, oltre ad osservare la normativa vigente, è sempre obbligatorio garantire il mantenimento della connettività della rete ecologica, predisponendo adeguati passaggi ed ecodotti, nonché prevedendo sempre adeguate opere di mitigazione.

7. Le opere di mitigazione non costituiscono aree per servizi ai fini del soddisfacimento degli standard urbanistici.

8. Le opere di mitigazione dovranno essere localizzate all'interno delle fasce di rispetto, calcolate utilizzando come elementi generatori, oltre all'arteria principale, anche gli svincoli, i raccordi, le aree di servizio e tutte le opere e i manufatti realizzati a servizio dell'infrastruttura.

9. Gli interventi di mitigazione dovranno:

- a) costituire barriera ambientale contro l'inquinamento acustico e da polveri, nonché barriera visiva rispetto al contesto paesaggistico, ed essere realizzati tramite siepi e fasce tampone; allo scopo dovranno essere predisposti studi sulla vegetazione adeguata a conseguire gli obiettivi della mitigazione;
- b) prevedere adeguati drenaggio e filtraggio delle acque di sgrondo dalle superfici interessate dagli interventi infrastrutturali e/o produttivi, realizzando fossature la cui sistemazione spondale abbia capacità fitodepurativa, grazie ad adeguata geometria della sezione e alla vegetazione riparia;
- c) predisporre adeguati passaggi ed ecodotti, ovvero strutture predisposte al fine di superare una barriera artificiale e finalizzate a consentire la continuità dei flussi di transizione; la posizione, la

frequenza distale e le caratteristiche progettuali degli attraversamenti, costituiti da sottopassi e sovrappassi, si individuano in base alle specie faunistiche e alle loro abitudini; per la realizzazione di ecodotti andranno redatti studi specifici sulle specie faunistiche da far transitare e sulla vegetazione adeguata a creare l'invito all'ecodotto medesimo.

10. Le barriere infrastrutturali si distinguono in:

- a) 1° grado; quando la barriera infrastrutturale o l'insediamento produttivo si interfacciano direttamente con aree della Rete ecologica, o quando le infrastrutture viarie sono di primaria importanza. In tali casi sussiste l'obbligatorietà degli interventi di mitigazione per una fascia di intervento di larghezza non inferiore a 20 m (computati dalla linea di confine dell'infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento produttivo), da estendere a 30 m in prossimità delle zone residenziali esistenti e programmate.
- b) 2° grado, quando la barriera infrastrutturale o l'insediamento produttivo si interfacciano con suoli agrari ancora integri o ambiti non ancora edificati in generale. In tali casi sussiste l'obbligatorietà degli interventi di mitigazione: per una fascia di intervento di larghezza non inferiore a 10 m (computati dalla linea di confine dell'infrastruttura o dalla linea di confine dell'insediamento produttivo).

11. Sono considerate barriere infrastrutturali nuove, ovvero non rappresentate nella cartografia allegata al presente PAT, tutte le situazioni di intersezioni tra nuovi interventi infrastrutturali ed i corridoi ecologici. Esse sono da considerare sempre di 1° grado e comportano perciò l'obbligatorietà delle opere di mitigazione finalizzate a garantire la continuità dei flussi faunistici di transizione.

12. I costi di realizzazione dell'opera di mitigazione e gli indennizzi, dovuti alla presenza di tali opere su terreni di proprietà privata, sono a carico del soggetto attuatore dell'infrastruttura o dell'insediamento produttivo.

13. I costi di gestione dell'opera di mitigazione, per tutta la durata del tempo di esercizio dell'infrastruttura o dell'insediamento produttivo, sono a carico del medesimo ente realizzatore e, nel caso insista su altrui proprietà, eventualmente oggetto di apposita convenzione con i soggetti presenti nel territorio, in primis con i conduttori dei terreni agricoli limitrofi, o in alternativa, con servizi territoriali pubblici.

Articolo 96 Barriere naturali

Descrizione

1. Riferimento cartografico: Tavola 4 – «Trasformabilità».
2. Trattasi dei corsi d'acqua Brenta e Piovego. Queste aree costituiscono elementi di barriera in senso trasversale all'interno della rete ecologica in quanto impediscono l'attraversamento e quindi la continuità di alcuni particolari habitat.

Direttive

3. Il PI stabilisce norme per i tracciati dei corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto, sia ai fini della tutela della risorsa idrica, sia per una riduzione dell'isolamento tra habitat, anche per quanto riguarda indicazioni di dettaglio relative al vincolo di salvaguardia di cui al successivo comma 4, allo scopo di migliorare la coesione del sistema naturale.

Prescrizioni e vincoli

4. Lungo i tracciati specificati al precedente comma 2 e nelle relative fasce di rispetto ai sensi della normativa vigente è imposto un vincolo di salvaguardia dall'edificazione.

Titolo XI Disposizioni comuni, transitorie e finali

Articolo 97 Entrata in vigore del PAT

1. Ai sensi della LUR, articolo 48 «Disposizioni transitorie», commi 5 e 5 bis, a seguito dell'entrata in vigore del PAT, il PRG vigente acquista il valore e l'efficacia del PI, per le sole parti compatibili con il PAT.

2. Ai sensi della LUR, articolo 14 «Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio», comma 11, l'entrata in vigore del PAT comporta la decadenza dei PUA vigenti, limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che per i piani di iniziativa pubblica e/o convenzionati in cui i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini previsti per la loro ultimazione.

3. L'entrata in vigore del PAT comporta la decadenza dei titoli abilitativi e delle DIA con esso incompatibili, salvo che, a quella data, i lavori non siano già iniziati e successivamente siano conclusi nei termini di validità del provvedimento abilitativo.

4. L'adozione e l'entrata in vigore del PAT comportano l'obbligo di rinnovo dell'accertamento di conformità delle opere e dei lavori pubblici:

- a) per i quali non sia stato approvato, a quella data e nei modi di legge, il progetto definitivo;
- b) per i quali, pur non incorrendo nell'ipotesi di cui al punto a), non sia stato confermato l'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche;

Articolo 98 Modifiche al PAT senza formale variante

1. Ai sensi e per gli effetti della LUR, articolo 3 «Livelli di pianificazione», comma 3, che recita «ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso», il PI o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al PI, possono modificare il PAT secondo i seguenti criteri e limiti, fermo restando che le modifiche introdotte non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS:

- a) *stralciato*
 - b) per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento;
 - c) *stralciato*
 - d) in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme ed atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti norme;
2. Fatti salvi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S. ed il dimensionamento di Piano, non comportano modifiche al PAT le previsioni del PI che derivino da una definizione a scala adeguata degli elementi fisici di riferimento e/o che siano conseguenti alla ridefinizione dei margini del tessuto urbanizzato di cui all'art. 53 delle NT relative a limitate divergenze rispetto ai perimetri dei temi trattati nel PAT, in particolare:
- degli ATO;
 - dei limiti fisici all'edificazione;
 - delle "Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale";
 - degli "ambiti per la "formazione dei parchi";
 - delle "Aree di riqualificazione ambientale e paesaggistica"

Articolo 99 Adeguamento degli elaborati del PAT

1. L'adeguamento degli elaborati del PAT a seguito di varianti a PAT intercomunali o a seguito di variazioni di tutele di competenza comunale potrà avvenire tramite presa d'atto da parte del Consiglio Comunale.

2. L'adeguamento degli elaborati del PAT alle previsioni del PTCP e PTRC comporta la necessità di provvedere ad una variante al PAT ai sensi di quanto previsto dalla LUR, articolo 12 «Il Piano regolatore comunale», comma 5.

Allegati alle Norme tecniche

Allegato 1 Registro comunale della zona agricola con caratteristica di SAU trasformata in zone con destinazione diversa da quella agricola

Attualmente non vi sono trascrizioni nel Registro.

Allegato 2 Dimensionamento – ATO 1 «Noventa»

Fase del piano Destinazione urbanistica	q	Standard urbanistico	ATO 1 «Noventa»				relative alle quantità nuove			
			esistenti	residue	nuove	Abitanti insediati nuovi PAT				
PRG vigente: quantità totali										
Residenza	vu	30 m ² /ab	1.722.824 m ³	117.054 m ³	—	5.432	477	162.960 m ²	14.310 m ²	—
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	67.754 m ²	—	—	59	—	6.775 m ²	—	—
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	1.716 m ²	7.691 m ²	—	2	—	1.716 m ²	7.691 m ²	—
Turismo	vu	0,15 m ² /q	219 m ³	11.847 m ³	—	0	—	33 m ²	1.777 m ²	—
Abitanti in zona produttiva	ab	30 m ² /ab	—	—	—	61	—	1.830 m ²	—	—
Abitanti in zona per servizi	ab	30 m ² /ab	169 ab	—	—	169	—	5.070 m ²	—	—
PRG vigente: quantità non confermate										
Residenza	vu	30 m ² /ab	160 m ³	—	—	0	0	—	—	—
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	29.902 m ²	—	—	—	—	2.990 m ²	—	—
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	—	—	—	—	—	—	—	—
Turismo	vu	0,15 m ² /q	—	—	—	—	—	—	—	—
PAT: quantità aggiuntive										
Residenza	vu	30 m ² /ab	—	—	76.500 m ³	0	—	—	—	9.150 m ³
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	—	—	—	0	—	—	—	—
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	—	—	6.200 m ²	0	—	—	—	6.200 m ²
Turismo	vu	0,15 m ² /q	—	—	9.000 m ³	0	—	—	—	1.350 m ³
Totale PAT: dettaglio										
Residenza	vu	30 m ² /ab	1.722.664 m ³	117.054 m ³	76.500 m ³	5.432	477	162.960 m ²	14.310 m ²	9.150 m ³
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	37.852 m ²	—	—	59	—	3.785 m ²	—	—
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	1.716 m ²	7.691 m ²	6.200 m ²	2	—	1.716 m ²	7.691 m ²	6.200 m ²
Turismo	vu	0,15 m ² /q	219 m ³	11.847 m ³	9.000 m ³	0	—	33 m ²	1.777 m ²	1.350 m ³
Abitanti in zona produttiva	ab	30 m ² /ab	—	—	—	61	—	1.830 m ²	—	—
Abitanti in zona per servizi	ab	30 m ² /ab	169 ab	—	—	169	—	5.070 m ²	—	—
Totale PAT										
Residenza e abitanti in zona non residenziale						5.662	477	169.860 m ²	14.310 m ²	9.150 m ²
Produttivo (senza abitanti)						—	—	5.534 m ²	9.468 m ²	7.550 m ²
Totale globale										
Tutte le destinazioni						5.662	477	175.394 m ²	23.778 m ²	16.700 m ²

Abbreviazioni:

q Quantità edilizia di riferimento

«vu», «st», «slp» o «ab»

vu Volume urbanistico

st Superficie territoriale

slp Superficie lorda di pavimento

ab Abitanti

, 2018

Allegato 3

Dimensionamento – ATO 2 «Noventana»

Fase del piano Destinazione urbanistica	q	Standard urbanistico	Quantità edilizie		ATO 2 «Noventana» Abitanti		Aree per servizi: relative alle quantità		
			esistenti	residue	insediati	insediabili nuovi PAT	esistenti	residue	nuove
PRG vigente: quantità totali									
Residenza	vu	30 m ² /ab	1.076.135 m ³	110.089 m ³	3.455	447	103.650 m ²	13.410 m ²	—
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	129.032 m ²	—	28	—	12.903 m ²	—	—
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	—	—	0	—	—	—	—
Turismo	vu	0,15 m ² /q	—	—	0	—	—	—	—
Abitanti in zona produttiva	ab	30 m ² /ab	—	—	28	—	840 m ²	—	—
Abitanti in zona per servizi	ab	30 m ² /ab	78 ab	—	78	—	2.340 m ²	—	—
PRG vigente: quantità non confermate									
Residenza	vu	30 m ² /ab	—	12.801 m ³	0	52	—	1.560 m ²	—
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	26.734 m ²	—	—	—	2.673 m ²	—	—
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	—	—	—	—	—	—	—
Turismo	vu	0,15 m ² /q	—	—	—	—	—	—	—
PAT: quantità aggiuntive									
Residenza	vu	30 m ² /ab	4.902 m ³	—	0	—	—	—	4.140 m ³
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	—	—	0	—	—	—	853 m ²
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	—	—	0	—	—	—	4.300 m ²
Turismo	vu	0,15 m ² /q	—	—	0	—	—	—	—
Totale PAT: dettaglio									
Residenza	vu	30 m ² /ab	1.083.037 m ³	97.288 m ³	3.455	395	103.650 m ²	11.850 m ²	4.140 m ³
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	102.298 m ²	—	28	—	10.230 m ²	—	853 m ²
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	—	4.300 m ²	0	—	—	—	4.300 m ²
Turismo	vu	0,15 m ² /q	—	—	0	—	—	—	—
Abitanti in zona produttiva	ab	30 m ² /ab	—	—	28	—	840 m ²	—	—
Abitanti in zona per servizi	ab	30 m ² /ab	78 ab	—	78	—	2.340 m ²	—	—
Totale PAT									
Residenza e abitanti in zona non residenziale					3.561	395	106.830 m ²	11.850 m ²	4.140 m ³
Produttivo (senza abitanti)					—	—	10.230 m ²	—	5.153 m ²
Totale globale									
Tutte le destinazioni					3.561	395	117.060 m ²	11.850 m ²	9.293 m ³

Abbreviazioni:

- q Quantità edilizia di riferimento («vu», «st», «slp» o «ab»)
- vu Volume urbanistico
- st Superficie territoriale
- slp Superficie lorda di pavimento
- ab Abitanti

Allegato 4

Dimensionamento – ATO 3 «Oltrebrenta»

Fase del piano Destinazione urbanistica	q	Standard urbanistico	ATO 3 «Oltrebrenta»				Aree per servizi: relative alle quantità residue	nuove
			esistenti	residue	insediati	nuovi PAT		
<i>PRG vigente: quantità totali</i>								
Residenza	vu	30 m²/ab	443.953 m³	33.374 m³	1.279	136	38.370 m²	4.080 m²
Industria/artigianato	st	0,10 m²/q	9.480 m²	—	0	—	948 m²	—
Commercio/direzionale	slp	1,00 m²/q	8.207 m²	725 m²	10	—	8.207 m²	725 m²
Turismo	vu	0,15 m²/q	—	—	0	—	—	—
Abitanti in zona produttiva	ab	30 m²/ab	—	—	10	—	300 m²	—
Abitanti in zona per servizi	ab	30 m²/ab	438 ab	—	438	—	13.140 m²	—
<i>PRG vigente: quantità non confermate</i>								
Residenza	vu	30 m²/ab	—	—	0	0	—	—
Industria/artigianato	st	0,10 m²/q	—	—	—	—	—	—
Commercio/direzionale	slp	1,00 m²/q	—	—	—	—	—	—
Turismo	vu	0,15 m²/q	—	—	—	—	—	—
<i>PAT: quantità aggiuntive</i>								
Residenza	vu	30 m²/ab	—	—	0	—	—	—
Industria/artigianato	st	0,10 m²/q	—	—	0	—	—	—
Commercio/direzionale	slp	1,00 m²/q	—	—	0	—	—	—
Turismo	vu	0,15 m²/q	—	—	0	—	—	—
<i>Totale PAT: dettaglio</i>								
Residenza	vu	30 m²/ab	443.953 m³	33.374 m³	1.279	136	38.370 m²	4.080 m²
Industria/artigianato	st	0,10 m²/q	9.480 m²	—	0	—	948 m²	—
Commercio/direzionale	slp	1,00 m²/q	8.207 m²	725 m²	10	—	8.207 m²	725 m²
Turismo	vu	0,15 m²/q	—	—	0	—	—	—
Abitanti in zona produttiva	ab	30 m²/ab	—	—	10	—	300 m²	—
Abitanti in zona per servizi	ab	30 m²/ab	438 ab	—	438	—	13.140 m²	—
<i>Totale PAT</i>								
Residenza e abitanti in zona non residenziale					1.727	136	51.810 m²	4.080 m²
Produttivo (senza abitanti)					—	—	9.155 m²	725 m²
<i>Totale globale</i>								
Tutte le destinazioni					1.727	136	60.965 m²	4.805 m²

Abbreviazioni:

- q Quantità edilizia di riferimento («vu», «st», «slp» o «ab»)
- vu Volume urbanistico
- st Superficie territoriale
- slp Superficie lorda di pavimento
- ab Abitanti

Allegato 5

Dimensionamento – ATO 4 «Zona industriale di Padova (ZIP)»

Fase del piano Destinazione urbanistica	q	Standard urbanistico	ATO 4 «Zona industriale di Padova (ZIP)»				Aree per servizi: relative alle quantità	
			esistenti	nuove	insediati insediabili	nuovi PAT	esistenti	residue
<i>PRG vigente: quantità totali</i>								
Residenza	vu	30 m ² /ab	—	—	0	0	—	—
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	265.533 m ²	—	47	—	26.553 m ²	—
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	—	—	0	—	—	—
Turismo	vu	0,15 m ² /q	—	—	0	—	—	—
Abitanti in zona produttiva	ab	30 m ² /ab	—	—	47	—	1.410 m ²	—
Abitanti in zona per servizi	ab	30 m ² /ab	—	—	0	—	—	—
<i>PRG vigente: quantità non confermate</i>								
Residenza	vu	30 m ² /ab	—	—	0	0	—	—
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	—	—	—	—	—	—
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	—	—	—	—	—	—
Turismo	vu	0,15 m ² /q	—	—	—	—	—	—
<i>PAT: quantità aggiuntive</i>								
Residenza	vu	30 m ² /ab	—	—	0	0	—	—
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	—	—	0	—	—	—
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	—	—	—	—	—	—
Turismo	vu	0,15 m ² /q	—	—	0	—	—	—
<i>Totale PAT: dettaglio</i>								
Residenza	vu	30 m ² /ab	—	—	0	0	—	—
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	265.533 m ²	—	47	—	26.553 m ²	—
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	—	—	0	—	—	—
Turismo	vu	0,15 m ² /q	—	—	0	—	—	—
Abitanti in zona produttiva	ab	30 m ² /ab	—	—	47	—	1.410 m ²	—
Abitanti in zona per servizi	ab	30 m ² /ab	—	—	0	—	—	—
<i>Totale PAT</i>								
Residenza e abitanti in zona non residenziale					47	0	1.410 m ²	—
Produttivo (senza abitanti)					—	—	26.553 m ²	—
<i>Totale globale</i>								
Tutte le destinazioni					47	0	27.963 m ²	—

Abbreviazioni:

- q Quantità edilizia di riferimento («vu», «st», «slp» o «ab»)
- vu Volume urbanistico
- st Superficie territoriale
- slp Superficie lorda di pavimento
- ab Abitanti

Allegato 6

Dimensionamento – ATO 5 «Zona artigianale di Vigonza-Via Julia»

Fase del piano Destinazione urbanistica	q	Standard urbanistico	ATO 5 «Zona artigianale di Vigonza-Via Julia»				Aree per servizi: relative alle quantità residue	nuove	Abitanti insediati	nuovi PAT	esistenti	Aree per servizi: relative alle quantità residue	nuove
			esistenti	residue	nuove	Abitanti insediabili							
<i>PRG vigente: quantità totali</i>													
Residenza	vu	30 m ² /ab	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	28.908 m ²	—	—	—	—	0	—	2.891 m ²	—	—	
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	
Turismo	vu	0,15 m ² /q	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	
Abitanti in zona produttiva	ab	30 m ² /ab	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	
Abitanti in zona per servizi	ab	30 m ² /ab	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	
<i>PRG vigente: quantità non confermate</i>													
Residenza	vu	30 m ² /ab	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Turismo	vu	0,15 m ² /q	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<i>PAT: quantità aggiuntive</i>													
Residenza	vu	30 m ² /ab	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	
Turismo	vu	0,15 m ² /q	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	
<i>Totale PAT: dettaglio</i>													
Residenza	vu	30 m ² /ab	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	28.908 m ²	—	—	—	—	0	—	2.891 m ²	—	—	
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	
Turismo	vu	0,15 m ² /q	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	
Abitanti in zona produttiva	ab	30 m ² /ab	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	
Abitanti in zona per servizi	ab	30 m ² /ab	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	
<i>Totale PAT</i>													
Residenza e abitanti in zona non residenziale								0	0	0	—	—	
Produttivo (senza abitanti)								—	—	2.891 m ²	—	—	
<i>Totale globale</i>													
Tutte le destinazioni								0	0	0	2.891 m ²	—	

Abbreviazioni:

- q Quantità edilizia di riferimento («vu», «st», «slp» o «ab»)
- vu Volume urbanistico
- st Superficie territoriale
- slp Superficie lorda di pavimento
- ab Abitanti

Allegato 7

Dimensionamento – Riepilogo per tutto il territorio comunale di Noventa Padovana

Fase del piano Destinazione urbanistica	q	Standard urbanistico	Riepilogo per il tutto il territorio comunale di Noventa Padovana		Aree per servizi: relative alle quantità residue		nuove	Aree per servizi: relative alle quantità residue		nuove	
			esistenti	nuove	esistenti	nuovi PAT		esistenti	nuovi PAT		
PRG vigente: quantità totali											
Residenza	vu	30 m ² /ab	3.244.912 m ³	260.517 m ³	10.166	1.060	-	304.980 m ²	31.800 m ²	-	
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	500.707 m ²	-	134	-	-	50.071 m ²	-	-	
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	9.923 m ²	8.416 m ²	12	-	-	9.923 m ²	8.416 m ²	-	
Turismo	vu	0,15 m ² /q	219 m ³	11.847 m ³	0	-	-	33 m ²	1.777 m ²	-	
Abitanti in zona produttiva	ab	30 m ² /ab	-	-	146	-	-	4.380 m ²	-	-	
Abitanti in zona per servizi	ab	30 m ² /ab	685 ab	-	685	-	-	20.550 m ²	-	-	
PRG vigente: quantità non confermate											
Residenza	vu	30 m ² /ab	160 m ³	12.801 m ³	0	52	-	-	1.560 m ²	-	
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	56.636 m ²	-	-	-	-	5.664 m ²	-	-	
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	-	-	-	-	-	-	-	-	
Turismo	vu	0,15 m ² /q	-	-	-	-	-	-	-	-	
PAT: quantità aggiuntive											
Residenza	vu	30 m ² /ab	4.902 m ³	-	0	-	443	-	-	13.290 m ³	
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	-	-	0	-	-	-	-	853 m ²	
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	-	-	0	-	-	-	-	10.500 m ²	
Turismo	vu	0,15 m ² /q	-	-	0	-	-	-	-	1.350 m ³	
Totale PAT: dettaglio											
Residenza	vu	30 m ² /ab	3.249.654 m ³	247.716 m ³	10.166	1.008	443	304.980 m ²	30.240 m ²	13.290 m ³	
Industria/artigianato	st	0,10 m ² /q	444.071 m ²	-	134	-	-	44.407 m ²	-	853 m ²	
Commercio/direzionale	slp	1,00 m ² /q	9.923 m ²	8.416 m ²	12	-	-	9.923 m ²	8.416 m ²	10.500 m ²	
Turismo	vu	0,15 m ² /q	219 m ³	11.847 m ³	0	-	-	33 m ²	1.777 m ²	1.350 m ³	
Abitanti in zona produttiva	ab	30 m ² /ab	-	-	146	-	-	4.380 m ²	-	-	
Abitanti in zona per servizi	ab	30 m ² /ab	685 ab	-	685	-	-	20.550 m ²	-	-	
Totale PAT											
Residenza e abitanti in zona non residenziale					10.997	1.008	443	329.910 m ²	30.240 m ²	13.290 m ³	
Produttivo (senza abitanti)					-	-	-	54.363 m ²	10.193 m ²	12.703 m ²	
Totale globale											
Tutte le destinazioni					10.997	1.008	443	384.273 m ²	40.433 m ²	25.993 m ³	

Abbreviazioni:

- q Quantità edilizia di riferimento («vu», «st», «slp» o «ab»)
- vu Volume urbanistico
- st Superficie territoriale
- slp Superficie lorda di pavimento
- ab Abitanti

	Tipo di aree	Standard	ATO 1 «Noventa»			Aree da destinare	
			Fabbisogno per le quantità esistenti	nuove	totali	esistenti	da destinare
Residenza	I	5 m ² /ab	28.310 m ²	3.910 m ²	32.220 m ²	22.207 m ²	10.013 m ²
Residenza	A	5 m ² /ab	28.310 m ²	3.910 m ²	32.220 m ²	47.440 m ²	0 m ²
Residenza	AI	nd	nd	nd	nd	124.145 m ²	nd
Residenza	V	16 m ² /ab	90.592 m ²	12.512 m ²	103.104 m ²	119.799 m ²	0 m ²
Residenza	P	4 m ² /ab	22.648 m ²	3.128 m ²	25.776 m ²	35.006 m ²	0 m ²
Attività produttive	AVP	nd	nd	nd	nd	5.122 m ²	nd
Attività produttive	PP	nd	nd	nd	nd	1.979 m ²	nd
Residenza	I+A+AI	10 m ² /ab	56.620 m ²	7.820 m ²	64.440 m ²	193.792 m ²	0 m ²
Residenza	V	16 m ² /ab	90.592 m ²	12.512 m ²	103.104 m ²	119.799 m ²	0 m ²
Residenza	P	4 m ² /ab	22.648 m ²	3.128 m ²	25.776 m ²	35.006 m ²	0 m ²
Attività produttive	AVP+PP		5.534 m ²	17.018 m ²	22.552 m ²	7.101 m ²	15.451 m ²
Residenza		30 m ² /ab	169.860 m ²	23.460 m ²	193.320 m ²	348.597 m ²	0 m ²
Attività produttive			5.534 m ²	17.018 m ²	22.552 m ²	7.101 m ²	15.451 m ²
Totale			175.394 m ²	40.478 m ²	215.872 m ²	355.698 m ²	0 m ²

Abbreviazioni:

- I Aree per l'istruzione dell'obbligo
- A Aree per attrezzature di interesse comune
- AI Aree per l'istruzione dell'obbligo o per attrezzature di interesse pubblico
- V Aree a parco, per il gioco, per lo sport
- P Aree per parcheggi
- AVP Aree per spazi pubblici, per attività collettive o a verde pubblico
- PP Aree per parcheggi

Allegato 9

**Verifica del dimensionamento – ATO 2
«Noventana»**

	Tipo di aree	Standard	ATO 2 «Noventana»			Aree	
			Fabbisogno per le quantità esistenti	nuove	totali	esistenti	da destinare
Residenza	I	5 m ² /ab	17.805 m ²	2.665 m ²	20.470 m ²	975 m ²	19.495 m ²
Residenza	A	5 m ² /ab	17.805 m ²	2.665 m ²	20.470 m ²	21.638 m ²	0 m ²
Residenza	AI	nd	nd	nd	nd	0 m ²	nd
Residenza	V	16 m ² /ab	56.976 m ²	8.528 m ²	65.504 m ²	51.005 m ²	14.499 m ²
Residenza	P	4 m ² /ab	14.244 m ²	2.132 m ²	16.376 m ²	13.386 m ²	2.990 m ²
Attività produttive	AVP	nd	nd	nd	nd	66.587 m ²	nd
Attività produttive	PP	nd	nd	nd	nd	2.232 m ²	nd
Residenza	I+A+AI	10 m ² /ab	35.610 m ²	5.330 m ²	40.940 m ²	22.613 m ²	18.327 m ²
Residenza	V	16 m ² /ab	56.976 m ²	8.528 m ²	65.504 m ²	51.005 m ²	14.499 m ²
Residenza	P	4 m ² /ab	14.244 m ²	2.132 m ²	16.376 m ²	13.386 m ²	2.990 m ²
Attività produttive	AVP+PP		10.230 m ²	5.153 m ²	15.383 m ²	68.819 m ²	0 m ²
Residenza		30 m ² /ab	106.830 m ²	15.990 m ²	122.820 m ²	87.004 m ²	35.816 m ²
Attività produttive			10.230 m ²	5.153 m ²	15.383 m ²	68.819 m ²	0 m ²
Totale			117.060 m ²	21.143 m ²	138.203 m ²	155.823 m ²	0 m ²

Abbreviazioni:

- I Aree per l'istruzione dell'obbligo
- A Aree per attrezzature di interesse comune
- AI Aree per l'istruzione dell'obbligo o per attrezzature di interesse pubblico
- V Aree a parco, per il gioco, per lo sport
- P Aree per parcheggi
- AVP Aree per spazi pubblici, per attività collettive o a verde pubblico
- PP Aree per parcheggi

Allegato 10

**Verifica del dimensionamento – ATO 3
«Oltrebrenta»**

	Tipo di aree	Standard	ATO 3 «Oltrebrenta»			Fabbisogno per le quantità		Aree	
			esistenti	nuove	totali	esistenti	da destinare		
Residenza	I	5 m ² /ab	8.635 m ²	680 m ²	9.315 m ²	0 m ²	9.315 m ²		
Residenza	A	5 m ² /ab	8.635 m ²	680 m ²	9.315 m ²	2.099 m ²	7.216 m ²		
Residenza	AI	nd	nd	nd	nd	0 m ²	nd		
Residenza	V	16 m ² /ab	27.632 m ²	2.176 m ²	29.808 m ²	39.292 m ²	0 m ²		
Residenza	P	4 m ² /ab	6.908 m ²	544 m ²	7.452 m ²	10.518 m ²	0 m ²		
Attività produttive	AVP	nd	nd	nd	nd	0 m ²	nd		
Attività produttive	PP	nd	nd	nd	nd	0 m ²	nd		
Residenza	I+A+AI	10 m ² /ab	17.270 m ²	1.360 m ²	18.630 m ²	2.099 m ²	16.531 m ²		
Residenza	V	16 m ² /ab	27.632 m ²	2.176 m ²	29.808 m ²	39.292 m ²	0 m ²		
Residenza	P	4 m ² /ab	6.908 m ²	544 m ²	7.452 m ²	10.518 m ²	0 m ²		
Attività produttive	AVP+PP		9.155 m ²	725 m ²	9.880 m ²	0 m ²	9.880 m ²		
Residenza		30 m ² /ab	51.810 m ²	4.080 m ²	55.890 m ²	51.909 m ²	3.981 m ²		
Attività produttive			9.155 m ²	725 m ²	9.880 m ²	0 m ²	9.880 m ²		
Totale			60.965 m ²	4.805 m ²	65.770 m ²	51.909 m ²	13.861 m ²		

Abbreviazioni:

- I Aree per l'istruzione dell'obbligo
- A Aree per attrezzature di interesse comune
- AI Aree per l'istruzione dell'obbligo o per attrezzature di interesse pubblico
- V Aree a parco, per il gioco, per lo sport
- P Aree per parcheggi
- AVP Aree per spazi pubblici, per attività collettive o a verde pubblico
- PP Aree per parcheggi

Allegato 11

Verifica del dimensionamento – ATO 4 «Zona industriale di Padova (ZIP)»

	Tipo di aree	Standard	ATO 4 «Zona industriale di Padova (ZIP)»				Aree	
			Fabbisogno per le quantità esistenti	Fabbisogno per le quantità nuove	totali	esistenti	da destinare	
Residenza	I	5 m ² /ab	235 m ²	0 m ²	235 m ²	0 m ²	235 m ²	
Residenza	A	5 m ² /ab	235 m ²	0 m ²	235 m ²	0 m ²	235 m ²	
Residenza	AI	nd	nd	nd	nd	0 m ²	nd	
Residenza	V	16 m ² /ab	752 m ²	0 m ²	752 m ²	0 m ²	752 m ²	
Residenza	P	4 m ² /ab	188 m ²	0 m ²	188 m ²	0 m ²	188 m ²	
Attività produttive	AVP	nd	nd	nd	nd	14.842 m ²	nd	
Attività produttive	PP	nd	nd	nd	nd	5.075 m ²	nd	
Residenza	I+A+AI	10 m ² /ab	470 m ²	0 m ²	470 m ²	0 m ²	470 m ²	
Residenza	V	16 m ² /ab	752 m ²	0 m ²	752 m ²	0 m ²	752 m ²	
Residenza	P	4 m ² /ab	188 m ²	0 m ²	188 m ²	0 m ²	188 m ²	
Attività produttive	AVP+PP		26.553 m ²	0 m ²	26.553 m ²	19.917 m ²	6.636 m ²	
Residenza		30 m ² /ab	1.410 m ²	0 m ²	1.410 m ²	0 m ²	1.410 m ²	
Attività produttive			26.553 m ²	0 m ²	26.553 m ²	19.917 m ²	6.636 m ²	
Totale			27.963 m ²	0 m ²	27.963 m ²	19.917 m ²	8.046 m ²	

Abbreviazioni:

- I Aree per l'istruzione dell'obbligo
- A Aree per attrezzature di interesse comune
- AI Aree per l'istruzione dell'obbligo o per attrezzature di interesse pubblico
- V Aree a parco, per il gioco, per lo sport
- P Aree per parcheggi
- AVP Aree per spazi pubblici, per attività collettive o a verde pubblico
- PP Aree per parcheggi

Allegato 12

Verifica del dimensionamento – ATO 5 «Zona artigianale di Vigonza-Via Julia»

	Tipo di aree	Standard	ATO 5 «Zona artigianale di Via Julia, Vigonza»			Aree	
			Fabbisogno per le quantità esistenti	nuove	totali	esistenti	da destinare
Residenza	I	5 m ² /ab	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²
Residenza	A	5 m ² /ab	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²
Residenza	AI	nd	nd	nd	nd	0 m ²	nd
Residenza	V	16 m ² /ab	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²
Residenza	P	4 m ² /ab	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²
Attività produttive	AVP	nd	nd	nd	nd	0 m ²	nd
Attività produttive	PP	nd	nd	nd	nd	0 m ²	nd
Residenza	I+A+AI	10 m ² /ab	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²
Residenza	V	16 m ² /ab	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²
Residenza	P	4 m ² /ab	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²
Attività produttive	AVP+PP		2.891 m ²	0 m ²	2.891 m ²	0 m ²	2.891 m ²
Residenza		30 m ² /ab	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²
Attività produttive			2.891 m ²	0 m ²	2.891 m ²	0 m ²	2.891 m ²
Totale			2.891 m ²	0 m ²	2.891 m ²	0 m ²	2.891 m ²

Abbreviazioni:

- I Aree per l'istruzione dell'obbligo
- A Aree per attrezzature di interesse comune
- AI Aree per l'istruzione dell'obbligo o per attrezzature di interesse pubblico
- V Aree a parco, per il gioco, per lo sport
- P Aree per parcheggi
- AVP Aree per spazi pubblici, per attività collettive o a verde pubblico
- PP Aree per parcheggi

Allegato 13


Verifica del dimensionamento – Riepilogo per tutto il territorio comunale di Noventa Padovana

	Tipo di aree	Standard	Riepilogo per tutto il territorio comunale di Noventa Padovana				Aree	
			Fabbisogno per le quantità		esistenti		da destinare	
			esistenti	nuove	totali	esistenti	da destinare	
Residenza	I	5 m ² /ab	54.985 m ²	7.255 m ²	62.240 m ²	23.182 m ²	39.058 m ²	
Residenza	A	5 m ² /ab	54.985 m ²	7.255 m ²	62.240 m ²	71.177 m ²	0 m ²	
Residenza	AI	nd	nd	nd	nd	124.145 m ²	nd	
Residenza	V	16 m ² /ab	175.952 m ²	23.216 m ²	199.168 m ²	210.096 m ²	0 m ²	
Residenza	P	4 m ² /ab	43.988 m ²	5.804 m ²	49.792 m ²	58.910 m ²	0 m ²	
Attività produttive	AVP	nd	nd	nd	nd	86.551 m ²	nd	
Attività produttive	PP	nd	nd	nd	nd	9.286 m ²	nd	
Residenza	I+A+AI	10 m ² /ab	109.970 m ²	14.510 m ²	124.480 m ²	218.504 m ²	0 m ²	
Residenza	V	16 m ² /ab	175.952 m ²	23.216 m ²	199.168 m ²	210.096 m ²	0 m ²	
Residenza	P	4 m ² /ab	43.988 m ²	5.804 m ²	49.792 m ²	58.910 m ²	0 m ²	
Attività produttive	AVP+PP		54.363 m ²	22.897 m ²	77.260 m ²	95.837 m ²	0 m ²	
Residenza		30 m ² /ab	329.910 m ²	43.530 m ²	373.440 m ²	487.510 m ²	0 m ²	
Attività produttive			54.363 m ²	22.897 m ²	77.260 m ²	95.837 m ²	0 m ²	
Totale			384.273 m ²	66.427 m ²	450.700 m ²	583.347 m ²	0 m ²	

Abbreviazioni:

- I Aree per l'istruzione dell'obbligo
- A Aree per attrezzature di interesse comune
- AI Aree per l'istruzione dell'obbligo o per attrezzature di interesse pubblico
- V Aree a parco, per il gioco, per lo sport
- P Aree per parcheggi
- AVP Aree per spazi pubblici, per attività collettive o a verde pubblico
- PP Aree per parcheggi

Allegato 14 Scheda norma – Ambito di trasformazione M/1



L'ambito è posto nella parte ovest del territorio di Noventa al confine con la Zona Industriale di Padova (ZIP) ed è, nella parte nord, attraversato dalla nuova viabilità di Via Serenissima, mentre la parte sud è servita tramite una serie di accessi dalla viabilità interna di Noventa. Si tratta di un'area di congiunzione tra la ZIP e il tessuto urbano su cui creare elementi di forte mitigazione, da integrare con altre funzioni.

La totalità dell'ambito ricade in zona agricola, attraversata da tre corridoi ecologici secondari che si incontrano in un nodo nell'estremità occidentale della parte sud. È prevista l'espansione della ZIP verso l'interno dell'ambito nella sua parte centrale collocandovi funzioni di tipo commerciale, direzionale e turistica.

Gli obiettivi di interesse pubblico sottesi alla trasformazione dell'ambito tendono alla valorizzazione dell'intero contesto territoriale e possono essere riassunti nel modo seguente:

- realizzazione di un parco urbano anche con funzione mitigativa nei confronti della ZIP;
- eventuale realizzazione di strutture sportive e per il tempo libero;
- mitigazione dei bordi della nuova bretella di Via Serenissima attraverso piantumazioni;
- disponibilità di aree per eventuali crediti edilizi;
- recupero di aree da destinare a servizi;
- nuove aree residenziali.

In sede di PI l'ambito può essere suddiviso fermo restando l'obbligo di redigere una proposta progettuale complessiva.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Si ritiene utile che nella realizzazione delle aree verdi vengano seguiti criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici.
- Per quanto riguarda i consumi idrici nella realizzazione degli interventi si ritiene utile vengano adottate tecniche volte alla riduzione degli stessi, quali l'adozione di sistemi per il recupero delle acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water e l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria.
- In fase attuativa dovranno essere tenute in considerazione tutte le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque ed individuati accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo.
- Al fine di promuovere i principi della bioarchitettura si consiglia di integrare il Regolamento Edilizio con norme volte ad incentivare l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale.
- Si ritiene opportuno che l'impermeabilizzazione e il consumo di suolo siano ridotti al minimo, optando per soluzioni (ad es. l'impiego di parcheggi drenanti) che ne consentano una maggiore conservazione.
- Si ritiene opportuno che nella progettazione attuativa delle nuove aree a destinazione commerciale, direzionale e turistica venga effettuata una stima relativa al traffico generato dai nuovi insediamenti al fine di valutare la necessità di predisporre particolari misure, quali ad esempio fasce verdi di mitigazione a protezione degli edifici ad uso abitativo presenti nell'ambito. Per quanto riguarda il traffico generato dalle nuove aree residenziali, dai servizi e dalle strutture sportive si demanda alla fase attuativa la verifica del traffico generato dai nuovi interventi.
- Eventuali trasformazioni dovranno rispettare il tracciato dei corridoi ecologici secondari individuati dal PAT nell'area in esame; a tal proposito si osserva che le norme di piano (cfr. art. 91 e 94) dispongono che "ogni intervento localizzato in un ambito interessato da un corridoio ecologico secondario ovvero posto nelle sue imme-

diate vicinanze, oltre ad osservare la normativa vigente, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione”. Si consiglia inoltre l’impianto di specie vegetazionali autoctone e adeguate alle condizioni locali (di suolo, clima, etc.) al fine di limitare il più possibile l’utilizzo di sostanze di sintesi (fertilizzanti, diserbanti, etc.).

- Qualora i nuovi interventi a destinazione commerciale, turistica e direzionale vengano realizzati in prossimità delle abitazioni esistenti dovrà essere garantita la tutela di queste dalle emissioni sonore mediante il rispetto della normativa vigente in materia; si consiglia inoltre di strutturare, ove gli spazi a disposizione lo consentano, aree verdi con funzione di separazione tra zone a diversa destinazione, dotate di adeguato equipaggiamento vegetazionale idoneo ad esplicare le funzioni ambientali (assorbimento inquinanti, mitigazione acustica, regolazione microclimatica, etc.) oltre che a garantire una migliore integrazione delle nuove strutture nel paesaggio. Si ritiene opportuno che anche nella progettazione delle nuove aree a parcheggio venga previsto un adeguato equipaggiamento vegetazionale, indicativamente un albero ogni 4 posti auto, al fine di garantire l’ombreggiamento degli stalli di sosta nei mesi estivi e un migliore inserimento paesaggistico delle nuove aree.
- Si ritiene preferibile che i nuovi interventi di edificazione ad uso abitativo o connessi alla realizzazione di servizi vengano realizzati in continuità con gli ambiti già edificati e di conseguenza ai bordi dell’ambito in esame, non compromettendo, così facendo, l’integrità spaziale, preziosa sia in termini ecologici sia in relazione al paesaggio percepibile. Si ritiene per contro che eventuali aree verdi attrezzate e percorsi ciclabili e pedonali potranno occupare anche le porzioni centrali dell’ambito, tenuto conto dei corridoi ecologici di progetto individuati dal PAT; la progettazione di tali elementi si ritiene debba essere accompagnata da un’attenta progettazione del verde di arredo al fine di ulteriormente incrementare la valenza paesaggistica e la fruibilità delle nuove infrastrutture (ad es. nella realizzazione di percorsi ciclo-pedonali si consiglia di prevedere una dotazione di alberi in grado di rendere fruibile la pista nei mesi caldi).
- Per le siepi e i filari presenti nell’ambito, anche rappresentati nella Carta delle Invarianti del PAT come invarianti di natura ambientale, valgono le norme di tutela stabilite dal PAT stesso all’art. 31.

- I nuovi interventi dovranno rispettare anche i due corsi d'acqua minori che si trovano uno a nord dell'ambito e uno nella sua metà inferiore; la salvaguardia va effettuata sia intendendo i corsi d'acqua come vie preferenziali per i corridoi ecologici ma anche ai fini di tutela dal rischio idraulico, seguendo quindi le prescrizioni riportate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica.
- Limitatamente alle porzioni dell'ambito che ricadono ad una distanza inferiore ai 200 m dalla stazione radio base presente in prossimità dello stesso (ricadente nel limitrofo territorio del Comune di Padova) si ritiene opportuno che in sede di progettazione degli interventi venga effettuata la verifica del CEM esistente, considerando le variazioni del CEM in relazione alle diverse quote dal piano campagna, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione imposti dalla normativa vigente in materia.
- Le nuove aree residenziali dovranno essere previste in contiguità con le zone residenziali esistenti e separate dalle zone produttive da una adeguata fascia mitigativa a verde.

Allegato 15 Scheda norma – Ambito di trasformazione M/2



Si tratta di un'area agricola di modeste dimensioni che, nell'ambito territoriale a sud del Piovego, costituisce l'area cuscinetto tra la Zona industriale di Padova (ZIP) e la zona residenziale di Noventa.

Obiettivo principale delle azioni strategiche da mettere in campo è il consolidamento della funzione cuscinetto e, in analogia all'ambito M/1 a nord del Piovego, la riqualificazione in funzione di una sua valorizzazione con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione di attrezzature sportive;
- realizzazione di aree a parco con funzione di mitigazione degli impianti produttivi;
- collegamento con la rete ciclo-pedonale esistente e di progetto;
- recupero di aree da destinare a servizi;
- nuove aree residenziali ove non precluse da norme e/o strumenti di pianificazione sovraordinati.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Si ritiene utile che nella realizzazione delle aree verdi vengano seguiti criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici.
- Per quanto riguarda i consumi idrici nella realizzazione degli interventi si ritiene utile vengano adottate tecniche volte alla riduzione


degli stessi, quali l'adozione di sistemi per il recupero delle acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water e l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria.

- In fase attuativa dovranno essere tenute in considerazione tutte le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque ed individuati accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo.
- Al fine di promuovere i principi della bioarchitettura si consiglia di integrare il Regolamento Edilizio con norme volte ad incentivare l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale.
- Si ritiene opportuno che l'impermeabilizzazione e il consumo di suolo siano ridotti al minimo, optando per soluzioni (ad es. l'impiego di parcheggi drenanti) che ne consentano una maggiore conservazione.
- Si ritiene opportuno che nella progettazione attuativa delle nuove aree a destinazione commerciale, direzionale e turistica venga effettuata una stima relativa al traffico generato dai nuovi insediamenti al fine di valutare la necessità di predisporre particolari misure, quali ad esempio fasce verdi di mitigazione a protezione degli edifici ad uso abitativo presenti nell'ambito. Per quanto riguarda il traffico generato dalle nuove aree residenziali, dai servizi e dalle strutture sportive si demanda alla fase attuativa la verifica del traffico generato dai nuovi interventi.
- Eventuali trasformazioni dovranno rispettare il tracciato dei corridoi ecologici individuati dal PAT nell'area in esame; a tal proposito si osserva che le norme di piano (cfr. art. 91 e 94) dispongono che "ogni intervento localizzato in un ambito interessato da un corridoio ecologico ovvero posto nelle sue immediate vicinanze, oltre ad osservare la normativa vigente, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione". Si consiglia inoltre l'impianto di specie vegetazionali autoctone e adeguate alle condizioni locali (di suolo, clima, etc.) al fine di limitare il più possibile l'utilizzo di sostanze di sintesi (fertilizzanti, diserbanti, etc.).
- Si consiglia di strutturare, ove gli spazi a disposizione lo consentano, aree verdi con funzione di separazione tra zone a diversa destinazione (con particolare riferimento a quelle produttive appartenenti alla ZIP), dotate di adeguato equipaggiamento vegetazionale idoneo ad esplicare le funzioni ambientali (assorbimento inquinanti,

mitigazione acustica, regolazione microclimatica, etc.) oltre che a garantire una migliore integrazione delle nuove strutture nel paesaggio.

- Si consiglia di realizzare nuovi interventi di edificazione preferibilmente in continuità con l'edificato già esistente, al fine anche di limitare la frammentazione territoriale e conservare la valenza ecologica e paesaggistica dell'area.
- Si ritiene per contro che eventuali aree verdi attrezzate e percorsi ciclabili e pedonali potranno occupare anche le porzioni centrali dell'ambito, tenuto conto dei corridoi ecologici di progetto individuati dal PAT; la progettazione di tali elementi si ritiene debba essere accompagnata da un'attenta progettazione del verde di arredo al fine di ulteriormente incrementare la valenza paesaggistica e la fruibilità delle nuove infrastrutture (ad es. nella realizzazione di percorsi ciclo-pedonali si consiglia di prevedere una dotazione di alberi in grado di rendere fruibile la pista nei mesi caldi).
- Limitatamente alle porzioni dell'ambito che ricadono ad una distanza inferiore ai 200 m da tale impianto si ritiene opportuno che in sede di progettazione degli interventi venga effettuata la verifica del CEM esistente nei volumi interessati dal nuovo edificio, considerando quindi il suo sviluppo verticale e le variazioni del CEM in relazione alle diverse quote dal piano campagna, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione imposti dalla normativa vigente in materia.

Allegato 16 Scheda norma – Ambito di trasformazione M/3



L'ambito si trova in posizione baricentrica rispetto al territorio comunale e ospita l'area del nuovo polo scolastico. Si tratta un'area di congiunzione tra l'edificato ad est della parte iniziale di Via Cellini / Via Marconi e il Quartiere Belvedere.

Con l'eccezione dell'area per il polo scolastico, è interamente costituito dalla zona agricola e delimitato da aree residenziali. È attraversata da un corridoio ecologico secondario, identificabile con il tracciato di via Marco Polo, lungo il quale si inserisce il cono visuale da salvaguardare su Villa Chantal. Si configura come potenziale area per l'attuazione del raccordo tra i sistemi del verde delle ville e del parco fluviale.

Gli obiettivi di interesse pubblico sottesi alla trasformazione dell'ambito tendono alla valorizzazione dell'intero contesto territoriale e possono essere riassunti nel modo seguente:

- realizzazione di un parco urbano;
- disponibilità di aree per l'ampliamento del polo scolastico;
- interventi di miglioramento della fruibilità della sommità arginale del parco fluviale;
- recupero di aree da destinare a servizi
- nuove aree residenziali.

In sede di PI l'ambito può essere suddiviso fermo restando l'obbligo di redigere una proposta progettuale complessiva.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasforma-


zioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Si ritiene utile che nella realizzazione delle aree verdi vengano seguiti criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici.
- Per quanto riguarda i consumi idrici nella realizzazione degli interventi si ritiene utile vengano adottate tecniche volte alla riduzione degli stessi, quali l'adozione di sistemi per il recupero delle acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water e l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria.
- In fase attuativa dovranno essere tenute in considerazione tutte le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque ed individuati accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo.
- Al fine di promuovere i principi della bioarchitettura si consiglia di integrare il Regolamento Edilizio con norme volte ad incentivare l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale.
- Si ritiene opportuno che l'impermeabilizzazione e il consumo di suolo siano ridotti al minimo, optando per soluzioni (ad es. l'impiego di parcheggi drenanti) che ne consentano una maggiore conservazione.
- In relazione alla possibilità di ampliare il polo scolastico si ritiene opportuno demandare alla fase attuativa una stima dei volumi di traffico generati dagli interventi, qualora gli stessi comportino l'incremento delle classi e di conseguenza una maggiore affluenza di veicoli nel periodo scolastico, utile al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità determinate da tale incremento (edifici ad uso abitativo posti in prossimità degli assi interessati dai nuovi volumi di traffico, possibilità di code, etc.) e poter così individuare misure correttive idonee.
- Eventuali trasformazioni dovranno rispettare il tracciato del corridoio ecologico secondario previsto dal Piano in corrispondenza di Via Marco Polo; a tal proposito si osserva che le norme di piano (cfr. art. 91 e 94) dispongono che "ogni intervento localizzato in un ambito interessato da un corridoio ecologico secondario ovvero posto nelle sue immediate vicinanze, oltre ad osservare la normativa vigente, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di natura-

lità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione”. Al momento attuale si osserva che il corridoio ecologico esiste solo a livello di pianificazione in quanto nell’ambito la presenza di elementi vegetazionali è limitata ad alcuni tratti: l’effettiva realizzazione del collegamento ecologico richiederà quindi opere di impianto di vegetazione arboreo-arbustiva: si consiglia l’impianto di specie vegetazionali autoctone e adeguate alle condizioni locali (di suolo, clima, etc.) al fine di limitare il più possibile l’utilizzo di sostanze di sintesi (fertilizzanti, diserbanti, etc.).

- In relazione ai percorsi ciclo-pedonali di progetto si consiglia di progettare il verde di arredo al fine di incrementare la valenza ecologica dell’area, oltre che quella paesaggistica e la fruibilità delle nuove infrastrutture (garantendo, ad esempio, la funzione di ombreggiamento della pista da parte della vegetazione nei mesi caldi).
- Si ritiene opportuno, ove possibile in relazione agli spazi disponibili, che vengano realizzate fasce di mitigazione paesaggistica mediante la piantumazione di elementi vegetazionali, in particolare in corrispondenza dell’attività produttiva inserita dal PAT all’interno dell’ambito di riqualificazione e riconversione R/3.
- Si consiglia di realizzare i nuovi interventi di edificazione previsti dalla scheda norma (edifici residenziali, servizi e ampliamento del polo scolastico) preferibilmente in continuità con l’edificato già esistente, al fine di limitare la frammentazione territoriale e conservare la valenza ecologica e paesaggistica, con particolare riferimento alla porzione di nord-est che appare essere quella maggiormente integra.
- Per le siepi e i filari presenti nell’ambito, anche rappresentati nella Carta delle Invarianti del PAT come invarianti di natura ambientale, valgono le norme di tutela stabilite dal PAT stesso all’art. 31.
- In fase di Pianificazione Attuativa dovranno essere verificate le fasce di rispetto dagli Elettrodotti calcolate secondo il DM 29/05/2008 al fine di verificare la compatibilità dei nuovi interventi con le stesse. All’interno delle fasce di rispetto non potranno essere individuate destinazioni d’uso che comportino una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere. Le fasce di rispetto, che dovranno essere fornite dal gestore, possono quindi essere considerate come limite all’edificazione.

Allegato 17 Scheda norma – Ambito di trasformazione M/4



L'ambito può essere distinto in due parti:

- a sud, attestandosi sulla Via Noventana, l'area del Parco della Fornace esistente in via di completamento, costituito per la maggior parte da aree per servizi e per una parte minore da un residuo di zona agricola;
- a nord un'area con destinazione agricola, ma non coltivata e parzialmente ricoperta da vegetazione boschiva spontanea, tra l'estensione attuale del Parco della Fornace e gli insediamenti sparsi lungo l'argine destro del Brenta, con un prolungamento fino all'argine stesso.


Considerate le sue caratteristiche di copertura vegetazionale, la sua contiguità con l'area attuale del parco, nonché la sua collocazione tra il parco e l'argine che permette la realizzazione di permeabilità ciclo-pedonali tra la Via Noventana e l'argine stesso, si individua come obiettivo principale della trasformazione:

- ampliamento del Parco della Fornace;
- realizzazione di una fascia di collegamento ciclo-pedonale del Parco della Fornace con l'argine del Brenta.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Per le siepi e i filari presenti nell'ambito, anche rappresentati nella Carta delle Invarianti del PAT come invarianti di natura ambientale, valgono le norme di tutela stabilite dal PAT stesso all'art. 31.
- In relazione alla vicinanza di una stazione radio base (interna all'area produttiva posta a sud dell'ambito), si ricorda la necessità di garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza imposti dalla normativa vigente in relazione alla stazione radio base posta ad una distanza di circa 100 m dal perimetro dell'ambito.

Allegato 17 bis Scheda norma – Ambito di trasformazione M/5



L'ambito in oggetto si trova nella frazione di Noventana, in una porzione di territorio compresa tra il quartiere chiamato "Belvedere" e il Brenta. L'apezzamento di terreno di forma regolare ha il fronte minore che si sviluppa lungo la direttrice della strada provinciale Noventana, mentre il fronte maggiore si sviluppa lungo le due direttrici che portano all'argine del fiume Brenta di via Zocco e di via Cucchetti, che delimitano due aree residenziali. L'intera superficie, quasi completamente occupata da territorio agrario, presenta al suo interno alcuni fabbricati abitati fino a tempi recenti. Gli obiettivi di interesse pubblico sottesi alla trasformazione dell'ambito tendono alla valorizzazione dell'intero contesto territoriale e possono essere riassunti nel modo seguente:

- realizzazione di un parco urbano o altre forme di parco legate all'agricoltura sociale;
- interventi di miglioramento della fruibilità del parco fluviale previsto dal PAT;
- possibilità di realizzare dei collegamenti ciclo-pedonali usufruendo anche delle rive del corso d'acqua di recente realizzazione;
- individuazione di un numero limitato di lotti edificabili a fini residenziali, da individuare in posizione marginale rispetto all'area in


questione e comunque in contiguità con l'urbanizzazione consolidata e lungo le direttive delle due vie minori.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Si ritiene utile che nella realizzazione delle aree verdi vengano seguiti criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici.
- Per quanto riguarda i consumi idrici nella realizzazione degli interventi si ritiene utile vengano adottate tecniche volte alla riduzione degli stessi, quali l'adozione di sistemi per il recupero delle acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water e l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria.
- In fase attuativa dovranno essere tenute in considerazione tutte le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque ed individuati accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo.
- Al fine di promuovere i principi della bioarchitettura si consiglia di integrare il Regolamento Edilizio con norme volte ad incentivare l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale.
- Si ritiene opportuno che l'impermeabilizzazione e il consumo di suolo siano ridotti al minimo, optando per soluzioni (ad es. l'impiego di parcheggi drenanti) che ne consentano una maggiore conservazione.
- I nuovi interventi dovranno rispettare il tracciato del corridoio ecologico secondario (NTA, Art. 91 e Art. 94), individuato dal PAT in corrispondenza del corpo idrico presente. A tal proposito si osserva che le norme del PAT dispongono che "ogni intervento localizzato in un ambito interessato da un corridoio ecologico ovvero posto nelle sue immediate vicinanze, oltre ad osservare la normativa vigente, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione e mitigazione". Si consiglia inoltre l'impianto di specie vegetazionali autoctone e adeguate alle condizioni locali (di suolo, clima, etc.) al fine di limitare il più possibile l'utilizzo di sostanze di sintesi (fertilizzanti, diserbanti, etc).

- Per le siepi e i filari presenti nell'ambito, anche rappresentati nella Carta delle Invarianti del PAT come invarianti di natura ambientale, valgono le norme di tutela stabilite dal PAT stesso all'art. 31.
- I nuovi interventi dovranno rispettare anche il canale di scolo che attraversa da nord a sud l'ambito in esame;; la salvaguardia va effettuata sia in relazione all'importanza ecologica associata al corpo idrico (in corrispondenza del quale è individuato un corridoio ecologico secondario), sia ai fini di tutela dal rischio idraulico, seguendo quindi le prescrizioni riportate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica.
- In fase di Pianificazione Attuativa dovranno essere verificate le fasce di rispetto dagli Elettrodotti calcolate secondo il DM 29/05/2008 al fine di verificare la compatibilità dei nuovi interventi con le stesse. All'interno delle fasce di rispetto non potranno essere individuate destinazioni d'uso che comportino una permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere. Le fasce di rispetto, che dovranno essere fornite dal gestore, possono quindi essere considerate come limite all'edificazione.

Allegato 18 Scheda norma – Ambito di trasformazione R/1



Uso attuale: Industriale/artigianale
(industria alimentare)
Destinazione da PRG: Industriale/artigianale (ZTO «D1»)
Destinazione da PAT: Residenziale (trasformazione)

L'ambito è posto nella parte nord ovest del territorio comunale. A nord est, lungo il paleoalveo del fiume Brenta, confina con il Comune di Padova con potenziale accessibilità ciclo-pedonale. Sui lati est ed ovest si trovano aree da riqualificare sotto l'aspetto ambientale e paesaggistico.

Vincoli e invariati Impianto e servitù di comunicazione elettronica ad uso pubblico; invariante geomorfologica di tipo lineare (paleoalveo del fiume Brenta); invariati idrogeologici di tipo lineari (canali); invariati ambientali di tipo lineare (filari di alberi); obbligo di introdurre elementi di mitigazione visiva.

Accessibilità L'accesso avviene attualmente esclusivamente da Via della Resistenza.

Potenzialità/criticità L'intervento di riconversione a usi residenziali offre l'opportunità di riqualificare un contesto urbano più ampio del solo ambito di riqualificazione, coinvolgendo possibilmente anche il Comune di Padova. Il carico abitativo aggiuntivo di Via della Resistenza richiederà valutazioni in termini di impatti sul traffico soprattutto per quanto riguarda l'immissione in Via Risorgimento.


Indicazioni progettuali Riconversione ad usi residenziali, contraddistinto da un forte potenziamento degli aspetti del verde, valorizzando il tratto di paleoalveo a nord (invariante geomorfologica di tipo lineare) e i residui boschivi presenti nell'ambito e nelle immediate vicinanze a nord-ovest (area di riqualificazione ambientale e paesaggistica), nonché valutazione con il Comune di Padova per l'accessibilità ciclopedonale al vicino centro di Ponte di Brenta.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Si ritiene utile che nella realizzazione delle aree verdi vengano seguiti criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici.
- Per quanto riguarda i consumi idrici nella realizzazione degli interventi si ritiene utile vengano adottate tecniche volte alla riduzione degli stessi, quali l'adozione di sistemi per il recupero delle acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water e l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria.
- In fase attuativa dovranno essere tenute in considerazione tutte le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque ed individuati accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo.
- Al fine di promuovere i principi della bioarchitettura si consiglia di integrare il Regolamento Edilizio con norme volte ad incentivare l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale.
- Considerata la presenza di stazioni radio base, si ritiene opportuno che in sede di progettazione degli interventi venga effettuata la verifica del CEM esistente nei volumi interessati dal nuovo edificio, considerando quindi il suo sviluppo verticale e le variazioni del CEM in relazione alle diverse quote dal piano campagna, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione imposti dalla normativa vigente in materia.
- Si ritiene di primaria importanza accompagnare i nuovi interventi edificatori con la realizzazione di cortine vegetali strutturate al fine di assorbire efficacemente gli inquinanti atmosferici, ove possibile poste tra i nuovi edifici e l'asse autostradale.

- Si ritiene di primaria importanza vengano mantenute le formazioni boschive residuali presenti nell'ambito, in considerazione della capacità di assorbimento degli inquinanti atmosferici attribuibile alla vegetazione, oltre che in relazione alla valenza ambientale e paesaggistica.
- Per le siepi e i filari presenti nell'ambito, anche rappresentati nella Carta delle Invarianti del PAT come invarianti di natura ambientale, valgono le norme di tutela stabilite dal PAT stesso all'art. 31.

Allegato 19 Scheda norma – Ambito di trasformazione R/2



Uso attuale: Industriale/artigianale
(realizzazione di elementi costruttivi)

Destinazione da PRG: Industriale/artigianale (ZTO «D1»)

Destinazione da PATI: Ambito di riconversione (non confermato)

Destinazione da PAT: Industriale/artigianale (conferma)

L'ambito si trova a meno di 100 metri dall'asse principale di Via Marconi, nelle immediate vicinanze del ponte autostradale. Sul lato nord vede la presenza di alcuni edifici residenziali, mentre a ovest e sud confina con aree agricole. Lungo il confine sud dell'ambito è prevista la pista ciclo-pedonale su sede nuova che collegherà la nuova piazza di Noventa (Via Roma / Via Leopardi / Via Caduti sul Lavoro) con le aree residenziali di Noventana.

Vincoli e invariants Impianto e servitù di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Accessibilità L'accesso avviene da Via Cristoforo Colombo che si immette sull'asse principale di Via Marconi.

Potenzialità/criticità L'attività non presenta particolari problematiche per movimentazione di mezzi, e/o interferenze con il tessuto residenziale limitrofo.


Indicazioni progettuali Contrariamente al PATI della Comunità metropolitana di Padova, il PAT conferma la destinazione d'uso industria-

le/artigianale già indicata da parte del PRG vigente con le quantità edilizie realizzate. Tuttavia, il contesto territoriale in cui è inserita l'attività richiede una migliore mitigazione ambientale attraverso mascherature/schermature sui lati est, ovest e sud del manufatto esistente.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Per la stazione radio base posta in prossimità dell'ambito risulta necessario garantire il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione imposti dalla normativa vigente in materia.
- Considerata la capacità della vegetazione di assorbire gli inquinanti atmosferici si consiglia, ove possibile in relazione agli spazi disponibili, di realizzare cortine vegetali strutturate al fine di assorbire gli inquinanti atmosferici.

Allegato 20 Scheda norma – Ambito di trasformazione R/3



Usò attuale: Industriale/artigianale
(unità di eccellenza nella produzione di attrezzature per il recupero di solventi)

Destinazione da PRG: Residenziale (ZTO «D1s»)

Destinazione da PAT: Industriale/artigianale
(conferma dell'uso attuale)

L'ambito riguarda una delle tre aree di trasformazione da industriale/artigianale in residenziale (ZTO di tipo «D1s») previste dal PRG vigente per il contesto di Via Cellini tra l'autostrada A14 e il nuovo polo scolastico. Mentre le altre due aree (D1s/1 e D1s/3) sono già completamente trasformate, nell'area D1s/1, coincidente con l'ambito R/3, l'attività produttiva esistente persiste e può essere considerata una risorsa importante per il comune.

Vincoli e invariants Non presenti.

Accessibilità L'accesso è garantito da Via Cellini.


Potenzialità/criticità L'attività non presenta particolari problematiche per movimentazione di mezzi, e/o interferenze con il tessuto residenziale limitrofo.

Indicazioni progettuali Mentre il PRG prevedeva la riconversione ad usi residenziali, commerciali e/o direzionali, il PAT conferma l'uso, le quantità edilizie realizzate. Il contesto urbano in cui è inserita l'attività richiede una migliore mitigazione ambientale attraverso mascherature/schermature sui lati est, ovest e nord del manufatto esistente.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Si consiglia, ove possibile in relazione agli spazi disponibili, di realizzare cortine vegetali di separazione tra gli ambiti a diversa destinazione. Inoltre si ritiene debba essere salvaguardata la fascia di alberi che divide l'impianto da Via Cellini, anche in vista della realizzazione della pista ciclo-pedonale.

Allegato 21 Scheda norma – Ambito di trasformazione R/4



Uso attuale: Industriale/artigianale
(parzialmente in via di dismissione)
Destinazione da PRG: Industriale/artigianale (ZTO «D1»)
Destinazione da PAT: Residenziale e commerciale/direzionale
(trasformazione)

Situata lungo Via Noventana, l'area comprende attività produttive, un'area adibita a deposito di una ditta edile e un capannone per il ricovero di automezzi. A nord ovest confina con aree agricole, a nord con un'area ad urbanizzazione diffusa lungo i restanti bordi con tessuto urbano consolidato.

Vincoli e invariati Non presenti.

Accessibilità L'accesso avviene da Via Noventana e da Via Polati, entrambe di proprietà comunale.


Potenzialità/criticità Riquilibrare l'area per relazionarla al contesto residenziale lungo la Via Noventana, garantendo permeabilità ciclo-pedonali verso l'area arginale e la zona agricola.

Indicazioni progettuali Riconversione ad usi residenziali e commerciali/direzionali, garantendo le permeabilità ciclo-pedonali verso l'area arginale e la zona agricola.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Si ritiene utile che nella realizzazione delle aree verdi vengano seguiti criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici.
- Per quanto riguarda i consumi idrici nella realizzazione degli interventi si ritiene utile vengano adottate tecniche volte alla riduzione degli stessi, quali l'adozione di sistemi per il recupero delle acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water e l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria.
- In fase attuativa dovranno essere tenute in considerazione tutte le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque ed individuati accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo.
- Al fine di promuovere i principi della bioarchitettura si consiglia di integrare il Regolamento Edilizio con norme volte ad incentivare l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale.
- In riferimento alla presenza, in prossimità dell'ambito, di una stazione radio base, si ritiene opportuno che in sede di progettazione degli interventi venga effettuata la verifica del CEM esistente nei volumi interessati dal nuovo edificio, considerando quindi il suo sviluppo verticale e le variazioni del CEM in relazione alle diverse quote dal piano campagna, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione imposti dalla normativa vigente in materia.
- Si consiglia di prevedere, ove possibile in relazione agli spazi disponibili, l'inserimento di elementi vegetazionali in prossimità del nuovo asse ciclabile, al fine di migliorarne la fruibilità nei mesi estivi ed accrescere la valenza paesaggistica del territorio in cui si inserisce.

Allegato 22 Scheda norma – Ambito di trasformazione R/5



Uso attuale: Industriale/artigianale
(industria alimentare)
Destinazione da PRG: Industriale/artigianale (ZTO «D1»)
Destinazione da PAT: Residenziale (trasformazione)

L'area è posta ad est di Via Polati, inserita tra insediamenti direzionali/commerciali a sud, un'area di riconversione ad usi residenziali e commerciali/direzionali ad ovest, un'area residenziale di espansione ad est e un'area ad urbanizzazione diffusa a nord.

Vincoli e invariants Non presenti.

Accessibilità L'accesso avviene da Via Noventana e da Via Polati, entrambe di proprietà comunale.

Potenzialità/criticità Viste le dimensioni esigue dell'area, le eventuali potenzialità e criticità sono trascurabili a livello di piano strutturale.

Indicazioni progettuali Riconversione ad usi residenziali e commerciali/direzionali, garantendo le permeabilità ciclo-pedonali verso l'area arginale e la zona agricola.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle trasforma-

zioni previste si ritiene opportuna l'applicazione delle indicazioni riportate di seguito.

- Si ritiene utile che nella realizzazione delle aree verdi vengano seguiti criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici.
- Per quanto riguarda i consumi idrici nella realizzazione degli interventi si ritiene utile vengano adottate tecniche volte alla riduzione degli stessi, quali l'adozione di sistemi per il recupero delle acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water e l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria.
- In fase attuativa dovranno essere tenute in considerazione tutte le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque ed individuati accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo.
- Al fine di promuovere i principi della bioarchitettura si consiglia di integrare il Regolamento Edilizio con norme volte ad incentivare l'utilizzo, per la realizzazione di infrastrutture ed edifici, di materiali prevalentemente ecologici, riciclabili, non inquinanti ed a basso impatto ambientale.
- Si consiglia di prevedere, ove possibile in relazione agli spazi disponibili, l'inserimento di elementi vegetazionali in prossimità del nuovo asse ciclabile, al fine di migliorarne la fruibilità nei mesi estivi ed accrescere la valenza paesaggistica del territorio in cui si inserisce.